



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

III Collegio

PRESIDENTE: Emanuela Pesel
CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi (relatore)
PRIMO REFERENDARIO: Tamara Lollis

Deliberazione del 16 dicembre 2025

Relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche degli enti locali, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), relativamente all'anno 2022

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e, in particolare, l’art. 20;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” e, in particolare, l’art. 30;

VISTO il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

VISTA la deliberazione della Sezione plenaria n. FVG 4/2025/INPR avente ad oggetto l’approvazione del programma delle attività di controllo per l’anno 2025;

VISTA l’ordinanza n. 4 del 6 febbraio 2025 con la quale sono stati costituiti i Collegi della Sezione e con la quale è stato altresì disposto *“che nell’ipotesi di affidamento dell’incarico di relatore ad un magistrato estraneo ad una composizione collegiale stabilita questi entri a far parte del Collegio in sostituzione dell’altro magistrato nel rispetto dell’articolazione della composizione collegiale a tre magistrati prevista dall’art. 36 del dpr n. 902 del 1975 come novellato dal d.lgs. n. 125 del 2003”*;

VISTO, altresì, che la medesima ordinanza presidenziale n. 4 del 2025 ha affidato al Consigliere Daniele Bertuzzi il controllo sulla razionalizzazione delle partecipazioni degli Enti locali;

DATO ATTO che, all’esito delle verifiche effettuate dalla Sezione sul sistema Con.Te e sull’applicativo gestionale del protocollo istituzionale, i provvedimenti di razionalizzazione periodica al 31 dicembre del 2022 degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia risultano tutti trasmessi;

VISTA la nota prot. n. 3388 del 24 novembre 2025, con la quale la relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, riferita all’anno 2022 è stata inviata ai 215 Comuni e alle 11 Comunità del Friuli Venezia Giulia, con l’invito a presentare eventuali osservazioni sugli esiti del monitoraggio al fine di promuovere il contraddittorio sulle risultanze istruttorie contenute nella relazione medesima;

VISTE, altresì, le osservazioni e comunicazioni pervenute sulla relazione trasmessa da parte degli Enti come indicate nella relazione allegata, quale parte integrante della presente deliberazione;

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 75 del 12 dicembre 2025 con la quale è stata convocata l’adunanza del III Collegio per il giorno 16 dicembre 2025;

UDITO il relatore Cons. Daniele Bertuzzi,

Tutto ciò premesso, il III Collegio come sopra costituito

DELIBERA

di approvare l'allegata "Relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche degli enti locali, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), relativamente all'anno 2022";

RACCOMANDA AGLI ENTI

- la puntuale verifica, per ogni singola partecipata diretta e indiretta, della sussistenza dei presupposti previsti dal d.lgs. 175/2016 per il mantenimento delle partecipazioni;
- di motivare in modo puntuale in ordine alle misure di volta in volta adottate, in particolare laddove vi siano condizioni non in linea con i criteri del d.lgs. 175/2016, e di monitorare attentamente l'attuazione di dette misure, da esplicitare nell'apposita relazione prevista dal comma 4, dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016;
- di definire e ultimare le procedure di dismissione in modo efficace, evitando che le stesse si protraggano oltre i tempi necessari;
- di trasmettere alla Corte dei conti, nei termini previsti dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016, l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione, sia diretta che indiretta;
- di predisporre gli aggiornamenti annuali della ricognizione periodica sulla gestione dei servizi pubblici locali, precisando, nella relazione, per ogni servizio economico affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio.

ORDINA ALLA SEGRETERIA

- di trasmettere copia della presente deliberazione e dell'unita relazione ai 215 Comuni, alle 11 Comunità presenti in regione alla data del 31 dicembre 2022 e, per opportuna informazione, alla Direzione Centrale Finanze della Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e di curare gli adempimenti necessari alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

Così deciso in Trieste, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

Il Relatore

Daniele Bertuzzi

Il Presidente

Emanuela Pesel

Depositata in segreteria in data **18 dicembre 2025**

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Leddi Pasian



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEGLI ENTI LOCALI, AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 175 DEL 2016 (TESTO UNICO IN
MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA) E
SULLE VERIFICHE PERIODICHE SULLA SITUAZIONE
GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AI SENSI
DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201 DEL 2022 (RIORDINO DELLA
DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA
ECONOMICA), RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2022**

Trieste, 16 dicembre 2025



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEGLI ENTI LOCALI, AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 2016 (TESTO UNICO IN
MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA) E
SULLE VERIFICHE PERIODICHE SULLA SITUAZIONE
GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AI SENSI
DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 201 DEL 2022 (RIORDINO DELLA
DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA
ECONOMICA), RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2022**

Trieste, 16 dicembre 2025

SINTESI

La presente relazione dà conto degli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione, conformemente a quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito anche Testo unico o TUSP) in merito all'adempimento degli obblighi previsti per la revisione ordinaria delle partecipazioni realizzato dagli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia: 215 Comuni, 11 Comunità.

L'analisi è stata condotta con riguardo ai dati contenuti nei provvedimenti di revisione periodica e nei piani di riassetto adottati entro il 31 dicembre del 2023, con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022, aggiornata con le risultanze del Registro delle imprese al fine di rendere tempestivo il controllo adattandolo alla effettiva evoluzione del contesto di riferimento.

Tutti gli enti scrutinati hanno adempiuto all'obbligo di trasmissione del provvedimento di revisione alla competente Sezione della Corte dei conti. Tale obbligo è stato adempiuto per la quasi totalità dei Comuni tramite l'utilizzo dell'applicativo Con.te.

Quasi tutti gli Enti hanno approvato nei termini prescritti, vale a dire il 31 dicembre 2023, la revisione ordinaria. Solo due Comuni e una Comunità sono risultati in ritardo.

Con riferimento al contenuto dei provvedimenti trasmessi, dall'analisi emerge che per 13 Enti risulta omessa la verifica dei requisiti di cui all'art. 20 del TUSP, mentre per 132 Enti risulta incompleta con riferimento ad una o più società partecipate.

La verifica dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2 dell'articolo 20 del TUSP presuppone un loro richiamo, seguito dalla rilevazione della loro sussistenza o meno, singolarmente per ciascuna partecipazione societaria. Dunque, non è sufficiente dichiarare nelle premesse narrative della deliberazione che le società partecipate non rientrano in nessuna delle ipotesi di intervento di cui all'articolo 20, comma 2 del TUSP, ma è necessario procedere ad una verifica puntuale per ciascuna partecipazione societaria. Anche se, in taluni casi, il contenuto delle informazioni omesse è ricavabile da parte della Sezione, in quanto riportato nelle schede degli altri Enti soci, è dovere di ciascun Ente effettuare la verifica di ciascuno dei requisiti per ogni partecipazione diretta e indiretta.

In merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 del TUSP, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, ha sottolineato che, mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti sono rimessi all'autonomia e alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta concretamente operata per l'organismo partecipato.

Quindi, particolarmente rilevante è l'esame dei parametri indicati dal suddetto articolo 20, in quanto sulla base di essi gli enti devono effettuare annualmente un'analisi volta alla razionalizzazione dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni.

Anche per il 2022 la Sezione ha rilevato la necessità che gli Enti motivino adeguatamente le ragioni del mantenimento della partecipazione societaria. In taluni casi, le giustificazioni addotte a sostegno della permanenza nelle società partecipate fanno prevalentemente riferimento a benefici di carattere generale o territoriale, ma non sono accompagnate da un'analisi economico-finanziaria che dimostri la convenienza o l'effettiva strategicità della partecipazione.

La motivazione puntuale è vieppiù necessaria laddove vi siano condizioni non in linea con il TUSP che obbligano a adottare misure di razionalizzazione. In tali casi, l'amministrazione dovrebbe adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Si fa riferimento, in particolare, alle partecipazioni degli Enti nelle società di gestione degli alberghi diffusi e alla partecipazione del Comune di Gorizia nella società Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta Soc. consortile per azioni.

Con riferimento alle società di gestione degli alberghi diffusi, si prende atto che la Regione Friuli Venezia Giulia, a suo tempo, aveva previsto come obbligatoria la partecipazione alla società di gestione dei Comuni nel cui ambito territoriale venivano realizzate le iniziative di albergo diffuso, tuttavia, si rileva che molte di tali società, ora ricadono in una o più delle ipotesi di cui all'art. 20 TUSP, perché prive di dipendenti o aventi un numero di amministratori

superiore a quello dei dipendenti (Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Paluzza, Paularo) ovvero perché nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Comeglians, Erto e Casso, Paluzza, Paularo, Ravascletto, Sauris).

Per tali società, inoltre, emerge con forza la questione della sussistenza del vincolo di scopo di cui al citato art. 4 TUSP.

Affermare che una determinata attività svolta da una società partecipata corrisponde ad un'attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o che è diretta alla produzione di un servizio di interesse generale, risulta poco significativo se tale affermazione non è corroborata da un'esauritiva indicazione dei motivi su cui, in concreto, si fonda tale affermazione e delle circostanze che giustificano la stretta inerenza dell'attività societaria alle finalità istituzionali dell'ente.

Come precisato da questa Sezione nella recentissima deliberazione n. FVG/70/2025/PAR, di cui si invita a tenere conto nelle successive razionalizzazioni, *“Il riferimento alle “proprie finalità istituzionali” del vincolo di scopo pubblicistico espresso dall’art. 4, comma 1, del TUSP, determina, inoltre, una stretta inerenza dell’attività sociale al fine istituzionale dell’Amministrazione agente, non comportando un automatico sillogismo tra l’interesse potenzialmente avente rilevanza pubblica perseguito dalla società e le funzioni pubbliche dell’ente costituente o partecipante. Con riferimento al Comune, quindi, va tenuto in considerazione, quale criterio applicativo al fine dell’individuazione delle finalità istituzionali, l’art. 13 del D. Lgs. 267 del 2000 [...]*

La discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione in sede di revisione annuale delle partecipazioni, richiamata in precedenza al fine di valutare nel concreto la misura da intraprendere per il caso che la partecipata evidenzi una situazione di non adeguato rapporto numerico tra amministratori e dipendenti, rinvia quindi il proprio limite, in termini di legalità, anche nel rispetto dei vincoli di scopo e di finalità indicati rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2, dell’art. 4 del TUSP. L’analisi e le conseguenti valutazioni dell’ente, pertanto, non potranno prescindere dal rispetto di tali previsioni [...].”

Il vincolo di scopo, dunque, pone limiti alla capacità generale delle amministrazioni pubbliche di costituire o acquisire partecipazioni in società di capitali, in ragione delle finalità perseguibili mediante le stesse, sicché, possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale è strettamente necessaria al

perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico, donde, sul punto sussiste un obbligo di motivazione rafforzata.

Su tale assunto, diversi Comuni hanno avviato la dismissione, rilevando che *“la società non presta servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune”* (Clauzetto) ovvero che la partecipazione societaria non rientra in alcune delle categorie di cui all’art. 4 TUSP (Tolmezzo), ovvero che *“in mancanza di interventi normativi che permettano il mantenimento della partecipazione va dichiarato come tale mantenimento non risulta essere conforme alle previsioni del D.Lgs. 175/2016.”* (Socchieve). I Comuni di Lauco e Tarvisio hanno deliberato di proseguire il processo di dismissione/recesso e/o liquidazione della partecipazione societaria già decisa nel corso di precedenti revisioni. I Comuni di Paluzza, Ravascletto e Sauris, invece, hanno deliberato il mantenimento della partecipazione a seguito della possibilità per le Amministrazioni di derogare all’obbligo di dismissione prima, fino al 31 dicembre 2021, poi, anche per l’anno 2022, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2014 – 2016, precedente alla ricognizione straordinaria; per l’anno 2022 il triennio di riferimento è 2017-2019.

Con riferimento alla società di gestione dell’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia (ADA), l’Amministrazione comunale ha trasmesso alla Sezione la deliberazione del Consiglio Comunale di Gorizia n. 12/2023 con cui è stato approvato il piano industriale di risanamento della società per gli anni 2022-2026 e contestualmente la partecipazione di SDAG (Stazioni Doganali Autoportuali di Gorizia) Spa, società *in house* del Comune di Gorizia, al capitale sociale di ADA. La deliberazione dà conto che *“il Piano di risanamento approvato nel 2019 non ha raggiunto l’equilibrio finanziario ipotizzato né l’equilibrio economico che era stato previsto per il 2022; tutto ciò principalmente a causa da un lato della pandemia da COVID-19 che avrebbe rallentato l’esecuzione dei lavori e dall’altro del contenzioso promosso dal MIBACT contro ENAC, durato dal 2020 fino a fine marzo 2022, che aveva attribuito la qualità di bene culturale anche alle piste della aviosuperficie alle recinzioni e le aree non edificate”*.

La Corte dei conti, anche a fronte della documentazione presentata dal Comune di Gorizia in sede di contraddittorio, si riserva di valutare la coerenza del Piano di risanamento 2022-2026 e di verificarne in concreto l’andamento, al fine del superamento dei presupposti non in linea

con il TUSP, nei successivi provvedimenti di razionalizzazione, anche con riferimento alla sussistenza della stretta necessità della partecipazione.

Come sottolineato dalla Sezione Autonomie *“È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*

Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità.” (19/SEZAUT/2017/INPR cit.) e per le partecipazioni indirette. A tal proposito, si ricorda la definizione di “partecipazione indiretta” contenuta all'art. 2, comma 1, lett. g), del TUSP, secondo cui deve intendersi come tale la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi da essa controllati.

Conclusivamente, la Sezione richiama gli Enti a procedere, in relazione ad ogni singola partecipata, diretta e indiretta, alla puntuale verifica della sussistenza dei parametri normativamente previsti e rinnova l'invito a motivare adeguatamente le ragioni del mantenimento della partecipazione societaria, dando conto della valutazione economica, ma fornendo anche adeguata evidenza dell'effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dal TUSP in termini di stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del TUSP, unitamente al provvedimento di razionalizzazione periodica, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli Enti avrebbero dovuto approvare una relazione sull'attuazione del piano adottato l'anno precedente diretta ad evidenziare i risultati conseguiti. In merito all'adempimento di tale obbligo, per il 2022 poco più di un quarto degli Enti tenuti alla redazione della relazione sull'attuazione del piano ha provveduto a redigere una apposita relazione, mentre i restanti Enti hanno illustrato i risultati conseguiti nel provvedimento di razionalizzazione.

Passando di seguito agli esiti del monitoraggio, il numero di società si riduce progressivamente in seguito alla loro cancellazione, anche per fusione mediante incorporazione in altra società,

o perché non più partecipate da Enti locali, passando da 135 a inizio anno 2012 fino ad arrivare a 75 sia a fine anno 2023 che a fine anno 2024, con una variazione di segno negativo corrispondente a - 60 società in un arco temporale di 13 anni.

Le società ancora interessate da un procedimento di liquidazione sono sei; i procedimenti di liquidazione sono in essere dal 2013 per Multiservizi Azzanese S. u. a r. l., dal 2017 per Banca popolare di Vicenza spa e Carnia Welcome soc. cons. a r. l., dal 2018 per Vetrina del Territorio soc. coop., dal 2019 per Albergo diffuso Foresta di Tarvisio srl e Albergo diffuso Altopiano di Lauco soc. coop.

Permane ancora, nel provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2022 dei Comuni di Lusevera, Nimis e Taipana, la totale mancanza di informazioni sul protrarsi del procedimento di liquidazione in essere dal 28 dicembre 2018 relativamente alla società cooperativa Vetrina del territorio. La medesima carenza continua a riscontrarsi per il Comune di Remanzacco in merito alla dismissione di Cooperative Riunite di Ziracco e Remanzacco soc. coop. a r. l.

Anche con riferimento al 2022, dunque, si configura una certa lentezza nel portare a termine procedimenti di dismissione che, per quanto avviati, trovano difficoltà a perfezionarsi con la liquidazione e il pagamento della quota spettante. Analogamente, sono state rilevate procedure di liquidazione e/o scioglimento di società partecipate, avviate da tempo e non ancora concluse. La Sezione ribadisce, da un lato, la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che gli stessi si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi, dall'altro, la necessità di attuare un costante ed incisivo monitoraggio sui processi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, dirette ed indirette, al fine di accelerare le procedure di dismissione e/o scioglimento/liquidazione programmate. Su tali procedure la Sezione si riserva ulteriori considerazioni in occasione dei successivi provvedimenti di razionalizzazione.

Complessivamente, gli Enti locali hanno deciso di mantenere il 93,64% delle partecipazioni dirette possedute, per un totale di 633 partecipazioni su 676 complessive, mentre la decisione di dismettere ha riguardato il restante 6,36% delle partecipazioni dirette, corrispondente a 43

partecipazioni su 676 complessive. Di queste 43 partecipazioni, solo per 7 la dismissione è stata decisa con il provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2022, mentre per 27 è stata decisa con provvedimenti precedenti. Le restanti 9 sono partecipazioni in società in liquidazione.

Delle partecipazioni mantenute nelle diverse tipologie di società, alcune presentano elementi non in linea con il TUSP, come meglio dettagliato nella relazione e per le quali si richiamano le considerazioni svolte in merito alla necessità dell'adeguata motivazione.

In merito alle partecipazioni indirette, che operano principalmente nei settori acqua, energia, gas e rifiuti, la decisione di mantenimento ha interessato 253 partecipazioni indirette su 317 complessive. Sono 64 invece le partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione.

Rispetto al monitoraggio precedente, tra le partecipazioni indirette non si annoverano più quelle in Friulab srl, a seguito dell'incorporazione di quest'ultima in Cafc spa, conclusa nel 2023, mentre si registrano le nuove partecipazioni indirette in Acquedotto Poiana spa a seguito del conferimento del 51% delle azioni della società in Cafc spa, ai fini dell'attuazione della prima fase dell'operazione di integrazione tra Cafc spa e Acquedotto Poiana spa, con la quale Cafc spa è diventato socio di maggioranza di Acquedotto Poiana spa.

Al riguardo si evidenzia che sono stati 50 i Comuni soci di Cafc spa che non hanno trasmesso l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione in Acquedotto Poiana spa alla Sezione regionale di controllo ai fini della delibera prevista dall'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Sul punto la Sezione ricorda che l'art. 5 del TUSP prevede l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione sia diretta che indiretta e raccomanda agli Enti il rigoroso rispetto di tale disposizione.

Giova puntualizzare, inoltre, che l'invio dell'atto deliberativo deve avvenire prima dell'esecuzione del provvedimento di acquisizione di partecipazione societaria. La trasmissione di un provvedimento già eseguito, infatti, integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello prefigurato dal legislatore, che non consente l'esercizio dei poteri di verifica da parte della Corte dei conti, secondo la procedura ed i tempi prescritti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP.

Da ultimo, la Sezione ricorda agli Enti l'obbligo di pubblicazione del provvedimento relativo alla revisione periodica nei rispettivi siti web istituzionali, in applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Come sopra evidenziato, la verifica demandata agli enti deve perseguire non solo l'individuazione, quanto soprattutto la valutazione e la qualificazione dei presupposti richiesti dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni.

Tale valutazione assume maggior rilevanza a seguito dell'introduzione della relazione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali ad opera dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, di seguito TUSPL, che, almeno per i servizi affidati a società *in house*, costituisce un'appendice della relazione di cui all'art. 20 del TUSP e richiede di dar conto delle ragioni che, sul piano economico e qualitativo, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

La presente relazione dà dunque conto, per la prima volta, delle verifiche effettuate dalla Sezione, ai sensi del succitato art. 30 del TUSPL. Gli Enti locali del Friuli-Venezia Giulia interessati a tale nuovo adempimento per l'anno 2022 sono 73, precisamente i 62 Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le 11 Comunità presenti in regione in tale data. Di questi ultimi Enti, tuttavia, 4 non detengono partecipazioni e 3 non le detengono in società *in house*.

Delle 135 partecipazioni dirette in società *in house* non quotate, per 96 (71,11% del totale) è stata predisposta una relazione, mentre per le restanti 39 (28,89% del totale) non è stata predisposta alcuna relazione, sebbene si sia spesso riscontrata la mancanza di una dichiarazione da parte dell'Ente locale socio circa l'esistenza o meno di affidamento del servizio. Per 84 delle 96 partecipazioni di cui si è detto sopra, la relazione trasmessa, concernente il servizio di gestione integrata dei rifiuti o il servizio idrico integrato, è stata predisposta dall'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici ed i rifiuti) con riferimento ai contesti territorialmente più ampi in cui operano le singole società autorizzate all'erogazione dei suddetti servizi, rispetto al territorio del singolo Ente.

Alla luce del tenore della disposizione di cui all'art. 30 TUSPL e delle finalità del TUSPL, in un'ottica di sistema, tale prassi non appare conforme al dettato normativo, essendo necessaria,

da parte dell'Ente locale una valutazione che dia conto della gestione concreta del servizio all'interno del territorio comunale, del rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e della soddisfazione o meno delle esigenze per le quali il servizio era stato affidato in quel territorio, seppure in un contesto di ridotta discrezionalità.

In sede di contraddittorio alcuni Comuni hanno riferito di aver ritenuto l'adempimento di cui all'art. 30 del TUSPL assolto direttamente da AUSIR, in qualità di soggetto che a partire dal 2019 ha affidato i servizi e stipulato i relativi contratti di servizio con le società medesime.

La Sezione prende atto e richiama sul punto quanto espresso al paragrafo 1.2.2 *Servizi affidati a società in house* della relazione, ribadendo che la riduzione della discrezionalità non fa venir meno il rapporto diretto con la propria partecipata, sia in relazione agli adempimenti previsti dal d.lgs. 118/2011 in sede di bilancio consolidato, sia in relazione al mantenimento dell'affidamento diretto, non potendosi configurare l'accettazione acritica da parte del Comune socio di una interferenza gestionale in un rapporto che vede la società *in house* come *longa manus* dell'Ente locale, rapporto che, peraltro, dovrebbe trovare coerentemente esplicitazione nei documenti di programmazione dell'Ente medesimo.

I Comuni di Brugnera, Casarsa della Delizia, Maniago, Porcia e Sesto al Reghena hanno evidenziato che la trasmissione della relazione ai sensi dell'art 30 del d.lgs. 201/2022, relativa alla partecipazione societaria in società di gestione di alcuni servizi (manutenzione strade, verde pubblico, servizio "neve", riscossione del canone unico patrimoniale) è stata ritenuta non dovuta in quanto detti servizi costituiscono per l'Ente servizio strumentale.

La Sezione nel condividere la conclusione degli Enti ha ritenuto utile formulare alcune precisazioni, in particolare, in tema di servizi strumentali per le quali si rimanda alla relazione, evidenziando che, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, spetterà al Comune operare la valutazione del servizio ai fini della sua riconducibilità o meno nel perimetro di applicabilità del TUSPL, valutazione che si auspica, venga esplicitata nella relazione, al fine di una completa ed esaustiva ricognizione.

Sempre in sede di contraddittorio, i Comuni di Porcia e Brugnera hanno evidenziato che la mancata trasmissione della relazione ai sensi dell'art 30 del d.lgs. 201/2022, relativa alla partecipazione in Farmacie Comunali FVG. S.p.A., è stata ritenuta non dovuta in quanto detto

servizio non era stato individuato tra quelli indicati dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) n. 639 del 31/08/2023.

La Sezione prende atto delle osservazioni formulate e rileva come l'elenco dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica fornito dal decreto del MIMIT n. 639 del 31/08/2023, non possa ritenersi esaustivo, bensì meramente esemplificativo, dal momento che la sua espressa finalità è quella di fornire degli indicatori di qualità dei richiamati servizi non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione e non già di elencare i servizi soggetti a ricognizione.

Tenuto conto che la verifica periodica richiesta dall'art. 30 del d. lgs. n. 201/2022 ha una valenza prospettica e risulta essere un elemento concreto per la scelta del modello gestionale (cfr. artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022), la Sezione raccomanda agli Enti di predisporre gli aggiornamenti annuali della ricognizione periodica sulla gestione dei servizi pubblici locali, precisando, nella relazione, per ogni servizio economico affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio.

Alla luce delle risultanze emerse e in considerazione della circostanza che l'analisi seppure riferita al 2022 non può non tener conto anche degli sviluppi successivamente intervenuti fino alla data dell'odierno controllo, la Sezione si riserva di approfondire alcune delle criticità rilevate nei successivi provvedimenti di razionalizzazione.

ESITI DEL CONTRADDITTORIO

Al fine di promuovere il contraddittorio sulle risultanze istruttorie della presente relazione, con nota prot. n. 3388 del 24 novembre 2025 è stato richiesto alle Amministrazioni interessate di svolgere eventuali osservazioni sugli esiti del monitoraggio.

Le osservazioni pervenute sono state verificate e, qualora pertinenti, sono state inserite nella presente relazione.

1. IL QUADRO NORMATIVO E IL PERIMETRO DEL CONTROLLO DELLA CORTE

1.1 Il decreto legislativo n. 175 del 2016 (TUSP)

L'articolo 4 recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP), ribadisce, al comma 1, il principio generale – già presente nella precedente normativa - che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (c.d. vincolo di scopo).

Sempre l'articolo 4, al successivo comma 2, elenca le attività esercitabili mediante la costituzione e la gestione di partecipazioni pubbliche, nella forma sia diretta che indiretta (c.d. vincolo di attività):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016.

Nel TUSP sono comunque presenti numerose disposizioni che costituiscono eccezioni al principio generale sopra esposto. È consentito, infatti, alle pubbliche amministrazioni, a

determinate condizioni, acquisire partecipazioni in società aventi come oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare (art. 4, c. 3 TUSP).

Resta possibile costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, dell'art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nonché in attuazione dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca. Si tratta dei Gruppi di azione locale (GAL) cui, peraltro, non si applica la disciplina del TUSP, ai sensi dell'art. 26, c. 6 bis del decreto medesimo.

La norma consente le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane. È possibile, altresì, costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'art. 6, comma 9, della l. 30 dicembre, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca (art. 4, c. 8 TUSP).

Ai sensi dell'art. 26, c. 2, del TUSP, poi, le società elencate nell'allegato A - nonché le società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, oppure la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni della Unione europea - sono sottratte all'applicazione dell'art. 4.

Sempre l'art. 26, al comma 7, ha disposto che "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997. "

È stata, inoltre, ammessa la possibilità:

- di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- di costituzione da parte delle Università anche di società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- di costituzione di società derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, cui non si applica l'art. 4 (lett. d);
- di acquisizione e mantenimento di partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete anche al di fuori dell'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga al criterio di cui al c. 2, lett. a), dell'art. 4, purché i servizi vengano affidati tramite procedure ad evidenza pubblica;
- di acquisizione e mantenimento di partecipazioni nelle società che al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo risultavano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

È stata prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione stessa.

Le disposizioni del TUSP, inoltre, non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli.

Con l'inserimento dell'art. 4 bis nel TUSP, operata dal d. l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233, nell'ambito delle attività finanziate sul PNRR, è stato previsto che *“le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto”*.

Da ultimo, con la modifica del TUSP operata dall'articolo 10, comma 1 del decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 7 ottobre 2024 è stato

inserito il comma 5 bis all'articolo 26 del TUSP, ai sensi del quale alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.

1.1.1 La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Gli articoli 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, disciplinano, rispettivamente, la razionalizzazione periodica e la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche.

Con riguardo a quest'ultima, l'art. 24 del TUSP ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche¹, titolari di partecipazioni pubbliche, l'obbligo di effettuare² una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute – direttamente e indirettamente – individuando quelle che dovevano essere alienate o che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2. L'eventuale alienazione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10, doveva avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione.

Per agevolare gli enti nell'applicazione della citata normativa, la Sezione delle Autonomie ha approvato specifiche linee di indirizzo con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, corredate da un modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti tenuti all'adempimento. I risultati di tale ricognizione sono stati comunicati, nei tempi previsti, alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti ed alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro (Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'art. 15 del medesimo TUSP per il tramite dell'applicativo "*Partecipazioni-sezione revisione straordinaria*".

Tale revisione straordinaria ha poi costituito la base della ricognizione periodica annuale di cui all'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo.

Anche rispetto a tale operazione di revisione ordinaria è intervenuta la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, che ha adottato le "*linee*

¹ Elencate nell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai loro consorzi e associazioni, agli enti pubblici economici e alle autorità di sistema portuale.

² Entro il 30 settembre 2017.

d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016”.

La citata deliberazione ha evidenziato come il processo di razionalizzazione delle società partecipate consta di due momenti, che sono rappresentati dalla revisione straordinaria e da quella periodica, e che la loro disciplina, dettata dagli artt. 24 e 20 del TUSP, è da considerarsi l'evoluzione della normativa recata dall'art. 1, commi 611 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in merito ai piani operativi di razionalizzazione.

Oltre a ciò, è stato chiarito che, concettualmente, i criteri di razionalizzazione indicati nel TUSP sono i medesimi, dal momento che le situazioni di criticità, individuate dall'art. 20 come presupposti della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, sono richiamate anche dall'art. 24 ai fini della revisione straordinaria. Pertanto, i principi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR trovano applicazione anche con riguardo alle operazioni di revisione ordinaria. In particolare, è stata richiamata l'obbligatorietà della ricognizione - da considerare generalizzata per tutte le partecipazioni societarie - e la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci.

Il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche costituisce, infatti, *“il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.”* (19/SEZAUT/2017/INPR cit.), che richiede una puntuale motivazione - sia che venga deciso il riassetto, che il mantenimento delle partecipazioni, pur di minima entità -, avuto riguardo al soddisfacimento dei bisogni della comunità di riferimento.

In particolare, *“in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito”* (19/SEZAUT/2017/INPR cit.).

La Sezione delle Autonomie ha rimarcato come l'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione - che da meccanismo straordinario si è trasformato in una verifica a carattere periodico da svolgersi con cadenza annuale - abbia conferito continuità all'obiettivo legislativo di riordino del settore, richiedendo agli enti una riflessione costante in ordine alle decisioni di volta in volta adottate. Ed è stato sottolineato che una ricaduta della richiamata progressività delle disposizioni è rappresentata dai meccanismi sanzionatori, più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7).

In particolare, gli artt. 20 e 24 del TUSP dispongono che la revisione debba includere le seguenti tipologie di società:

1. non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, del medesimo decreto (stretta inerenza della partecipazione e riconduzione dell'oggetto sociale a una delle tipologie previste ai commi 2 e 3 del citato art. 4);
2. che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 (obblighi motivazionali);
3. che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie elencate dall'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività o simili a quelle svolte da altre società partecipare o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale, che abbiano un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'art.4.

La magistratura contabile è unanime³ nel ritenere che la presenza di uno dei suddetti parametri non obblighi necessariamente l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti

³ V. deliberazioni della Corte dei conti, SRC Lombardia, n. 2, 7, 18, 24 e 25/2016; SRC Piemonte, n. 170/2015 e n. 5/2016; SRC Emilia-Romagna, n. 4/2016; SRC Puglia n. 132/2015.

di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale delle azioni di razionalizzazione, soggette a verifica entro l'anno successivo ovvero di mantenimento della partecipazione.

Le amministrazioni pubbliche, dunque, con apposito provvedimento devono effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

L'operazione di revisione periodica, generalizzata per tutte le partecipazioni societarie, implica, anzitutto, come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie, l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel comma 2 del citato art. 20. Infatti, sebbene gli esiti della ricognizione siano rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, tale valutazione deve essere espressamente motivata con riferimento alle ragioni sottese alla decisione assunta (che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, sia in una misura di razionalizzazione, articolata in: contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione).

L'esercizio del potere discrezionale, tuttavia, per non essere viziato, deve rispettare il vincolo di scopo indicato dal complesso normativo del d.lgs. n. 175/2016, in forza del quale possono essere costituite società, ovvero acquisite o mantenute partecipazioni, solo se l'oggetto dell'attività sociale sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico.

Più di recente, la Sezione delle Autonomie, ha avuto modo di affermare che *“Razionalizzare una partecipazione non significa necessariamente alienarla, potendo condurre anche a scelte gestionali efficienti e, soprattutto, adeguatamente motivate, che ne giustifichino il mantenimento, così come, tra l'altro, richiede il legislatore, ove impone, art. 20, co. 2, apposite relazioni tecniche, con specifiche indicazioni in termini di modalità e tempi di attuazione della opzione prescelta.*

In sostanza ciò che viene in rilievo è il binomio discrezionalità/motivazione. Ne consegue che più sarà elevato il grado di discrezionalità esercitato dall'amministrazione nel decidere se mantenere o meno una partecipazione societaria, maggiore sarà la responsabilità di un onere motivazionale che la stessa dovrà

esplicitare per superare il vaglio del controllo della Corte a fronte di una presunzione relativa di distonia rispetto al dato normativo.” (10/SEZAUT/2024/FRG).

Con riferimento ai tempi di adozione degli atti di razionalizzazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (22/SEZAUT/INPR/2018 cit.).

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto, corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del TUSP e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, l'amministrazione deve approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti di cui sopra.

Il processo di razionalizzazione, infatti, è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori. Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”*.

Gli esiti della ricognizione vanno comunicati, anche in senso negativo, con le modalità previste dall'art. 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 alla banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze (Portale Partecipazioni) e alla struttura del medesimo ministero competente per il monitoraggio sull'attuazione del TUSP, nonché inviato⁴ alla competente sezione della Corte dei conti.

⁴ Più precisamente, mentre l'art. 24, comma 3, del TUSP impone, in sede di revisione straordinaria, l'invio alla competente sezione della Corte dei conti, l'art. 20, comma 3, per le revisioni periodiche annuali, prevede più genericamente che siano *“rese disponibili”*.

1.1.2 Tipologia e perimetro del controllo

La verifica sugli esiti della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche costituisce un ambito rilevante dei controlli di questa Sezione ormai da diversi anni. Come sopra evidenziato, il ruolo della magistratura contabile in tale settore ha trovato l'assetto definitivo nel d.lgs. n. 175/2016, che, superando gli interventi legislativi frammentari e a volte contraddittori che si erano stratificati nel passato, costituisce un sistema organico di norme sulle società in mano pubblica.

Il comma 3 dell'art. 24 del TUSP specifica che il provvedimento di ricognizione va inviato alla Corte dei conti affinché *“verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”*, senza offrire ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito di tale controllo.

Indubitabilmente, il controllo sulle società effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell'art. 20 del TUSP, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

In particolare, le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 19/ SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020, riguardante i piani di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica 2018 e 2019 delle amministrazioni dello Stato, hanno chiarito che l'invio alla Corte dei conti dei menzionati provvedimenti di razionalizzazione comporta *“una forma di controllo successivo di legittimità, incentrata sulla valutazione di conformità fra il piano adottato dall'ente socio (i conseguenti atti esecutivi) e il parametro legislativo di riferimento, costituito dagli artt. 20 e 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4 e 5)”* (cfr. SSRRSC in sede giurisdizionale, sentenze n. 16/EL/2019, 17/EL/2019 e 25/EL/2019).

Nella medesima deliberazione, le Sezioni riunite hanno anche evidenziato le difficoltà interpretative, con riferimento agli esiti di tale controllo, tenuto conto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della Corte dei conti e che non è possibile *“prospettare l'inefficacia del provvedimento di revisione né l'estensione analogica*

delle sanzioni tipizzate dall'art. 20, comma 7, del medesimo TUSP, in caso di mancata adozione dei piani di revisione periodica da parte degli enti locali.”⁵

Le Sezioni riunite rilevano, in particolare, che *“l'esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014, all'adozione di una pronuncia di accertamento delle illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e dell'invio all'organo politico di vertice (e a quello di revisione economico-finanziaria, ove presente), l'adozione di misure correttive (che potrebbero consistere, nei casi più gravi nell'annullamento in autotutela del provvedimento).”* Viene inoltre esplicitato che la verifica della Corte *“della non puntuale attuazione degli obblighi posti in tema di revisione delle partecipazioni alle norme di legge può condurre, secondo le regole generali, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale (art 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)”⁶.*

Le verifiche magistratura contabile, dunque, non invadono la sfera dell'autonomia decisionale delle amministrazioni, essendo finalizzate ad evidenziare loro le irregolarità e le anomalie accertate, per l'adozione di eventuali misure correttive.

Tuttavia, come è stato osservato, nell'esercizio di tale autonomia l'amministrazione deve pur sempre operare nel rispetto dei parametri di legittimità dell'azione amministrativa, ciò implicando la necessaria conformità delle scelte di razionalizzazione – sindacabili da questa Corte sotto il profilo della legittimità/regolarità in sede di verifica dei piani di revisione - ai

⁵ Sul punto, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 99/2022/VSG, ha precisato che il comma 7 dell'art. 20, a differenza di altri commi del medesimo articolo, non viene richiamato dall'art. 24 TUSP *“e, pertanto, in omaggio al principio di legalità che vige per le sanzioni amministrative (art. 1 legge n. 689 del 1981), nonché per le ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile sanzionatoria (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenze n. 12-QM/2007 e n. 12-QM/2011), non può essere esteso oltre i casi da esso considerati.”*

⁶ Nella citata deliberazione le Sezioni riunite precisano: *“Nel caso degli enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, co, 2, lett. e ed f) potrebbero essere “suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi prescritti dall'art. 148-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 1, commi, 3 e 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 214.*

Infine, sempre per gli Enti locali (...), il negativo accertamento della sezione di controllo circa la conformità della revisione ai parametri normativi potrebbe costituire momento di emersione dell'assenza o dell'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno, che avrebbero dovuto essere implementate ai sensi degli artt. 147, e seguenti, del d.lgs. n. 267 del 2000. L'irregolarità potrebbe condurre, fermo restando l'ordinaria responsabilità amministrativo-contabile, all'invio della delibera di accertamento alla competente Procura regionale della Corte dei conti, per l'eventuale irrogazione agli amministratori responsabili, ad opera della sezione giurisdizionale, di una sanzione pecuniaria (cfr. art. 148, comma 4, d.lgs. 267 del 2000).

canoni di proporzionalità, ragionevolezza, logicità e adeguatezza al perseguimento dei fini previsti dal legislatore (SRC Lazio, del. n. 47/2021/GEST).

Sulla base di questa premessa metodologica, e in linea di continuità con il passato, il controllo effettuato dalla Sezione ha avuto a oggetto la revisione ordinaria effettuata nel 2023 con riferimento alle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2022, aggiornata sulla base delle visure camerali al 31 dicembre 2024 e con alcuni cenni anche a sviluppi successivi.

Giova evidenziare, inoltre, che l'esame della Sezione è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1.2 Il decreto legislativo n. 201 del 2022 (TUSPL)

Con l'emanazione del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), il Governo ha dato attuazione alla delega conferitagli dall'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021)⁷, che si poneva l'obiettivo di riordinare la disciplina in materia, coordinandola con la normativa sui contratti pubblici e sulle società a partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione, oltre che con le discipline settoriali, con lo scopo di rafforzare gli istituti di *accountability* dell'ente locale durante l'intero ciclo di vita dei servizi, a partire dalla decisione di istituire un servizio, da adottare con delibera adeguatamente motivata, e dalla scelta delle modalità di gestione, che deve sempre essere accompagnata da una relazione, che si soffermi sui criteri di convenienza economica oltre che sulle motivazioni giuridiche, e che deve separatamente motivare anche il quantum delle compensazioni previste per gli obblighi di servizio pubblico.

Come precisato all'art. 1, comma 3, il d.lgs. 201 del 2022, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, assicura la tutela e la promozione della concorrenza e la libertà di

⁷ L'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 118/2022, rubricato "Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali" prevede che: "Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico".

stabilimento e di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi pubblici.

L'art. 2, comma 1, lett. c), del TUSPL definisce i "servizi di interesse economico generale di livello locale" o i "servizi pubblici locali di rilevanza economica", quei servizi *"erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*.

Ai sensi del successivo art. 3 del citato decreto legislativo, i servizi di interesse economico generale di livello locale devono rispondere alle esigenze della comunità locale di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini-utenti. La gestione e l'istituzione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono ai principi di: concorrenza, sussidiarietà anche orizzontale, efficienza della gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

L'adempimento della ricognizione periodica dei servizi pubblici locali assume, dunque, una dimensione dinamica di progressivo accrescimento delle capacità di presidiare il modello di gestione prescelto e di verificarne costantemente il rapporto tra le risorse assorbite e la qualità ed efficacia della risposta del servizio ai bisogni della collettività, così da supportare la successiva fase di riaffidamento alla scadenza del contratto in essere.

1.2.1 La relazione periodica sull'andamento dei servizi pubblici locali

In particolare, l'art. 30 del citato d.lgs. n. 201/2022, rubricato "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", prevede che: *"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi*

territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

L'art. 30 prevede, dunque, una “ricognizione periodica” sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti⁸, in relazione al proprio ambito o al bacino del servizio.

Tale ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del TUSP.

Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce una appendice della ricognizione di cui all'art. 20 del TUSP.

La relazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e, contestualmente, deve essere trasmessa all'ANAC che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, nella sezione dedicata (art. 31, c. 2, TUSPL).

In sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023.

⁸ L'art. 2, c. 1, lett. b), del TUSPL stabilisce che per “enti competenti” si intendono gli enti locali, ossia i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolate e le Unioni di Comuni, nonché gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'art. 3 bis del d.l. 138 del 2011 (Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento.

Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è, come chiaramente specificato nel successivo comma 1 dell'articolo 31 del TUSPL, rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in modo da verificare se sia rispettato il principio di economicità complessiva. Sul punto, anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nelle premesse dei provvedimenti adottati in materia, segnala come il TUSPL abbia inteso *"rendere maggiormente trasparenti i risultati delle gestioni dei servizi pubblici locali, affidando agli enti il compito di verificare che le condizioni di offerta del servizio siano sostenibili nel corso del tempo dal punto di vista economico e finanziario e tali da assicurare, anche sotto il profilo qualitativo, la soddisfazione dei bisogni degli utenti."*

Questo approccio risulta coerente con le tendenze del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023) che, in armonia con i principi euro-unitari, ha posto la scelta tra l'autoproduzione e l'esternalizzazione su un piano di sostanziale (e tendenziale) parità, come si desume dall'art. 7, comma 1, in base al quale *"le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea"*. Nel caso di affidamento diretto a società in house, l'art. 7, co. 2 stabilisce che gli enti concedenti *"adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici."*

Quanto alla competenza dell'organo tenuto ad approvare la relazione, il disposto normativo nulla dice, stabilendo soltanto che ove siano affidati servizi *in house providing* ad una società interamente partecipata dell'ente stesso, la relazione farà da appendice alla deliberazione annuale sulla ricognizione delle partecipate prevista dal TUSP di competenza del Consiglio comunale secondo le indicazioni del MEF.

Gli articoli 35 e 36 del TUSPL specificano poi che le disposizioni del decreto non si applicano né ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale né agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

La ricognizione riguarda esclusivamente i servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori e rileva in modo analitico il concreto andamento di ogni servizio pubblico locale affidato dagli enti, dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, tenendo anche conto degli atti e degli indicatori individuati dalle autorità di regolazione per i servizi pubblici locali a rete e dal Ministero delle imprese e del made in Italy per i servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, ai sensi degli articoli 7⁹, 8¹⁰ e 9¹¹.

La ricognizione deve indicare, altresì, i servizi affidati senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea e quelli affidati a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli Enti affidanti.

⁹ L'articolo 7 del decreto legislativo n. 201 del 2022 prevede che nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo. Gli Enti locali o gli Enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

¹⁰ L'articolo 8 del decreto legislativo n. 201 del 2022 prevede che nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli Enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

¹¹ L'articolo 9 del decreto legislativo n. 201 del 2022 prevede che gli Enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali del territorio. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli Enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui si è detto sopra.

Il disposto dell'art. 30 del TUSPL costituisce un riferimento per definire gli elementi da approfondire; tuttavia, data l'ampiezza dell'oggetto di ricognizione e la molteplicità dei punti da considerare, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), al fine di supportare gli Enti in questo nuovo adempimento, a novembre 2023, ha pubblicato un quaderno dedicato alla *"Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 30 del d. lgs. n. 201/2022"* contenente uno schema di ricognizione dei servizi (quaderno 46/2023).

L'autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha individuato tale schema come possibile modello di riferimento per la predisposizione della Relazione.

Il citato modello si articola nei seguenti punti:

1. Contesto di riferimento, in cui viene richiesto di descrivere la natura e la tipologia del servizio pubblico locale oggetto di ricognizione, presentando altresì il sistema di monitoraggio sullo stesso servizio.
2. Identificazione del soggetto affidatario, in cui occorre indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale ed ogni informazione utile per descrivere il gestore del servizio; nel caso lo stesso fosse un soggetto partecipato dall'ente, occorre dimostrare la sostenibilità della partecipazione ai sensi della normativa TUSP, laddove si fosse in presenza di società in house occorre rendicontarne le caratteristiche salienti ed i benefici derivanti da tale modello gestionale.
3. Andamento economico, in cui occorre rendicontare le grandezze rilevanti riferite alla situazione economica del servizio, tra cui ricavi, costi, investimenti, personale impiegato e sistema di tariffazione; in presenza di PEF del servizio, occorre rendicontarne l'andamento rispetto alle previsioni.
4. Qualità del servizio, in cui si richiede di rendicontare i risultati degli indicatori correlati ai livelli di qualità previsti contrattualmente ed ai parametri ritenuti significativi anche in termini di confronto con altri contesti in cui viene erogato il medesimo servizio; occorre altresì riportare i risultati di eventuali indagini di *customer satisfaction*.
5. Obblighi contrattuali, in cui occorre rendicontare i parametri di operatività del servizio previsti contrattualmente e riguardanti gli ambiti dell'universalità del servizio (volumi prodotti e territorio servito), della socialità (prestazioni obbligatorie) e della tutela ambientale.

6. Vincoli, in cui è necessario indicare l'eventuale sussistenza di disposizioni legislative che impongono obblighi gestionali ed eventuali vincoli tecnici e/o tecnologici che possono incidere sull'economicità e sostenibilità finanziaria della gestione e sulla qualità dello stesso.

7. Considerazioni finali, in cui occorre formulare una valutazione complessiva sull'andamento del servizio rispetto alle risultanze conseguite, al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, all'impatto sul bilancio dell'ente affidante ed a possibili futuri aggiornamenti nelle modalità di erogazione dello stesso.

Tale analitica valutazione, ai sensi dell'art. 30 del TUSPL, deve essere effettuata dagli enti in relazione al "proprio ambito o bacino del servizio", "nei rispettivi territori". Il tenore letterale di tale disposizione fa ritenere che l'ente locale, nel compiere l'adempimento in questione, deve considerare i risultati derivanti dalla gestione del servizio affidato alla società partecipata all'interno del proprio territorio, verificando che il servizio soddisfi le esigenze per cui era stato affidato. In una visione di sistema, pertanto, non appare conforme alla normativa una ricognizione che dia conto di dati complessivi della gestione del servizio effettuato dalla partecipata in contesti più ampi, proprio in considerazione della valenza della ricognizione quale strumento con cui l'ente locale misura performance e sostenibilità, orienta scelte di affidamento e/o gestione, e garantisce trasparenza verso cittadini e imprese.

1.2.2 Servizi affidati a società in house

Come sopra evidenziato, nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce una appendice della ricognizione di cui all'art. 20 del TUSP. Tale ultima relazione deve altresì indicare, in base all'articolo 17, comma 5, del d.lgs. n. 201/2022, le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società *in house*, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

L'Amministrazione non può dunque limitarsi ad una valutazione complessiva in ordine all'andamento economico della società e all'eventuale sussistenza di una o più situazioni implicanti l'adozione di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma, 2 d.lgs. n. 175/2016, ma al contrario, è tenuta a un'analitica valutazione, relativamente a ciascuno dei servizi pubblici affidati all'organismo partecipato, in ordine alla sussistenza di ragioni idonee, sotto il profilo economico e della qualità dei servizi, a giustificare il mantenimento

dell'affidamento degli stessi in regime *in house*, avendo riguardo anche ai risultati conseguiti nella gestione. Si delinea, quindi, la necessità di una valutazione, in ordine alla convenienza del ricorso *all'in house*, da svolgersi non più soltanto in una prospettiva *ex ante*, come inevitabilmente avviene nella fase genetica dell'affidamento, ma anche in una prospettiva *ex post*, ossia tenendo conto dei concreti esiti della gestione. Il che implica la necessità per l'Ente – invero già insita nelle previsioni di cui agli art. 147, comma 2, lett. e) e 147 quater TUEL¹² in tema di controlli interni - di dotarsi di un accurato sistema di raccolta e monitoraggio di dati inerenti all'andamento economico e alla qualità dei servizi gestiti dalla partecipata. L'obbligo di motivare il mantenimento dei singoli affidamenti *in house* ha il vantaggio, per via delle valutazioni che impone all'Ente di svolgere, di favorire l'emersione di eventuali diseconomicità ed inefficienze delle gestioni di singoli servizi, suscettibili di pregiudicare nel suo complesso l'equilibrio economico e finanziario dell'organismo *in house*.

Relativamente al controllo sugli organismi partecipati, già l'art. 147-quater del TUEL dispone che *“l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale”*. Il citato art. 147-quater del TUEL dispone, inoltre, che l'ente effettui un monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio. Inoltre, la norma prescrive che *“i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*

Come è stato più volte evidenziato dalla Sezione nell'ambito dei referti aventi ad oggetto il controllo sul funzionamento dei controlli interni, previsto dall'art. 148 del d.lgs. 267 del 2000, l'attuazione di tale tipologia di controllo non può che avvenire, da parte dell'Ente, attraverso la preventiva definizione degli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate

¹² L'art. 147-quater del TUEL, che dispone che *“l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale”* e *“tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili”*

non quotate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo.

In considerazione dei riflessi che la gestione relativa alle società partecipate può avere sul bilancio dell'Ente, avendo riguardo ai costi diretti ed indiretti connessi alla qualifica di socio, che la partecipazione sociale determina o può determinare, la Sezione ha, altresì, evidenziato come risulti necessaria una adeguata integrazione tra il controllo svolto sugli equilibri finanziari e quello sugli organismi partecipati.

Al riguardo, la Sezione ha ribadito l'assoluta imprescindibilità di un monitoraggio sistematico, costante e rigoroso dell'andamento gestionale e finanziario degli organismi partecipati, evidenziando come una vigilanza puntuale sugli equilibri economico-finanziari e sull'evoluzione delle principali variabili della contabilità economico-patrimoniale costituisca presupposto essenziale per una tempestiva rilevazione di eventuali situazioni di criticità e per l'adozione degli opportuni interventi correttivi.

Ulteriormente, con specifico riferimento al controllo sugli organismi partecipati, affidatari *in house providing* di servizi pubblici o servizi strumentali, il cui controllo è esercitato dai Comuni attraverso lo strumento del controllo analogo, la Sezione ha rimarcato come il controllo *“non deve limitarsi al mero profilo economico finanziario in sede previsionale e consuntiva per il tramite dell'esercizio dei poteri azionari, oppure mediante l'operazione di consolidamento delle poste di bilancio. Tale limitazione, ancorché in un contesto di ridotta discrezionalità tecnica originata dalla disciplina regionale in materia di ambito ottimale per lo svolgimento dei servizi pubblici locali, può incidere sulla necessità di mantenere un effettivo controllo sulla gestione del servizio, creando le condizione per il venir meno, sotto il profilo effettuale, del controllo analogo che costituisce un presupposto essenziale per l'affidamento diretto, essendo la società in house “in sostanza un braccio operativo della pubblica amministrazione, nei cui confronti la medesima esercita i poteri di direzione, vigilanza, controllo e indirizzo della gestione, del tutto simili ai poteri tipici di diritto amministrativo esercitati sui propri uffici e organi” (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, n. 15/2015/PRSE).” (ex multis deliberazione n. FVG 19/2025).*

L'importanza di un monitoraggio e di una verifica costante sulla gestione degli organismi partecipati, attraverso la definizione di appositi indicatori, è stata ribadita e rafforzata dal Legislatore proprio con l'art. 30 del d. lgs. 201 del 2022.

Gli Enti locali del Friuli-Venezia Giulia interessati dall'adempimento per l'anno 2022 sono 73, precisamente i 62 Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le 11 Comunità presenti in regione in tale data.

1.2.3 Tipologia e perimetro del controllo

Come sopra evidenziato, l'adempimento ricognitorio periodico dei servizi pubblici locali introdotto a partire dal 2023 è stato ricompreso nei controlli di competenza della Corte dei conti.

La Sezione Autonomie, nell'ambito del Programma delle attività per l'anno 2024 per l'organizzazione delle funzioni di controllo di cui alla deliberazione n. 3/SEZAUT/2024/INPR ha dato conto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 201/2022, precisando che *“Contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate è, quindi, d'interesse la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali affidati dalle amministrazioni locali per la quale è prevista una apposita relazione da aggiornarsi ogni anno. Verrà pertanto considerata la correlazione tra la razionalizzazione di cui all'articolo 20 TUSP e la ricognizione di cui all'articolo 30, d.lgs. n. 201/2022 ed emerge la necessità di individuare punti di difformità e/o di connessione tra le stesse.*

Nel caso di servizi affidati a società in house, il collegamento tra le due ricognizioni è reso ancora più evidente, in quanto la relazione ricognitiva di cui al citato articolo 30 è definita quale appendice della relazione sull'assetto delle partecipate ai sensi dell'articolo 20 del TUSP”.

Già nella deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR la Sezione Autonomie, con riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni, ha evidenziato: *“Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito”.*

Più recentemente, pur ricordando che la disciplina non prevede specifiche sanzioni a carico degli enti in caso di mancato assolvimento dell'adempimento o dall'effettuazione di una ricognizione carente o incompleta, la Sezione Autonomie ha avuto modo di affermare che la ricognizione dei servizi affidati a società *in house*, *“rappresentando un'appendice della relazione ex art. 20 d.lgs. n. 175/2016, dovrebbe essere oggetto anch'essa di scrutinio delle Sezioni regionali di controllo, al pari della relazione medesima e, di conseguenza, seguire le sue stesse sorti, anche con riguardo all'applicazione delle sanzioni previste, in caso di mancata adozione, secondo quanto stabilito dal comma 7, art. 20, TUSP”* (10/SEZAUT/2024/FRG).

Tale ultima affermazione, con riferimento all'estensione dell'applicazione delle sanzioni in caso di inadempimento nella predisposizione della relazione di cui all'art. 30 del TUSPL, appare difficilmente applicabile proprio in aderenza a quanto riportato nel richiamo testuale operato, nella medesima deliberazione, alla deliberazione della Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 99/2022/VSG secondo cui: *“Sicuramente non può prospettarsi l'inefficacia del provvedimento di revisione straordinaria (come accade per gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994) né l'applicazione analogica delle sanzioni tipizzate dall'art. 20, comma 7, del medesimo TUSP in caso di mancata adozione, a regime, dei piani di razionalizzazione periodica. Quest'ultimo comma, infatti, a differenza di altri del medesimo art. 20, non viene richiamato dall'art. 24 TUSP e, pertanto, in omaggio al principio di legalità che vige per le sanzioni amministrative (art. 1 legge n. 689 del 1981), nonché per le ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile sanzionatoria (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenze n. 12-QM/2007 e n. 12-QM/2011), non può essere esteso oltre i casi da esso considerati.”* (nello stesso senso del. n. 19/ SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020).

In disparte dalle considerazioni sull'estensibilità o meno delle sanzioni in caso di inadempimento, la verifica periodica richiesta dall'art. 30 del d. lgs. n. 201/2022 ha una valenza prospettica e risulta essere un elemento concreto per la scelta del modello gestionale (cfr. artt. 14 e 17 TUSPL); in essa l'Ente dovrebbe fornire un'adeguata motivazione circa l'opportunità che il servizio continui ad essere espletato a mezzo di un soggetto partecipato dall'ente pubblico e non invece a mezzo di un acquisto di quel servizio dal mercato. Tali valutazioni dovrebbero ovviamente essere riferite alle situazioni caso per caso esistenti e rinvenire il proprio fondamento in un percorso motivazionale che esponga una valutazione sulla permanenza della sostenibilità economica e proficuità dell'azione societaria rispetto ad

un'azione svolta con altre forme e modalità e sul raggiungimento dei risultati di qualità previsti nel contratto di servizio.

Da tali premesse, emerge come il controllo dalla Corte dei conti, si traduca nella verifica della sussistenza di un'analisi seria e approfondita da parte dell'Ente a supporto della decisione assunta circa il mantenimento o meno del modello gestionale prescelto. Ciò significa che il sindacato della Corte è diretto a cogliere, attraverso la regola della sufficienza della motivazione, la logicità e la coerenza interna del giudizio formulato e posto a base della decisione.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

2.1 Premessa

L'attività di controllo diretta a verificare l'adempimento previsto dall'articolo 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) relativamente alla situazione delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2022 ha interessato i 215 Comuni e le 11 Comunità presenti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

La ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dagli Enti locali della regione alla data del 31 dicembre, con la specificazione di quelle che devono essere alienate, avrebbe dovuto essere effettuata con apposita deliberazione dell'Organo consiliare/assembleare, da parte degli Enti medesimi, anche in caso di assenza di partecipazioni o di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

I provvedimenti di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2022 degli Enti locali del Friuli-Venezia Giulia risultano tutti trasmessi.

Il termine del 31 dicembre 2023 fissato per l'adozione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2022 non è stato rispettato dal Comune di Caneva, che ha provveduto con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 15.1.2024, e dal Comune di Grimacco, che ha provveduto con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 23.4.2024. La Comunità del Mediofriuli, in stato di liquidazione, ha dichiarato l'assenza di partecipazioni a mezzo pec del 10.5.2024.

Le linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti pubblicate nel 2018 hanno stabilito che per gli Enti locali è da intendersi che il provvedimento di razionalizzazione deve essere approvato con delibera consiliare. Tutti i Comuni, ad eccezione di San Vito al Torre che ha fatto pervenire una delibera del Commissario straordinario, hanno adottato una delibera di Consiglio comunale, mentre le Comunità hanno adottato una delibera dell'Assemblea.

Tutti i Comuni, ad eccezione dei Comuni di Grimacco e Vajont, hanno effettuato la trasmissione su Con.te del provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2022.

Si conferma dunque l'utilizzo dell'applicativo Con.te da parte della quasi totalità dei Comuni. Con riferimento ai provvedimenti trasmessi, si rileva, innanzitutto, la presenza di carenze afferenti alla forma del provvedimento, che continuano a presentarsi anche nella razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2022 in misura piuttosto consistente.

Come già ribadito nella relazione allegata alla delibera della Sezione riferita al monitoraggio dello scorso anno, il provvedimento di razionalizzazione periodica dovrebbe essere redatto predisponendo in forma sintetica la verifica di tutti i requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2 dell'articolo 20 del TUSP¹³, evitando di dilungarsi su contenuti già espressi in delibere precedenti o su questioni non strettamente pertinenti che otterrebbero quale unico effetto quello di appesantire inutilmente la lettura. Gli Enti dovrebbero dunque utilizzare un'unica modalità di verifica dei requisiti, evitando di trasmettere i medesimi dati in due o più modalità, come è stato fatto per il provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2022 da parte di molti Comuni¹⁴. Sul punto, si ricorda che la Sezione delle Autonomie ha annesso alla deliberazione n. 22 del 2018 un modello standard dell'atto di ricognizione che, se dovutamente aggiornato con le novità normative nel frattempo intervenute, può essere usato al fine di agevolare la verifica dei requisiti in modo sintetico ed esaustivo.

In merito al contenuto dei provvedimenti trasmessi sono state rilevate le carenze di seguito illustrate.

A seguito della verifica delle partecipazioni societarie indicate nei provvedimenti trasmessi con le risultanze del Registro delle imprese o con i precedenti provvedimenti, sono state

¹³ L'articolo 20, comma 2 del TUSP prevede che i piani di razionalizzazione siano adottati nel caso in cui le Amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

¹⁴ Si tratta dei Comuni di: Attimis, Buja, Comeglians, Drenchia, Faedis, Fiume Veneto, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimacco, Latisana, Ovaro, Passignano di Pordenone, Prata di Pordenone, Prato Carnico, Precenico, Ronchis, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Stregna e Tarvisio.

rilevate incongruenze per i Comuni di Grimacco e Maniago ¹⁵, mentre per il Comune di Pocenia è stato rilevato l'inserimento nella ricognizione delle partecipazioni dirette la società Gestione servizi mobilità spa, la cui partecipazione non risulta dal Registro delle imprese.

Tale distonia continua a configurarsi, seppure in misura decisamente minima.

Tredici Comuni¹⁶ hanno omesso di effettuare la verifica dei requisiti, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, con riferimento ad una o più società partecipate ¹⁷.

Si rileva dunque il permanere di questa tipologia di criticità pressoché nella medesima misura del monitoraggio precedente.

Gli Enti locali per i quali risulta incompleta la verifica dei requisiti sono 132¹⁸.

La verifica dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2 dell'articolo 20 del TUSP presuppone un loro richiamo, seguito dalla rilevazione della loro sussistenza o meno, singolarmente per ciascuna partecipazione societaria. Dunque, non è sufficiente dichiarare nelle premesse narrative della deliberazione che le società partecipate non rientrano in nessuna delle ipotesi di intervento di cui all'articolo 20, comma 2 del TUSP, ma è necessario procedere ad una verifica puntuale per ciascuna partecipazione societaria. Anche se, in taluni casi, il

¹⁵ Grimacco ha omesso di indicare in delibera (dcc 9 del 23.04.2024) Albergo diffuso Valli del Natisone soc. coop. per la quale era stata decisa la dismissione. Maniago ha omesso di indicare in delibera (dcc 88 del 27.12.2023) Montagna Leader soc. cons. a r. l..

¹⁶ Si tratta dei Comuni di: Cordovado, Drenchia, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Pozzuolo del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, Sauris, Stregna, Talmassons, Travesio, Vajont, Zoppola.

¹⁷ La verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 20 del TUSP non è stata effettuata da Cordovado (dcc 27 del 28.09.2023), San Giorgio della Richinvelda (dcc 69 del 29.12.2023), Travesio (dcc 27 del 20.12.2023), Vajont (dcc 19 del 29.11.2023) e Zoppola (dcc 73 del 27.12.2023) per Mtf srl e Eco Sinergie soc. cons. a r. l., da Drenchia (dcc 22 del 21.12.2023) e Stregna (dcc 36 del 21.12.2023) per Albergo diffuso Valli del Natisone soc. coop., da Forni di Sopra (dcc 60 del 22.12.2023), Forni di Sotto (dcc 50 del 20.12.2023), Pozzuolo del Friuli (dcc 46 del 21.12.2023) e Sauris (dcc 35 del 30.12.2023) per Friulab srl, da Lauco (dcc 50 del 23.11.2023) per Friulab srl ed Esco Montagna FVG srl, da Talmassons (dcc 45 del 15.11.2023) per Cafc spa.

¹⁸ Si tratta dei Comuni di: Ampezzo, Andreis, Aquileia, Arba, Arta Terme, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Bordano, Brugnera, Budoia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Caneva, Capriva del Friuli, Carlino, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cervineto, Cervignano del Friuli, Chions, Cimolais, Cividale del Friuli, Claut, Clauzetto, Codroipo, Comeglians, Cordenons, Cordovado, Cormons, Corno di Rosazzo, Dogna, Dolegna del Collio, Duino Aurisina, Enemonzo, Erto e Casso, Fanna, Farra d'Isonzo, Fiume Veneto, Fogliano Redipuglia, Fontanafredda, Forni di Sopra, Frisanco, Gonars, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Maniago, Manzano, Marano Lagunare, Mariano del Friuli, Medea, Meduno, Moggio Udinese, Moimacco, Monrupino, Montebelluna, Valcellina, Moraro, Morsano al Tagliamento, Mortegliano, Mossa, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Paularo, Pavia di Udine, Pinzano al Tagliamento, Pocenia, Polcenigo, Pontebba, Porcia, Pordenone, Povoletto, Pradamano, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Premariacco, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rivignano Teor, Romans d'Isonzo, Roveredo in Piano, Ruda, Sacile, San Canzian d'Isonzo, San Dorligo della Valle, San Floriano in Collio, San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni al Natisone, San Lorenzo Isontino, San Martino al Tagliamento, San Pier d'Isonzo, San Pietro al Natisone, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Santa Maria la Longa, Sappada, Sauris, Savogna d'Isonzo, Sequals, Sesto al Reghena, Sgonico, Spilimbergo, Staranzano, Taipana, Talmassons, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasaghis, Travesio, Treppo Grande, Treppo Ligosullo, Trivignano Udinese, Vajont, Valvasone Arzene, Varmo, Venzona, Villesse, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola, Comunità collinare del Friuli e Comunità di montagna della Carnia.

contenuto delle informazioni omesse è ricavabile da parte della Sezione, in quanto riportato nelle schede degli altri Enti soci, è dovere di ciascun Ente effettuare la verifica di ciascuno dei requisiti per ogni partecipazione diretta e indiretta.

Il prospetto con l'indicazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette per le quali tali Enti locali non hanno effettuato la verifica completa dei requisiti ai sensi dell'articolo 20 del TUSP è stato inserito, per motivi di spazio, nell'ultimo capitolo della presente relazione (Appendice).

Nel provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2022, la verifica del requisito di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20 del TUSP (partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP) è carente per il 51,63% delle partecipazioni. Gli Enti locali non hanno puntualizzato relativamente allo svolgimento di attività analoghe o simili (lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 del TUSP), alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento (lettera f) del comma 2 dell'articolo 20 del TUSP) e alla necessità di aggregazione (lettera g) del comma 2 dell'articolo 20 del TUSP) con riferimento a, rispettivamente, il 16,86%, il 18,93% e al 20,71% delle partecipazioni. Decisamente meno diffusa l'omissione relativa alla verifica dell'assenza di dipendenti o di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 del TUSP) e alla verifica che nel triennio precedente sia stato conseguito o meno un fatturato medio non superiore a un milione di euro (lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 del TUSP) che si riscontrano, rispettivamente, per il 3,55% e per 5,03% delle partecipazioni.

In merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 del TUSP, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, ha sottolineato che, mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti sono rimessi all'autonomia e alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta concretamente operata per l'organismo partecipato. Quindi, particolarmente rilevante è l'esame dei parametri indicati dal suddetto articolo 20, in quanto sulla base di essi gli enti devono effettuare annualmente un'analisi volta alla razionalizzazione dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del TUSP, unitamente al provvedimento di razionalizzazione periodica, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli Enti avrebbero dovuto approvare una relazione sull'attuazione del piano adottato l'anno precedente diretta ad evidenziare i risultati conseguiti ¹⁹. In merito all'adempimento di tale obbligo, per il 2022 poco più di un quarto degli Enti tenuti alla redazione della relazione sull'attuazione del piano ha provveduto a redigere una apposita relazione, mentre i restanti Enti hanno illustrato i risultati conseguiti nel provvedimento di razionalizzazione.

2.2 Confronto con i monitoraggi precedenti

Il monitoraggio oggetto della presente relazione riferisce in merito all'analisi dei provvedimenti di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2022.

Come già avvenuto in occasione dei monitoraggi precedenti ²⁰, al fine di rendere tempestivo il presente controllo adattandolo alla effettiva evoluzione del contesto di riferimento, è stato effettuato un aggiornamento di quanto dichiarato dagli Enti locali in termini di partecipazioni societarie con le risultanze del Registro delle imprese. Tale aggiornamento non ha potuto, come sempre, interessare le società cooperative, dei cui soci il Registro delle imprese non riporta l'elenco.

La tabella che segue mette in evidenza il numero di società direttamente partecipate dagli Enti locali e rilevate in occasione dei monitoraggi effettuati.

¹⁹ Art. 20, c. 4, TUSP secondo cui *"In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*.

²⁰ Il primo monitoraggio è stato effettuato ad inizio anno 2012 al fine di verificare l'attuazione dell'articolo 3, comma 27 e seguenti della legge n. 244 del 2007 (delibera della Sezione di controllo del Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 16 aprile 2012). Ad inizio anno 2016 è stato portato a termine il monitoraggio diretto a verificare l'attuazione del comma 612 e seguenti della legge 190 del 2014. A fine anno 2017 sono stati recepiti i risultati della revisione straordinaria prevista dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (delibera della Sezione di controllo del Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 1° febbraio 2018 avente ad oggetto l'approvazione del "rapporto 2017 sul coordinamento della finanza pubblica regionale"). Ad inizio anno 2020 sono stati recepiti i risultati della razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (delibera della Sezione di controllo del Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 26 febbraio 2020 avente ad oggetto l'approvazione del "rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica regionale"). A settembre 2021 sono stati recepiti i risultati della razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018 (delibera della Sezione di controllo del Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 8 settembre 2021). Ad aprile 2024 sono stati recepiti i risultati della razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 (delibera della Sezione di controllo del Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 16 aprile 2024).

Tabella 1 - numero di società direttamente partecipate

SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE		SOCIETA' PER AZIONI	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SOCIETA' CONSORTILI	SOCIETA' COOPERATIVE	TOTALE
comma 27, articolo 3, legge 244 del 2007 - dati aggiornati a inizio anno 2012	n. società	47	29	26	33	135
	di cui in scioglimento o liquidazione	2	7	5	1	15
	n. società escluse quelle in scioglimento o liquidazione	45	22	21	32	120
comma 612, legge 190 del 2014 - dati aggiornati a inizio anno 2016	n. società	42	21	25	36	124
	di cui in scioglimento o liquidazione	5	5	8	4	22
	n. società escluse quelle in scioglimento o liquidazione	37	16	17	32	102
articolo 24, decreto legislativo n. 175 del 2016 - revisione straordinaria - dati aggiornati a fine anno 2017	n. società	29	22	20	27	98
	di cui in scioglimento o liquidazione	5	5	8	1	19
	n. società escluse quelle in scioglimento o liquidazione	24	17	12	26	79
articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2017 - dati aggiornati a fine anno 2019	n. società	29	20	15	27	91
	di cui in scioglimento o liquidazione	5	5	4	3	17
	n. società escluse quelle in scioglimento o liquidazione	24	15	11	24	74
articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2018 - dati aggiornati a fine anno 2020	n. società	29	18	14	25	86
	di cui in scioglimento o liquidazione	3	6	2	2	13
	n. società escluse quelle in scioglimento o liquidazione	26	12	12	23	73
articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2019 - dati aggiornati a fine anno 2021	n. società	29	15	13	25	82
	di cui in scioglimento o liquidazione	3	3	1	2	9
	n. società escluse quelle in scioglimento o liquidazione	26	12	12	23	73
articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione	n. società	28	14	13	23	78
	di cui in scioglimento o liquidazione	2	3	1	2	8

SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE		SOCIETA' PER AZIONI	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SOCIETA' CONSORTILI	SOCIETA' COOPERATIVE	TOTALE
periodica per l'anno 2020 - dati aggiornati a fine anno 2022	n. società escluse quelle in scioglimento o liquidazione	26	11	12	21	70
articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2021 - dati aggiornati a fine anno 2023	n. società	28	13	13	21	75
	di cui in scioglimento o liquidazione	2	2	1	2	7
	n. società escluse quelle in scioglimento o liquidazione	26	11	12	19	68
articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2022 - dati aggiornati a fine anno 2024	n. società	27	14	13	21	75
	di cui in scioglimento o liquidazione	1	2	1	2	6
	n. società escluse quelle in scioglimento o liquidazione	26	12	12	19	69

Fonte: dati desunti dai provvedimenti trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese. Dati elaborati dalla Sezione.

Il numero di società si riduce progressivamente in seguito alla loro cancellazione, anche per fusione mediante incorporazione in altra società, o perché non più partecipate da Enti locali, passando da 135 a inizio anno 2012, a 124 a inizio anno 2016, a 98 a fine anno 2017, a 91 a fine anno 2019, a 86 a fine anno 2020, a 82 a fine anno 2021, a 78 a fine anno 2022, fino ad arrivare a 75 sia a fine anno 2023 che a fine anno 2024, con una variazione di segno negativo corrispondente a - 60 società in un arco temporale di 13 anni.

Delle 75 società, 6 sono interessate da procedimenti di liquidazione che sono in essere dal 2013 per Multiservizi Azzanese S. u. a r. l., dal 2017 per Banca popolare di Vicenza spa e Carnia Welcome soc. cons. a r. l., dal 2018 per Vetrina del Territorio soc. coop., dal 2019 per Albergo diffuso Foresta di Tarvisio srl e Albergo diffuso Altopiano di Lauco soc. coop..

Per Multiservizi Azzanese S. u. a r. l., la messa in liquidazione è stata autorizzata prendendo atto che la società continuerà lo svolgimento dell'attività ordinaria in quanto erogatrice di un servizio di pubblica utilità fino al subentro del Gestore individuato dal Comune di Pordenone, capofila dell'Ambito Territoriale Minimo "Pordenone", in attesa dell'espletamento della gara d'ambito per l'affidamento dei servizi di distribuzione gas attualmente erogati dalla società.

Per Banca popolare di Vicenza spa la residua durata è incerta stante l'elevata persistente complessità della stessa rispetto alla quale non sussiste alcuna possibilità di intervenire sul suo svolgimento. In data 25.3.2022 sono stati approvati i bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020 di Carnia Welcome soc. cons. a r. l., ma non si hanno informazioni in merito all'approvazione dei bilanci relativi al 2021 e al 2022, pur debitamente richiesti alla società e al liquidatore, e alla richiesta di precisazione delle tempistiche necessarie per ultimare l'attività di liquidazione, il liquidatore non è stato in grado di fornire indicazioni certe. I bilanci al 31.12.2021 e al 31.12.2022 di Vetrina del Territorio soc. coop., a causa del decesso del liquidatore e della nomina del nuovo liquidatore avvenuta solamente in data 24.10.2022, devono essere ancora approvati e depositati. Non sono invece stati approvati i bilanci 2019, 2020, 2021 e 2022 di Albergo diffuso Foresta di Tarvisio srl, ma il Conservatore del Registro imprese Udine-Pordenone non ha ancora disposto l'avvio dei procedimenti d'iscrizione d'ufficio della cancellazione della società ai sensi dell'articolo 2490 del Codice civile. In relazione ad Albergo diffuso Altopiano di Lauco soc. coop., si procederà invece con le dismissioni già avviate al fine del perfezionamento del diritto di recesso precedentemente esercitato.

Nel 2022, le società non interessate da un procedimento di liquidazione operano principalmente nei settori acqua, energia, gas e rifiuti (26,09%), turismo (24,64%), economia, commercio, industria e artigianato (20,29%). Seguono i settori sanità (7,25%), viabilità (7,25%), amministrazione generale (5,80%), trasporti (5,80%), attività finanziaria (1,45%) e cultura (1,45%).

Il settore acqua, energia, gas e rifiuti interessa principalmente le società per azioni (61,11%) e le società a responsabilità limitata (27,78%), mentre il settore turismo interessa soprattutto le società cooperative (70,59%) e le società consortili (23,53%). Il settore economia, commercio, industria e artigianato è invece appannaggio sia delle società per azioni (42,86%), che delle società consortili (28,57%), che delle società cooperative (21,43%).

Dal punto di vista del numero di partecipazioni, il quadro che si delinea è quello esposto nella tabella che segue.

Tabella 2 - numero di partecipazioni dirette

PARTECIPAZIONI DIRETTE	SOCIETA' PER AZIONI	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SOCIETA' CONSORTILI	SOCIETA' COOPERATIVE	TOTALE
comma 27, articolo 3, legge 244 del 2007 - dati aggiornati a inizio anno 2012	558	163	146	94	961
comma 612, legge 190 del 2014 - dati aggiornati a inizio anno 2016	453	90	141	99	783
articolo 24, decreto legislativo n. 175 del 2016 - revisione straordinaria - dati aggiornati a fine anno 2017	399	123	105	82	709
articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2017 - dati aggiornati a fine anno 2019	467	106	86	84	743
articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2018 - dati aggiornati a fine anno 2020	451	104	65	66	686
articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2019 - dati aggiornati a fine anno 2021	482	102	45	58	687
articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2020 - dati aggiornati a fine anno 2022	481	101	45	49	676
articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2021 - dati aggiornati a fine anno 2023	492	81	45	46	664
articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2022 - dati aggiornati a fine anno 2024	512	82	45	37	676

Fonte: dati desunti dai provvedimenti trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese. Dati elaborati dalla Sezione.

Il numero di partecipazioni dirette passa da 961 (inizio anno 2012), a 783 (inizio anno 2016), a 709 (fine anno 2017), a 743 (fine anno 2019), a 686 (fine anno 2020), a 687 (fine anno 2021), a 676 (fine anno 2022), a 664 (fine anno 2023), a 676 (fine anno 2024) con una variazione negativa corrispondente a ben - 285 partecipazioni in un arco temporale di 13 anni.

Si rileva dunque un trend quasi sempre decrescente. Le variazioni di segno positivo più consistenti sono quelle intervenute tra la fine dell'anno 2017 e la fine dell'anno 2019 (da 709 a 743) e tra la fine del 2023 e la fine del 2024 (da 664 a 676) determinate, la prima dal subentro

per successione da parte di diversi Enti locali nelle partecipazioni detenute dalle Province soppresse, fatto che ha inevitabilmente determinato una polverizzazione delle partecipazioni con conseguente aumento del loro numero, la seconda da nuove acquisizioni di partecipazioni principalmente in società per azioni.

In merito a tali nuove acquisizioni è stato segnalato che i Comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste non hanno trasmesso l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione in Azienda provinciale trasporti spa alla Sezione regionale di controllo, ai fini dell'ottenimento del prescritto parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del TUSP²¹.

In sede di contraddittorio i Comuni di Trieste, S. Dorligo della Valle e Muggia, con note acquisite al prot. Cdc, rispettivamente, 3411, 3412 e 3413 del 3/12/2025, con riferimento alla mancata trasmissione dell'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione in Azienda provinciale trasporti (APT) spa, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, hanno precisato che l'attuale partecipazione diretta in APT spa è conseguenza della liquidazione di AMT Trasporti srl, che ha determinato l'assegnazione delle azioni di APT detenute da AMT, ai soci e quindi deriva dalla retrocessione, ai Comuni della ex Provincia di Trieste Soci, del pacchetto azionario detenuto dalla AMT Trasporti srl.

La Sezione prende atto di quanto comunicato.

2.3 Risultati della razionalizzazione periodica per l'anno 2022

Le tabelle che seguono evidenziano le decisioni (mantenimento/dismissione) prese dagli Enti locali in merito alle partecipazioni possedute, così come dedotte dalla lettura dei provvedimenti di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2022 trasmessi, aggiornate con le risultanze del Registro delle imprese.

²¹ L'articolo 5, comma 3 del TUSP prevede che l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta debba essere trasmesso anche alla Corte dei conti che delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e che qualora la Corte non si pronunci entro tale termine, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Tabella 3 - mantenimento e dismissione delle partecipazioni dirette

SOCIETA' direttamente partecipate	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o in liquidazione
PER AZIONI	512	495	17
A RESPONSABILITA' LIMITATA	82	77	5
CONSORTILI	45	40	5
COOPERATIVE	37	21	16
TOTALE	676	633	43

Fonte: dati desunti dai provvedimenti trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese a fine anno 2024. Dati elaborati dalla Sezione.

La gran parte delle partecipazioni dirette (512 su 676) afferisce alle società per azioni (75,74% del totale), seguite dalle società a responsabilità limitata (82 su 676, 12,13% del totale), dalle società consortili (45 su 676, 6,66% del totale) ed infine dalle società cooperative (37 su 676, 5,47% del totale).

Complessivamente, gli Enti locali hanno deciso di mantenere il 93,64% delle partecipazioni dirette possedute, per un totale di 633 partecipazioni su 676 complessive.

La decisione di dismettere ha invece riguardato il restante 6,36% delle partecipazioni dirette, corrispondente ad appena 43 partecipazioni su 676 complessive. Di queste 43 partecipazioni, solo per 7 la dismissione è stata decisa con il provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2022, mentre per 27 è stata decisa con provvedimenti precedenti. Le restanti 9 sono partecipazioni in società in liquidazione.

Permane ancora, nel provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2022 dei Comuni di Lusevera, Nimis e Taipana, la totale mancanza di informazioni sul protrarsi del procedimento di liquidazione in essere dal 28.12.2018 relativamente a Vetrina del territorio soc. coop.. La medesima carenza continua a riscontrarsi per il Comune di Remanzacco in merito alla dismissione di Cooperative Riunite di Ziracco e Remanzacco soc. coop. a r. l..

Anche con riferimento al 2022, dunque, si configura una certa lentezza nel portare a termine procedimenti di dismissione che, per quanto avviati, trovano difficoltà a perfezionarsi con la liquidazione e il pagamento della quota spettante. Analogamente, sono state rilevate procedure di liquidazione e/o scioglimento di società partecipate, avviate da tempo e non ancora concluse. La Sezione ribadisce, da un lato, la necessità che i processi di alienazione delle

partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che gli stessi si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi, dall'altro, la necessità di attuare un costante ed incisivo monitoraggio sui processi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, dirette ed indirette, al fine di accelerare le procedure di dismissione e/o scioglimento/liquidazione programmate.

Come meglio dettagliato nei paragrafi che seguono, le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società consortili continuano ad essere caratterizzate da percentuali di mantenimento sempre molto elevate e da conseguenti percentuali di dismissione sempre molto basse, mentre per le società cooperative le percentuali di mantenimento e di dismissione sono pressoché equivalenti.

Il più elevato numero di partecipazioni in società per azioni è registrato da Cafc spa (136 su 512) affidataria in house del servizio idrico integrato, da A & T 2000 spa (68 su 512) e Net spa (58 su 512) che si occupano della gestione integrata del ciclo dei rifiuti con modalità *in house providing*, e da Atap spa (50 su 512) che svolge attività nell'ambito dei trasporti pubblici. Degne di essere menzionate anche le partecipazioni in Gestione servizi mobilità spa (28 su 512), gestore globale dei servizi per la mobilità con affidamento diretto tramite il modulo *in house providing* della gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e dei servizi di manutenzione del verde pubblico, Ambiente servizi spa (27 su 512) e Gea spa (25 su 512), operanti nel campo della gestione integrata del ciclo dei rifiuti con modalità *in house providing*, Arriva Udine spa (25 su 512) e Azienda provinciale trasporti spa (31 su 512), che svolgono attività di trasporto pubblico, e Hydrogea spa (21 su 512) che si occupa della gestione del servizio idrico integrato con modalità *in house providing*.

La percentuale di mantenimento delle società per azioni è pari a 96,68% (495 partecipazioni su 512 complessive). L'aumento rispetto all'anno precedente del numero di partecipazioni in società per azioni (da 492 a 512) è stato determinato principalmente dalle nuove acquisizioni di partecipazioni in Cafc spa e in Azienda provinciale trasporti spa.

Delle partecipazioni mantenute in società per azioni, 2 sono in Udine esposizioni spa ²² che, in violazione dell'articolo 20, comma 2, lettera e) del TUSP ²³, presenta 4 risultati d'esercizio negativi su 5, anche se si è appreso che la società chiuderà il 2023 con un cospicuo utile e gli indicatori di rischio elaborati alla data del 31 dicembre 2022 non evidenziano il superamento delle soglie di allarme. I Comuni soci (Martignacco e Udine) hanno allegato una relazione relativa alle attività principali, quali gli interventi volti a riqualificare l'attività e conseguentemente a ritrovare l'economicità necessaria durante il 2023 con una profonda rivisitazione dell'attività svolta, nonché una serie di iniziative volte a rivedere anche i propri asset immobiliari.

Per converso la percentuale di dismissione in società per azioni registra valori contenuti pari a 3,32% corrispondenti a 17 partecipazioni, di cui 1 in una società in liquidazione (Banca popolare di Vicenza spa), 14 decise con provvedimenti precedenti e 2 relative ad Arriva Udine spa decise nel corso del 2022 da parte dei Comuni di Farra d'Isonzo e di Staranzano per mancanza di strategicità e funzionalità al perseguimento dell'attività dell'Ente.

Passando alle società a responsabilità limitata, il più elevato numero di partecipazioni afferisce alle società in house Isontina ambiente srl (28 su 82), che esercita attività inerenti ai servizi di natura ambientale, e ad Irisacqua srl (25 su 82), che eroga servizi relativi alla gestione del ciclo idrico integrato delle acque.

La percentuale di mantenimento è pari a 93,90% (77 partecipazioni su 82 complessive), mentre quella di dismissione a 6,10% e riguarda 5 partecipazioni, di cui 2 in società in liquidazione (Albergo diffuso foresta di Tarvisio srl e Multiservizi Azzanese s. u. a r. l.), 2 dismesse con provvedimenti precedenti e 1 (Ausa Multiservizi srl) dismessa nel 2022 dal Comune di Cervignano del Friuli perché il fatturato medio nell'ultimo triennio non è superiore a euro 1 milione.

Tra le partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento c'è quella del Comune di Udine in Udine mercati srl che non soddisfa il requisito di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) del TUSP in quanto il numero di amministratori (3) è superiore al numero di dipendenti (2) a

²² La denominazione precedente era Udine e Gorizia fiere spa.

²³ L'articolo 20, comma 2, lettera e) del TUSP prevede l'adozione del piano di razionalizzazione per le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

seguito della mancata sostituzione del direttore del mercato cessato per quiescenza dal 2022, la cui posizione funzionale, tuttora scoperta, è in attesa di essere riassegnata ad una nuova figura direttiva di futura individuazione.

Tra le società consortili, il più elevato numero di partecipazioni è registrato da Open leader soc. cons. a r. l. (17 su 45) e da Gruppo di azione locale del Carso soc. cons. a r. l. (12 su 45), entrambe gruppi di azione locale, la prima con lo scopo di favorire lo sviluppo socioeconomico delle attività del settore agricolo, agriturismo, turistico e artigianale e la seconda con lo scopo di promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali al fine di stimolare uno sviluppo socioeconomico durevole ed equilibrato dell'area omogenea del Carso anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti locali, regionali, nazionali ed europei. La percentuale di mantenimento in società consortili è pari a 88,89% (40 partecipazioni su 45 complessive). Delle partecipazioni mantenute in società consortili, 34 sono partecipazioni in società di cui all'articolo 4, comma 6 (gruppi di azione locale), alle quali, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano in seguito alla intervenuta integrazione normativa con legge n. 145 del 2018 dell'articolo 26 del TUSP con il comma 6 bis.

Vi è inoltre la partecipazione del Comune di Gorizia in Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia soc. cons. per azioni, che presenta un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti, un fatturato medio nell'ultimo triennio non superiore ad euro un milione e risultati d'esercizio sempre negativi.

Per la partecipazione in Ditedi distretto industriale delle tecnologie digitali soc. cons. a r. l., nonostante non sia soddisfatto il requisito del fatturato medio nell'ultimo triennio superiore ad euro un milione, i Comuni soci (Tavagnacco e Udine) hanno comunque deciso il mantenimento, evidenziando che tale criticità permane a causa delle caratteristiche strutturali ed operative della società e che ciò potrà trovare soluzione una volta messa a sistema con gli altri soggetti regionali che svolgono attività affini o complementari nell'ambito delle strategie regionali di futura elaborazione in materia di transizione digitale e sviluppo delle ict.

La percentuale di dismissione in società consortili è pari a 11,11% e riguarda 5 partecipazioni, di cui 1 è una partecipazione in una società in liquidazione (Carnia Welcome soc. cons. a r. l.)

e 4 sono partecipazioni per le quali era già stata decisa la dismissione con provvedimenti precedenti.

In merito alle società cooperative, più della metà conta un'unica partecipazione. Il più elevato numero di partecipazioni in società cooperative è invece registrato da Secab soc. coop. (6 su 37) che esercita l'attività relativa alla produzione e alla distribuzione dell'energia elettrica.

Rispetto al monitoraggio precedente, il numero di partecipazioni in società cooperative si riduce a seguito della cancellazione di Legno servizi soc. coop., passando da 46 a 37. La percentuale di mantenimento in società cooperative è pari a 56,76% (21 partecipazioni su 37 complessive). Di queste 21 partecipazioni, 9, precisamente quelle di Barcis in Albergo diffuso lago di Barcis-Dolomiti friulane soc. coop., di Cimolais, Claut, Erto e Casso in Albergo diffuso Valcellina e Val Vajont soc. coop., di Comeglians in Albergo diffuso Comeglians soc. coop. a r. l., di Cormons in Enoteca di Cormons soc. coop. agricola, di Forni di Sopra in Società cooperativa idroelettrica Forni di Sopra soc. coop. a r. l., di Paularo in Albergo diffuso Val d'Incarojo soc. coop., di Sauris in Albergo diffuso Sauris soc. coop. non sono, come ben evidenziato dagli Enti, in possesso di tutti i requisiti previsti dal TUSP. In particolare, è stato riscontrato un numero di amministratori, quasi sempre senza compenso, superiore al numero di dipendenti, in modo da garantire la rappresentatività degli interessi locali, e/o un fatturato medio nell'ultimo triennio non superiore a euro un milione. Le società interessate sono principalmente alberghi diffusi ²⁴ e gli Enti hanno deciso di mantenere la partecipazione in modo da non perdere il contributo regionale concesso.

La percentuale di dismissione in società cooperative è pari a 43,24% e riguarda 16 partecipazioni, di cui 5 in società in liquidazione (1 in Albergo diffuso altopiano di Lauco soc. coop. e 4 in Vetrina del territorio soc. coop.), 7 dismesse con provvedimenti precedenti e 4 (1 di Socchieve in Albergo diffuso Col Gentile soc. coop., 1 di Grimacco in Albergo diffuso Valli del Natisone soc. coop., 1 di Sutrio in Borgo Soandri soc. coop. a r. l., 1 di Cavazzo Carnico in Stalla sociale di Cavazzo Carnico soc. coop. a r. l.) dismesse nel 2022 in quanto il numero di amministratori è superiore al numero di dipendenti e/o il fatturato medio nel triennio

²⁴ L'"albergo diffuso" è nata dall'idea di utilizzo a fini turistici delle case vuote ristrutturate coi fondi del post terremoto del Friuli (1976).

precedente non è superiore ad euro un milione e/o perché non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Anche per il 2022 la Sezione ha rilevato la necessità che gli Enti motivino adeguatamente le ragioni del mantenimento della partecipazione societaria. In taluni casi, le giustificazioni addotte a sostegno della permanenza nelle società partecipate fanno prevalentemente riferimento a benefici di carattere generale o territoriale, ma non sono accompagnate da un'analisi economico-finanziaria che dimostri la convenienza o l'effettiva strategicità della partecipazione.

La motivazione puntuale è viepiù necessaria laddove vi siano condizioni non in linea con il TUSP che obbligano a adottare misure di razionalizzazione. In tali casi, l'amministrazione dovrebbe adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Si fa riferimento, in particolare, alle partecipazioni degli Enti nelle società di gestione degli alberghi diffusi²⁵ e alla partecipazione del Comune di Gorizia nella società Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta Soc. consortile per azioni.

Con riferimento alle società di gestione degli alberghi diffusi, si prende atto che la Regione Friuli Venezia Giulia, a suo tempo, aveva previsto come obbligatoria la partecipazione alla società di gestione dei Comuni nel cui ambito territoriale venivano realizzate le iniziative di albergo diffuso, tuttavia, si rileva che molte di tali società, ora ricadono in una o più delle ipotesi di cui all'art. 20 TUSP, perché prive di dipendenti o aventi un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Paluzza, Paularo) ovvero perché nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Comeglians, Erto e Casso, Paluzza, Paularo, Ravascletto, Sauris).

Per tali società, inoltre, emerge con forza la questione della sussistenza del vincolo di scopo di cui al citato art. 4 TUSP.

²⁵ L'"albergo diffuso" è nata dall'idea di utilizzo a fini turistici delle case vuote ristrutturate coi fondi del post terremoto del Friuli (1976).

Affermare che una determinata attività svolta da una società partecipata corrisponde ad un'attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o che è diretta alla produzione di un servizio di interesse generale, risulta poco significativo se tale affermazione non è corroborata da un'esauritiva indicazione dei motivi su cui, in concreto, si fonda tale affermazione e delle circostanze che giustificano la stretta inerenza dell'attività societaria alle finalità istituzionali dell'ente.

Come precisato da questa Sezione nella recentissima deliberazione n. FVG/70/2025/PAR, di cui si invita a tener conto nelle successive razionalizzazioni, *“Il riferimento alle “proprie finalità istituzionali” del vincolo di scopo pubblicistico espresso dall’art. 4, comma 1, del TUSP, determina, inoltre, una stretta inerenza dell’attività sociale al fine istituzionale dell’Amministrazione agente, non comportando un automatico sillogismo tra l’interesse potenzialmente avente rilevanza pubblica perseguito dalla società e le funzioni pubbliche dell’ente costituente o partecipante. Con riferimento al Comune, quindi, va tenuto in considerazione, quale criterio applicativo al fine dell’individuazione delle finalità istituzionali, l’art. 13 del D. Lgs. 267 del 2000 [...]*

La discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione in sede di revisione annuale delle partecipazioni, richiamata in precedenza al fine di valutare nel concreto la misura da intraprendere per il caso che la partecipata evidenzi una situazione di non adeguato rapporto numerico tra amministratori e dipendenti, rinviene quindi il proprio limite, in termini di legalità, anche nel rispetto dei vincoli di scopo e di finalità indicati rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2, dell’art. 4 del TUSP. L’analisi e le conseguenti valutazioni dell’ente, pertanto, non potranno prescindere dal rispetto di tali previsioni [...]”.

Il vincolo di scopo, dunque, pone limiti alla capacità generale delle amministrazioni pubbliche di costituire o acquisire partecipazioni in società di capitali, in ragione delle finalità perseguibili mediante le stesse, sicché, possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico, donde, sul punto sussiste un obbligo di motivazione rafforzata.

Su tale assunto diversi Comuni, come già evidenziato, hanno avviato la dismissione, rilevando che *“la società non presta servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune”* (Clauzetto) ovvero che la partecipazione societaria non rientra in alcune delle categorie di cui all'art. 4 TUSP (Tolmezzo), ovvero che *“in mancanza di interventi normativi che*

permettano il mantenimento della partecipazione va dichiarato come tale mantenimento non risulta essere conforme alle previsioni del D.Lgs. 175/2016.” (Socchieve). I Comuni di Lauco e Tarvisio hanno deliberato di proseguire il processo di dismissione/recesso e/o liquidazione della partecipazione societaria già decisa nel corso di precedenti revisioni. I Comuni di Paluzza, Ravascletto e Sauris, invece, hanno deliberato il mantenimento della partecipazione a seguito della possibilità per le Amministrazioni di derogare all’obbligo di dismissione prima, fino al 31 dicembre 2021²⁶, poi, anche per l’anno 2022²⁷, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2014 – 2016, precedente alla ricognizione straordinaria; per l’anno 2022 il triennio di riferimento è 2017-2019.

Con riferimento alla società di gestione dell’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia (ADA), l’Amministrazione comunale ha trasmesso alla Sezione la deliberazione del Consiglio Comunale di Gorizia n. 12/2023 con cui è stato approvato il piano industriale di risanamento della società per gli anni 2022-2026 e contestualmente la partecipazione di SDAG (Stazioni Doganali Autoportuali di Gorizia) Spa, società *in house* del Comune di Gorizia, al capitale sociale di ADA. La deliberazione dà conto che *“il Piano di risanamento approvato nel 2019 non ha raggiunto l’equilibrio finanziario ipotizzato né l’equilibrio economico che era stato previsto per il 2022; tutto ciò principalmente a causa da un lato della pandemia da COVID-19 che avrebbe rallentato l’esecuzione dei lavori e dall’altro del contenzioso promosso dal MIBACT contro ENAC, durato dal 2020 fino a fine marzo 2022, che aveva attribuito la qualità di bene culturale anche alle piste della aviosuperficie alle recinzioni e le aree non edificate”*.

La Corte dei conti si riserva di valutare la coerenza del Piano di risanamento 2022-2026 e di verificarne in concreto l’andamento, al fine del superamento dei presupposti non in linea con il TUSP, nei successivi provvedimenti di razionalizzazione, anche con riferimento alla sussistenza della stretta necessità della partecipazione.

In sede di contraddittorio il Comune di Gorizia ha provveduto a trasmettere la relazione del 18/7/2024, depositata agli atti della Procura regionale della Corte, in esito all’istruttoria afferente alla partecipazione dell’Ente nella citata società.

²⁶ Comma 5 bis, inserito dall’art. 1 c. 723 della Legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 30.12.2018).

²⁷ Comma 5 ter, inserito dall’art. 16, c. 3 bis del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni, dalla legge 106/2021.

La Corte prende atto e, come già indicato, si riserva di approfondire le diverse tematiche emerse nei prossimi provvedimenti di razionalizzazione.

Come sottolineato dalla Sezione Autonomie *“È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*

Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità.” (19/SEZAUT/2017/INPR cit.) e per le partecipazioni indirette. A tal proposito, si ricorda la definizione di “partecipazione indiretta” contenuta all'art. 2, comma 1, lett. g), del TUSP, secondo cui deve intendersi come tale la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi da essa controllati.

Conclusivamente, la Sezione richiama gli Enti a procedere, in relazione ad ogni singola partecipata, diretta e indiretta, alla puntuale verifica della sussistenza dei parametri normativamente previsti e rinnova l'invito a motivare adeguatamente le ragioni del mantenimento della partecipazione societaria, dando conto della valutazione economica, ma fornendo anche adeguata evidenza dell'effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dal TUSP in termini di stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Nelle quattro tabelle che seguono vengono evidenziate le partecipazioni dirette in società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili e società cooperative rilevate in occasione dei monitoraggi unitamente alla denominazione degli Enti con partecipazione nella società e alle decisioni (mantenimento/dismissione) prese nel provvedimento di razionalizzazione al 31 dicembre 2022 aggiornate con le risultanze del Registro delle imprese.

Tabella 4 – partecipazioni in società per azioni direttamente partecipate

SOCIETA' PER AZIONI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione diretta nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
1	A & T 2000 SPA	organizzazione della gestione, della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani		Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Basiliano, Bertolo, Bordano, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Cavazzo Carnico, Cervento, Codroipo, Comeglians, Comunità collinare del Friuli, Corno di Rosazzo, Dogna, Enemonzo, Faedis, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Lestizza, Lusevera, Magnano in Riviera, Martignacco, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Nimis, Ovaro, Pagnacco, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Premariacco, Preone, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resiutta, Rigolato, Rivignano Teor, San Dorligo della Valle, San Giovanni al Natisone, Sappada, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrio, Taipana, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Ligosullo, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio	68	68	
	ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA	raccolta, trattamento e fornitura di acqua - acquedotto	cancellata in data 11.12.2014 per fusione mediante costituzione di nuova società (LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA)				
	ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO SPA	gestione e amministrazione del patrimonio immobiliare, delle reti, degli impianti	cancellata in data 17.1.2017 per fusione mediante incorporazione in LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA				
2	ACQUEDOTTO DEL CARSO SPA	distribuzione acqua potabile		Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico	3	3	
3	ACQUEDOTTO POIANA SPA	captazione, trattamento e distribuzione acqua potabile		Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Trivignano Udinese	12	12	
	AGENZIA PER LA MOBILITA' TERRITORIALE SPA - AMT SPA	gestione parcheggi	cancellata in data 27.12.2022				
4	AMBIENTE SERVIZI SPA	raccolta di rifiuti solidi non pericolosi		Arba, Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Lignano Sabbiadoro, Morsano al Tagliamento, Pasiano di	27	27	

SOCIETA' PER AZIONI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione diretta nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
				Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Valvasone Arzene, Zoppola			
	AMGA AZIENDA MULTISERVIZI SPA	gas, illuminazione pubblica, semafori	cancellata in data 30.6.2014 per fusione mediante incorporazione in HERA SPA				
5	ARRIVA UDINE SPA	trasporto su strada	l'Assemblea dei soci ha approvato il cambio di denominazione con deliberazione del 29.9.2020 - prima la denominazione era Autoservizi fvg spa - saf	Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Udine, Villesse	25	21	4
6	ASCO HOLDING SPA	assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni, dei servizi di rete		Pravisdomini	1	1	
7	ATAP SPA	trasporto su strada		Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montebelluna, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone Arzene, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola	50	44	6

SOCIETA' PER AZIONI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione diretta nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
8	AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	trasporto pubblico		Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Duino Aurisina, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Monrupino, Moraro, Mossa, Muggia, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Dorligo della Valle, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Staranzano, Trieste, Turriaco, Villesse	31	31	
9	BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA	attività bancaria	<u>liquidazione coatta amministrativa</u> <u>19.7.2017</u> disposta con d.m. 185 del 25.6.2017 - la trasformazione in spa è stata deliberata in data 5.3.2016	Udine	1		1
	BIC INCUBATORI FVG SPA	promozione nascita e sviluppo imprese	non più partecipata da Enti locali				
10	BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	allestimento, conservazione, messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali concernenti la distribuzione di gas naturale		Sappada	1	1	
11	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	raccolta, trattamento e fornitura di acqua		Sappada	1	1	
	BLUENERGY GROUP SPA	gas	non più partecipata da Enti locali				
12	CAFC SPA	gestione, esercizio e costruzione di adduttrici per la distribuzione dell'acqua potabile, somministrazione di acqua potabile		Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cervicento, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Comunità di montagna della Carnia, Comunità di montagna del Gemonese, Corno di Rosazzo,	136	135	1

SOCIETA' PER AZIONI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione diretta nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
				Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimaeco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenico, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sappada, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Treppo Ligosullo, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Visco, Zuglio			
	CAIBT PATRIMONIO SPA	gestione e amministrazione patrimonio immobiliare, reti, impianti	cancellata in data 17.1.2017 per fusione mediante incorporazione in altra società				
	CAIBT SPA	acqua	cancellata in data 11.12.2014 per fusione mediante costituzione di nuova società (LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA)				
	CARNIACQUE SPA	acqua, fogne	cancellata in data 28.12.2016 per fusione mediante incorporazione in CAFC SPA				

SOCIETA' PER AZIONI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione diretta nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
	CONSORZIO AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA	ammodernamento, potenziamento, gestione aeroporto	cancellata in data 23.12.2013				
	CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA	depurazione acque	cancellata in data 30.11.2010 per fusione mediante incorporazione in CAFC SPA				
	CSR BASSA FRIULANA SPA	rifiuti solidi urbani	cancellata in data 1.9.2011 per fusione mediante incorporazione in NET SPA				
13	ESATTO SPA	produzione di servizi inerenti le attività di gestione delle entrate comunali		Trieste	1	1	
	EXE SPA	trattamento e smaltimento rifiuti	non più partecipata da Enti locali				
14	FARMACIE COMUNALI FVG SPA	farmacia		Brugnera, Chions, Maniago, Porcia	4	4	
	FIERA TRIESTE SPA	organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche	cancellata in data 7.9.2020				
15	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	rifiuti, pulizia strade		Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno Montereale Valcellina, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro	25	24	1
	GENERALI SPA		è società quotata				
	GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA SPA	gestione immobili e patrimonio Regione	cancellata in data 12.1.2017				
16	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	gestione aree sosta, realizzazione parcheggi		Aquileia, Aviano, Azzano Decimo, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Codroipo, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Marano Lagunare, Morsano al Tagliamento, Mortegliano, Porcia, Pordenone, Povoletto, Pravisdomini, Roveredo in Piano, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Tramonti di Sopra, Valvasone Arzene, Zoppola	28	28	

SOCIETA' PER AZIONI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione diretta nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
17	GIT GRADO IMPIANTI TURISTICI SPA	organizzazione, coordinamento, gestione, promozione di iniziative e di attività economiche connesse al turismo		Grado	1	1	
	HERA SPA	multiutility operante nei settori ambiente, energia e idrico	nasce nel 2002 e rappresenta la prima esperienza nazionale di aggregazione di aziende municipalizzate - è società quotata				
18	HYDROGEA SPA	servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione)	costituita in data 22.12.2010	Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vito d'Asio	21	20	1
19	INTERPORTO CENTRO INGROSSO DI PORDENONE SPA	gestione di centri di movimentazione merci		Pordenone	1		1
20	INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA	gestione di centri di movimentazione merci		Cervignano del Friuli	1	1	
21	INTERPORTO DI TRIESTE SPA	gestione di infrastrutture autoportuali, retroportuali, intermodali, doganali	prima del 11.6.2015 la denominazione era TERMINAL INTERMODALE DI TRIESTE-FERNETTI SPA	Monrupino, Trieste	2	2	
	INTESA SAN PAOLO SPA	banca	non più partecipata da Enti locali				
	IRIS ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI SPA	attività delle holding impegnate nell'attività gestionale	cancellata in data 17.12.2019				

SOCIETA' PER AZIONI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione diretta nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	raccolta, trattamento e fornitura di acqua - acquedotto	costituita in data 11.12.2014 per fusione tra Caibt Spa e Acque del Basso Livenza Spa - ha emesso strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati (segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana)				
	MARINA DI MONFALCONE TERME ROMANE SPA	lavori di completamento di edifici	cancellata in data 1.4.2015				
22	NET SPA	gestione dei servizi di igiene urbana e ambientale		Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Bicinico, Buja, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Comunità di montagna della Carnia, Drenchia, Faedis, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Grimacco, Latisana, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Muggia, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Precenico, Prepotto, Pulfero, Resia, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Savogna, Stregna, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Visco	58	57	1
23	PORDENONE FIERE SPA	organizzazione di manifestazioni fieristiche		Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola	7	7	
	PRAMOLLO SPA	promozione, costruzione, ..., di qualsiasi impianto nel settore turistico	cancellata in data 24.9.2009				
24	SISTEMA SOSTA E MOBILITA' SPA	gestione parcheggio		Cividale del Friuli, Tarvisio, Udine	3	2	1
25	SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE - SAAV	gestione e esercizio autostrade		Gorizia	1	1	

SOCIETA' PER AZIONI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione diretta nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
	SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI "ALEMAGNA" SPA	promozione, costruzione, esercizio autostrada Ve-Monaco	cancellata in data 16.5.2014				
26	STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA	gestione, manutenzione ed esercizio del complesso infrastrutturale autoportuale e confinario del Comune di Gorizia		Gorizia	1	1	
	STU MAKO' SPA	trasformazione e realizzazione di aree urbane e viabili compreso il miglioramento delle dotazioni e delle infrastrutture relative alla mobilità	cancellata in data 11.4.2024				
	TARVISIO 2000 SPA	interventi di valorizzazione, riqualificazione e ristrutturazione di aree urbane	cancellata in data 20.1.2016				
	TISANA SHARIF SPA	locazione di immobili propri	dal 6.12.2016 la denominazione è TISANA SHARIF SAS				
27	UDINE ESPOSIZIONI SPA	organizzazione di fiere e convegni	la denominazione precedente era UDINE E GORIZIA FIERE SPA	Martignacco, Udine	2	2	
	UDINE SERVIZI SPA	gestione della partecipazione in un'impresa di produzione	cancellata in data 13.12.2013				
TOTALE					512	495	17

Fonte: dati desunti dai provvedimenti trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese a fine anno 2024. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 5 – partecipazioni in società a responsabilità limitata direttamente partecipate

	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA direttamente partecipate	oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione diretta nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
	ACEGAS APS HOLDING SRL	acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni	cancellata in data 18.12.2012 per fusione mediante incorporazione in HERA SPA				
	ACQUE MINERALI ALPE ADRIA FONTE DI MUSI SRL	sfruttamento e commercializzazione acque minerali	cancellata in data 31.12.2014				
	AJARNET SRL	studio e ricerca tecnologie telematiche	trasformata da spa a srl in data 8.6.2010 - cancellata in data 4.12.2013				
1	ALBERGO DIFFUSO FORESTA DI TARVISIO SRL	gestione albergo diffuso	<u>scioglimento da 18.7.2019</u>	Tarvisio	1		1
	AMT TRASPORTI SRL	trasporto e mobilità	cancellata in data 22.12.2023				
2	AUSA MULTISERVIZI SRL	gas metano		Cervignano del Friuli	1		1
3	AUSA SERVIZI SALUTE SRL	farmacia		Cervignano del Friuli	1	1	
	CENTRO MEDICO UNIVERSITA' CASTRENSE SRL	poliambulatorio medico	non più partecipata da Enti locali				
	ENERGYMONT SRL	manutenzione, gestione e controllo di impianti di produzione di energia idroelettrica	cancellata in data 20.12.2011				
4	ESCO MONTAGNA FVG SRL	produzione, distribuzione, vendita delle energie perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico	variazione di forma giuridica a far data dal 22.8.2016 (da spa a srl)	Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Cercivento, Comeglians, Comunità di montagna della Carnia, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Ravascletto, Sauris, Socchieve, Treppo Ligosullo, Verzegnis	16	14	2
5	FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO SRL	attività di farmacia		Azzano Decimo	1	1	
6	FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO SRL	farmacia		Tavagnacco	1	1	
	FRIULENERGIE SRL	produzione e vendita di energia generata da fonti rinnovabili	prima del 5.8.2008 la denominazione era CAFC ENERGIA SRL - cancellata in data 23.12.2013 per fusione in CAFC SPA				

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione diretta nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
7	IRISACQUA SRL	gestione integrata delle risorse idriche		Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse	25	25	
8	ISONTINA AMBIENTE SRL	raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani	costituita in data 27.12.2010	Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Duino Aurisina, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Monrupino, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Staranzano, Turriaco, Villesse	28	28	
	LA TISANA POWER SRL	produzione di energia elettrica	cancellata in data 3.12.2021				
9	LIVENZA SERVIZI MOBILITA' SRL	gestione aree di sosta, realizzazione parcheggi		Brugnera, Polcenigo, Sacile	3	3	
	MISTRAL FVG SRL	raccolta, trasporto residui solidi e liquidi	non più partecipata da Enti locali				
10	MTF SRL	raccolta, smaltimento, trattamento e riciclaggio di rifiuti		Lignano Sabbiadoro	1	1	
11	MULTISERVIZI AZZANESE S.U. A R.L.	gas	<u>liquidazione da 4.11.2013</u>	Azzano Decimo	1		1
	PARCO ARCHEOLOGICO DEI CASTELLI SRL	recupero beni archeologici locali	cancellata in data 21.1.2014				
	PERL'A SRL	ciclo integrato rifiuti	cancellata in data 16.1.2012				
	POLDO SRL	ricerca sorgenti di acqua minerale e sfruttamento	cancellata in data 13.11.2018				
	PROMOGOLF ALPE ADRIA SRL	gestione campi da golf e promozione turistica	cancellata in data 3.12.2021				
	RESIDENCE STATI UNITI D'AMERICA SRL	gestione servizi pubblici di casa di riposo per anziani	cancellata in data 18.6.2021				

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione diretta nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
12	SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO SRL	gestione della sosta		Lignano Sabbiadoro	1	1	
	SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI E DIMOSTRATIVE SRL - SAASD SRL	ricerca, sperimentazione e attività dimostrativa nel settore agroambientale	cancellata in data 20.3.2013				
	SISTEMA AMBIENTE RETI SRL	gestione integrata risorse idriche	cancellata in data 23.12.2014				
	SISTEMA AMBIENTE SRL	gestione acquedotto	cancellata in data 15.12.2017 per fusione mediante incorporazione in Livenza Tagliamento Acque spa				
13	SOCIALTEAM SRL	gestione globale del servizio socio-assistenziale-sanitario residenziale svolto dalle a.s.p. presso le unità locali		Grado	1	1	
	SOCIETA' PER LA GESTIONE IMPIANTO ALTO TAGLIAMENTO SRL	gestione impianto di depurazione	cancellata in data 6.6.2011				
	TCD TRIESTECITTA' DIGITALE SRL	progettazione, realizzazione, sviluppo sito portale telematico della città di Trieste	non più partecipata da Enti locali				
	UCIT SRL	controlli diretti ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia	non più partecipata da Enti locali				
14	UDINE MERCATI SRL	gestioni di mercati all'ingrosso	variazione di forma giuridica dal 15.2.2016 (da spa a srl)	Udine	1	1	
TOTALE					82	77	5

Fonte: dati desunti dai provvedimenti trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese a fine anno 2024. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 6 – partecipazioni in società consortili direttamente partecipate

SOCIETA' CONSORTILI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
1	AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA SOC. CONS. PER AZIONI	gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale	variazione di forma giuridica a decorrere dal 31.12.2013 (da spa a soc. cons. per azioni)	Gorizia	1	1	
	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL COLTELLO SOC. CONS. A R. L.	tutela e promozione prodotti e marchi del distretto del coltello	cancellata in data 19.12.2019				
	ARENGO CONSORZIO PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLE VALLI DEL NATISONE E CIVIDALE SOC. CONS. A R. L.	promozione settore turistico	cancellata in data 31.12.2012				
2	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R. L.	centrale di committenza ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016		Reana del Rojale	1		1
3	CARNIA WELCOME SOC. CONS. A R. L.	servizi di consulenza, coordinamento e promozione nel settore turistico	<u>liquidazione da 18.7.2017</u>	Comunità montana della Carnia	1		1
	CLUSTER AGRO-ALIMENTARE FVG SOC. CONS. A R. L.	attività di promozione tramite vari progetti dello sviluppo della comunità distrettuale intesa come attività di servizi alle imprese	prima del 3.8.2017 la denominazione era PARCO AGRO-ALIMENTARE DI SAN DANIELE SOC. CONS. A R. L. - non più partecipata da Enti locali				

SOCIETA' CONSORTILI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
	CLUSTER ARREDO E SISTEMA CASA SRL CONSORTILE	attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale a supporto dei processi innovativi delle imprese, dei cluster, dei distretti, ...	prima del 5.10.2016 la denominazione era AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI E CLUSTER SRL CONSORTILE - non più partecipata da Enti locali				
	COLLIO SERVICE SRL	promozione avvio di nuove iniziative economiche e valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori montani della Comunità montana del Collio stimolando la collaborazione tra eell e imprenditoria privata	cancellata in data 23.5.2018				
	COMET SOC. CONS. A R. L.	promozione dello sviluppo della comunità distrettuale intesa come attività di servizi alle imprese	prima del 16.4.2009 la denominazione era CO.MEC DISTRETTO DELLA COMPONENTISTICA E DELLA MECCANICA SOC. CONS. A R. L. - non più partecipata da Enti locali				
4	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO, DI SELLA NEVEA E DEL PASSO PRAMOLLO SOC. CONS. A R. L.	realizzazione di iniziative promozionali pubblicitarie e di valorizzazione delle strutture commerciali e ricettive del tarvisiano e di Sella Nevea		Chiusaforte, Tarvisio	2	1	1
	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI ALTO FRIULI SOC. CONS. A R. L.	promozione turistica	cosetur - cancellata in data 14.10.2021				

SOCIETA' CONSORTILI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI DELLA CARNIA CENTRALE	promozione e organizzazione di iniziative tese a valorizzare le località nelle componenti culturali, turistiche e economiche	cancellata in data 26.11.2012				
	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI FORNI DI SOPRA SOC. CONS. A R. L.	gestione impianti, strutture e infrastrutture turistiche	cancellata in data 28.12.2018				
	DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA SOC. CONS. A R. L.	organizzazione di servizi volti allo sviluppo e all'innovazione delle imprese in armonia con le linee di politica industriale della regione FVG	cancellata in data 18.11.2019				
5	DITEDI DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI SOC. CONS. A R. L.	gestione, coordinamento e promozione delle attività del distretto delle tecnologie digitali	costituita in data 12.2.2009	Tavagnacco, Udine	2	2	
6	EUROLEADER SOC. CONS. A R. L.	attuazione di iniziative di sviluppo locale, prevalentemente di tipo partecipativo, in ambito economico, culturale e sociale in genere a favore del territorio carnico	GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)	Comunità di montagna della Carnia	1	1	
7	FRIULI INNOVAZIONE SOC. CONS. A R. L.	attività di supporto alla ricerca industriale e applicata, di sviluppo sperimentale, e di diffusione dei risultati di ricerca anche mediante la formazione, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie	costituita per trasformazione del consorzio in data 6.12.2012 - prima del 19.10.2020 la denominazione era FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO SOC. CONS. A R. L.	Udine	1	1	

SOCIETA' CONSORTILI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
8	GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO SOC. CONS. A R. L.	promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali al fine di stimolare lo sviluppo durevole ed equilibrato dell'area omogenea del Carso	GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)	Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Monrupino, Muggia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Trieste	12	12	
	ISONTINA SVILUPPO SOC. CONS. A R. L.	promuovere e gestire iniziative per il rilancio industriale e occupazionale di Gorizia	cancellata in data 31.5.2016				
9	LEADER CONSULTING SOC. CONS. A R. L.	servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale e servizi di programmazione e sviluppo a favore di soggetti pubblici e privati		Magnifica comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio, Comunità di montagna delle Prealpi friulane orientali	2		2
10	LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SOC. CONS. PER AZIONI	gestione di attività economiche e turistiche di interesse del territorio		Lignano Sabbiadoro	1	1	
11	MONTAGNA LEADER SOC. CONS. A R. L.	disbrigo pratiche amministrative di stesura, attuazione e sviluppo di programmi di sostegno economico finanziati dalla unione europea	GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)	Maniago, Magnifica comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio, Comunità di montagna delle Prealpi friulane orientali	3	3	
12	OPEN LEADER SOC. CONS. A R. L.	promozione di attività nei settori agricolo, agriturismo, turistico, artigianale di servizi e delle attività produttive in genere	GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)	Artegna, Bordano, Chiusaforte, Comunità di montagna del Gemonese, Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzona	17	17	
	PIANCAVALLO DOLOMITI FRIULANE SOC. CONS. A R. L.	servizi di organizzazione, coordinamento e promozione economico turistici nel FVG	cancellata in data 15.12.2016				

SOCIETA' CONSORTILI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
	POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOC. CONS. PER AZIONI	organizzazione e promozione dell'attività di ricerca tecnologica	non più partecipata da Enti locali				
	PORTA DELLA CARNIA SOC. CONS. A R. L.	organizzazione di eventi e manifestazioni di rilevanza turistica	cancellata il 3.2.2010				
	RES TIPICA IN COMUNE SOC. CONS. A R. L.	sviluppo e gestione di servizi on line per conto dell'associazione della città del vino ed i Comuni aderenti	cancellata in data 7.5.2019				
	SOCIETA' AGRICOLTURA SERVIZI SOC. CONS. A R. L. - SAS SOC. CONS. A R. L.	assistenza tecnica alle aziende viticole e olivicole	cancellata in data 29.11.2011				
	SV.IM CONSORTIUM CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE SOC. CONS. PER AZIONI	promozione e gestione di attività di ricerca di finanziamenti per lo sviluppo industriale e per la formazione professionale, prestazione di servizi di consulenza ed organizzazione nella gestione delle risorse umane e della gestione finanziaria d'impresa	costituita in data 13.2.2009, liquidazione da 23.1.2014, fallimento da 14.4.2017 - non più partecipata da Enti locali				
13	TORRE NATISONE GAL SOC. CONS. A R. L.	promozione di attività nei settori agricolo, agriturismo, turistico	GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)	Comunità di montagna del Natisone e Torre	1	1	
	TRIESTE COFFEE CLUSTER SOC. CONS. A R. L.	servizio per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole e medie imprese del comparto del caffè	cancellata in data 16.5.2019				
TOTALE					45	40	5

Fonte: dati desunti dai provvedimenti trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese a fine anno 2024. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 7 – partecipazioni in società cooperative direttamente partecipate

SOCIETA' COOPERATIVE direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
1	ALBERGO DIFFUSO ALTOPIANO DI LAUCO SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	<u>liquidazione coatta amministrativa</u> <u>6.2.2019 - stato di insolvenza</u> <u>29.6.2023</u>	Lauco	1		1
2	ALBERGO DIFFUSO CLAUZETTO SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	costituita in data 8.4.2015	Clauzetto	1		1
3	ALBERGO DIFFUSO COL GENTILE SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	costituita in data 26.9.2014	Socchieve	1		1
4	ALBERGO DIFFUSO COMEGLIANS SOC. COOP. A R. L.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate		Comeglians, Ravascletto	2	1	1
5	ALBERGO DIFFUSO LAGO DI BARCIS - DOLOMITI FRIULANE SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	costituita in data 9.12.2013	Barcis	1	1	
	ALBERGO DIFFUSO PALUZZA SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	cancellata in data 15.4.2011				
6	ALBERGO DIFFUSO SAURIS SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate		Sauris	1	1	
7	ALBERGO DIFFUSO TOLMEZZO SOC. COOP. A R. L.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	costituita in data 16.5.2014	Tolmezzo	1		1
8	ALBERGO DIFFUSO VAL D'INCAROJO SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate		Paularo	1	1	
9	ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate		Cimolais, Claut, Erto e Casso	3	3	

SOCIETA' COOPERATIVE direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
10	ALBERGO DIFFUSO VALLI DEL NATISONE SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate		Drenchia, Grimacco, Stregna	3	2	1
	ALBERGO DIFFUSO VALMEDUNA E VAL D'ARZINO SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	prima del 29.4.2015 la denominazione era ALBERGO DIFFUSO VAL MEDUNA, VAL COSA E VAL D'ARZINO SOC. COOP. - cancellata in data 17.6.2022				
	BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	raccolta risparmio e esercizio credito	non più partecipata da Enti locali				
11	BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZIONI	raccolta del risparmio e esercizio del credito, servizio di collegamento tra imprese sociali		Cormons, San Vito al Tagliamento, Udine	3	3	
12	BORGO SOANDRI SOC. COOP. A R. L.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate		Sutrio	1		1
	CANTINA DI RAUSCEDO SOC. COOP. AGRICOLA	raccolta di uva, trasformazione e commercializzazione del vino prodotto	non più partecipata da Enti locali				
	CASEIFICIO COOPERATIVO VAL DEGANO SOC. COOP. AGRICOLA	raccolta latte, trasformazione e vendita prodotti derivati	cancellata in data 28.1.2020				
13	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE SOC. COOP. SOCIALE	formazione professionale culturale	civiform	Cividale del Friuli	1	1	
	CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC. COOP.	commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti per l'agricoltura, la zootecnia, l'industria, l'artigianato, il commercio, ...	non più partecipata da Enti locali				

SOCIETA' COOPERATIVE direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
	CONSORZIO PRODOTTI DELLA MONTAGNA FVG SOC. COOP.	dal 26.3.2012 affitto ramo d'azienda propria	non più partecipata da Enti locali				
	COOPERATIVA AGRICOLTORI VALCANALE SOC. COOP. AGRICOLA	raccolta, lavorazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dalle produzioni agricole, zootecniche, ...	non più partecipata da Enti locali				
14	COOPERATIVE RIUNITE DI ZIRACCO E REMANZACCO SOC. COOP. A R. L.	acquisto e vendita di generi alimentari, concimi, sementi		Remanzacco	1		1
	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SOC. COOP.	cultura (teatro, danza, musica, ...)	non più partecipata da Enti locali				
	ENOTECA DI BUTTRIO SOC. COOP. AGRICOLA	raccolta e vendita di prodotti vitivinicoli	cancellata in data 28.12.2015				
15	ENOTECA DI CORMONS SOC. COOP. AGRICOLA	conferimento e commercializzazione di prodotti della vinificazione dei soci, esposizione di vini tipici e pregiati dei soci, gestione punti vendita e ristorazione		Cormons	1	1	
	FORNO RURALE COMUNALE DI REMANZACCO SOC. COOP.	confezione e commercio di tutti i prodotti della panetteria	cancellata in data 22.6.2016				
	GRANAIO FRIULIANO SOC. COOP. AGRICOLA	essicazione, trasformazione o lavorazione di prodotti agricoli	nasce in data 12.4.2022 dalla fusione mediante incorporazione di Cooperativa morenica cereali soc. coop. agricola in Cerealicola Vieris soc. coop. agricola - non più partecipata da Enti locali				

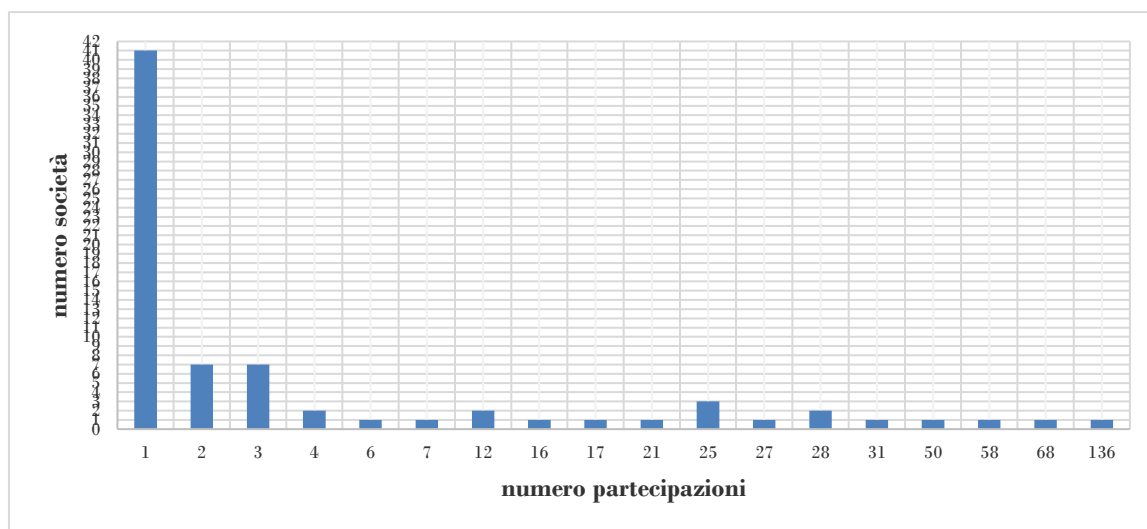
SOCIETA' COOPERATIVE direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
	LA BUONA TERRA SOC. COOP. A R. L.	attività agricola, raccolta e commercializzazione all'ingrosso di cereali e leguminose	cancellata in data 1.7.2014 per trasferimento in altra provincia				
	LAGUNA D'ORO SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	costituita in data 12.4.2010 e cancellata in data 28.1.2020				
16	LA MARMOTE ALBERGO DIFFUSO DI PALUZZA SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	costituita in data 1.7.2014	Paluzza	1		1
	LATTERIA SOCIALE DI CIVIDALE E VALLI DEL NATISONE SOC. COOP. AGRICOLA	produzione dei derivati del latte, formaggi, mediante raccolta e trasformazione del latte conferito dai soci	non più partecipata da Enti locali				
	LE ANGUANE SOC. COOP.	valorizzare le tradizioni montane del territorio montano e pedemontano	cancellata in data 17.1.2017				
	LEGNO SERVIZI SOC. COOP.	commercio all'ingrosso di legnami	cancellata in data 11.6.2024				
	PANCOOP SOC. COOP. DI COMUNITA'	continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali, professionali	prima del 25.8.2016 la denominazione era PANIFICIO COOPERATIVO ALTO BUT SOC. COOP. A R. L. - non più partecipata da Enti locali				
	PROMO CORMONS COLLIO SOC. COOP. A R. L.	promozione del territorio	cancellata in data 22.11.2010				
17	SECAB SOC. COOP.	energia elettrica		Cercivento, Paluzza, Ravascletto, Sutrio, Treppo Ligosullo, Comunità di montagna della Carnia	6	6	
	SISTEMA AGRIEXPORT FRIULI ITALIA SOC. COOP.	favorire la presenza all'estero dei prodotti agroalimentari tipici	cancellata in data 21.1.2016				

	SOCIETA' COOPERATIVE direttamente partecipate	oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
18	SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA SOC. COOP. A R. L.	produzione e vendita di energia elettrica per forza motrice e illuminazione		Forni di Sopra	1	1	
19	STALLA SOCIALE DI CAVAZZO CARNICO SOC. COOP. A R. L.	produzione agricola, gestione di stalle e allevamento		Cavazzo Carnico	1		1
20	VAL DEGANO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP. A R. L.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate		Ovaro, Raveo	2		2
21	VETRINA DEL TERRITORIO SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	liquidazione da <u>28.12.2018</u>	Attimis, Lusevera, Nimis, Taipana	4		4
TOTALE					37	21	16

Fonte: dati desunti dai provvedimenti trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese a fine anno 2024. Dati elaborati dalla Sezione.

Il grafico che segue mette invece ben in evidenza come sono distribuite le 676 partecipazioni tra le 75 società direttamente partecipate.

Figura 1 – distribuzione del numero di società direttamente partecipate in base al numero di partecipazioni



Dunque, le società direttamente partecipate da un unico Ente locale sono ben 41 (su 75 complessive), mentre la società maggiormente partecipata, Cafc spa, che gestisce il servizio idrico integrato, conta ben 136 (su 676 complessive) partecipazioni.

Per concludere si evidenziano le partecipazioni indirette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del TUSP ²⁸ rilevate in occasione del presente monitoraggio e aggiornate con le risultanze del Registro delle imprese.

Tabella 8 – società con partecipazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del TUSP

SOCIETA' CON PARTECIPAZIONI	PARTECIPAZIONI INDIRETTE			
AMBIENTE SERVIZI SPA	MTF SRL (99%)	ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L. (99,66%)		
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	RENAZ SRL (20%)	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL (15%)	VALMONTINA SRL (25%)	FORZE IDRAULICHE ALTO CADORE SRL (16%)
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	LA DOLOMITI AMBIENTE SPA (7,61%)	BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA (0,13%)	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL (16%)	VIVERACQUA SOC. CONS. A R. L. (4,82%)
CAFC SPA	ACQUEDOTTO POIANA (51,00%)			
NET SPA	ECO SINERGIE SOC. CONS. A R.L. (0,34%)	EXE SPA in liq. (24,42%)		
STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA	AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA SOC. CONS. A R. L. (2%)	LOG SYSTEM SOC. CONS. A R. L. in liq. (1%)		
SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO SRL	LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SOC. CONS. A R. L. (0,1%)			

Fonte: dati desunti dai provvedimenti trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese a fine anno 2024. Dati elaborati dalla Sezione.

La tabella che segue riporta invece le decisioni (mantenimento/dismissione) prese dagli Enti locali nel monitoraggio oggetto della presente relazione in merito appunto alle partecipazioni indirette.

²⁸ L'articolo 2, comma 1, lettera g) del TUSP definisce "partecipazione indiretta" la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Tabella 9 – partecipazioni indirette ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g) del TUSP

PARTECIPAZIONI INDIRETTE		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione indiretta nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in liquidazione
1	ACQUEDOTTO POIANA SPA	captazione, trattamento e distribuzione acqua potabile		Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquilaia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cervineto, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Comunità di montagna della Carnia, Comunità di montagna del Gemonese, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauro, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenico, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sappada, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Treppo Ligosullo, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Visco, Zuglio	136	135	1

PARTECIPAZIONI INDIRETTE		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione indiretta nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in liquidazione
2	AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA SOC. CONS. A R. L.	gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale	variazione di forma giuridica a decorrere dal 31.12.2013 (da spa a soc. cons. per azioni)	Gorizia	1	1	
3	BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	gas		Sappada	1	1	
4	ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	rifiuti		Aiello del Friuli, Aquileia, Arba, Attimis, Azzano Decimo, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Brugnera, Buja, Campolongo Tapogliano, Carlino, Casarsa della Delizia, Cassacco, Castelnovo del Friuli, Castions di Strada, Cavasso Nuovo, Cervignano del Friuli, Chions, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Comunità di montagna della Carnia, Cordovado, Drenchia, Faedis, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Fontanafredda, Gonars, Grimacco, Latisana, Lignano Sabbadoro, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Morsano al Tagliamento, Muggia, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Pcenia, Pontebba, Polcenigo, Porcia, Porpetto, Povoletto, Pravisdomini, Precenico, Prepotto, Pulfero, Resia, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, San Leonardo, San Martino al Tagliamento, San Pietro al Natisone, San Vito al Tagliamento, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Savogna, Sesto al Regghena, Spilimbergo, Stregna, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Travesio, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Vajont, Valvasone Arzene, Visco, Zoppola	85	84	1
5	EXE SPA	trattamento e smaltimento rifiuti	<u>liquidazione da 31.8.2017</u>	Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buja, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Comunità di montagna della Carnia, Drenchia, Faedis, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Grimacco, Latisana, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Muggia, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pcenia, Pontebba, Porpetto,	58		58

PARTECIPAZIONI INDIRETTE		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione indiretta nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in liquidazione
				Povoletto, Precenico, Prepotto, Pulfero, Resia, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Savogna, Stregna, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Visco			
6	FORZE IDRAULICHE ALTO CADORE SRL	energia	-	Sappada	1		1
7	LA DOLOMITI AMBIENTE SPA	rifiuti		Sappada	1	1	
8	LIGNANO SABBIAIORO GESTIONI SOC. CONS. PER AZIONI	gestione di attività economiche e turistiche di interesse del territorio		Lignano Sabbiadoro	1	1	
9	LOG SYSTEM SOC. CONS. A R. L.	attività di consulenza contabile, imprenditoriale, amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	<u>liquidazione da 18.4.2018</u>	Gorizia	1		1
10	MTF SRL	raccolta, smaltimento, trattamento, recupero, riciclaggio di rifiuti		Arba, Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Lignano Sabbiadoro, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Valvasone Arzene, Zoppola	27	27	
11	RENAZ SRL	energia		Sappada	1		1
12	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL	informatica		Sappada	2	2	
13	VALMONTINA SRL	energia		Sappada	1		1
14	VIVERACQUA SOC. CONS. A R. L.	acqua (istituzione di un'organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico integrato)		Sappada	1	1	
TOTALE					317	253	64

Fonte: dati desunti dai provvedimenti trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese a fine anno 2024. Dati elaborati dalla Sezione.

Le partecipazioni indirette operano principalmente nei settori acqua, energia, gas e rifiuti.

La decisione di mantenimento ha interessato il 79,81% delle partecipazioni indirette (253 partecipazioni indirette su 317 complessive). Delle 64 partecipazioni per le quali è stata invece decisa la dismissione, 59 sono in società in liquidazione, di cui 58 in Exe spa, per la quale il Conservatore del Registro imprese Udine-Pordenone ha disposto con decreto del 10.9.2021 l'avvio dei procedimenti d'iscrizione d'ufficio della cancellazione della società ai sensi dell'articolo 2490 del Codice civile, ed 1 in Log system soc. cons. a r. l., per la quale il Comune di Gorizia ha comunicato che la procedura risulta tuttora in corso, benché sembra sia avviata alla conclusione, mentre 5 sono in, rispettivamente, Acquedotto Poiana spa, Eco sinergie soc. cons. a r. l., Forze Idrauliche Alto Cadore srl, Renaz srl e Valmontina srl. Per Acquedotto Poiana ed Eco sinergie soc. cons. a r. l. la dismissione è conseguenza della dismissione della società tramite. Per Forze Idrauliche Alto Cadore srl, Renaz srl e Valmontina srl, che si occupano di produzione di energia da fonti rinnovabili e che hanno conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore ad euro un milione, il Comune di Sappada ha evidenziato che è stata decisa la cessione a titolo oneroso, ma che, considerato l'attuale disallineamento tra quanto postato a bilancio e l'attuale valore di mercato delle partecipazioni, causato da ragioni contingenti ed esogene, sussistono valide ragioni per differire l'alienazione, ma che considera possibile la messa all'asta entro il 2024.

Rispetto al monitoraggio precedente, tra le partecipazioni indirette non si annoverano più quelle in Friulab srl, dal momento che l'incorporazione di quest'ultima in Cafc spa è stata realizzata e si è conclusa nel 2023, mentre si registrano le nuove partecipazioni indirette in Acquedotto Poiana spa a seguito del conferimento del 51% delle azioni della società in Cafc spa, ai fini dell'attuazione della prima fase dell'operazione di integrazione tra Cafc spa e Acquedotto Poiana spa, con la quale Cafc spa è diventato socio di maggioranza di Acquedotto Poiana spa.

Al riguardo si evidenzia che sono stati 50 i Comuni soci di Cafc spa²⁹ che non hanno trasmesso l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione in Acquedotto Poiana spa alla Sezione

²⁹ Si tratta dei Comuni di: Aquileia, Artegna, Bertiolo, Bordano, Camino al Tagliamento, Campoformido, Cercivento, Coseano, Drenchia, Flaibano, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Majano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Paularo, Porpetto, Prepotto, Pulfero, Ravaschetto, Reana del Rojale, Resia, Rigolato, Ronchis, San Daniele del Friuli, San Giorgio di

regionale di controllo ai fini della delibera prevista dall'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2016 ³⁰. Altri 8 Comuni (Ampezzo, Cassacco, Enemonzo, Fiumicello Villa Vicentina, Preone, Ragogna, Sedegliano, Sutrio) hanno invece effettuato la trasmissione del provvedimento di acquisizione solo su Con.te e non anche all'indirizzo pec della Sezione di controllo.

Sul punto la Sezione ricorda che l'art. 5 del TUSP prevede l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione sia diretta che indiretta e raccomanda agli Enti il rigoroso rispetto di tale disposizione.

Giova puntualizzare, inoltre, che l'invio dell'atto deliberativo deve avvenire prima dell'esecuzione del provvedimento di acquisizione di partecipazione societaria. La trasmissione di un provvedimento già eseguito, infatti, integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello prefigurato dal legislatore, che non consente l'esercizio dei poteri di verifica da parte della Corte dei conti, secondo la procedura ed i tempi prescritti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP.

In merito, è altresì opportuno richiamare la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16 del 2022, nella quale viene precisato come il controllo della Corte dei conti si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi della procedura di acquisizione, la prima pubblicistica, volta alla determinazione della volontà di acquisire la veste di socio, e la seconda di matrice privatistica destinata a dare attuazione alla decisione attraverso gli strumenti di diritto societario, con il chiaro intento del Legislatore di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione in una fase antecedente a quella attuativa, in ragione delle rilevanti conseguenze in termini di oneri che possono scaturire dalla nascita di un nuovo soggetto societario. Al riguardo, nella predetta deliberazione, le Sezioni Riunite hanno avuto modo di specificare come *“La verifica della Corte dei conti interviene, pertanto, su un provvedimento già perfetto, che, per poter essere eseguito, mediante la stipula dell'atto negoziale di costituzione o di*

Nogaro, San Leonardo, San Vito di Fagagna, Sappada, Sauris, Stregna, Taipana, Tarvisio, Tavagnacco, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Venzona

³⁰ L'articolo 5, comma 3 del TUSP prevede che l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta debba essere trasmesso anche alla Corte dei conti che delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e che qualora la Corte non si pronunci entro tale termine, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

acquisto, necessita del vaglio positivo della magistratura contabile ovvero del decorso infruttuoso del termine assegnato (...) Risulta, pertanto, estranea al disposto normativo di cui al novellato art. 5 del TUSP la fattispecie dell'invio alla Corte dei conti di un provvedimento perfetto e già eseguito, mediante la stipula dell'atto negoziale."

Da ultimo, la Sezione ricorda agli Enti l'obbligo di pubblicazione del provvedimento relativo alla revisione periodica nei rispettivi siti web istituzionali, in applicazione dell'art. 31 del d.lgs., n. 33 del 2013.

3. VERIFICHE PERIODICHE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

3.1 Premessa

Come sopra evidenziato, la verifica demandata agli enti deve perseguire non solo l'individuazione, quanto soprattutto la valutazione e la qualificazione dei presupposti richiesti dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni. Tale valutazione assume maggior rilevanza, a seguito dell'introduzione della relazione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, ad opera dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, che, almeno per i servizi affidati a società *in house*, costituisce un'appendice della relazione di cui all'art. 20 del TUSP e richiede di dar conto delle ragioni che, sul piano economico e qualitativo, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

La presente relazione dà dunque conto, per la prima volta, delle verifiche effettuate dagli Enti, ai sensi del succitato art. 30 del TUSPL. Gli Enti locali del Friuli-Venezia Giulia interessati a tale nuovo adempimento per l'anno 2022 sono 73, precisamente i 62 Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le 11 Comunità presenti in regione in tale data. Di tali Enti, tuttavia, 4 non detengono partecipazioni e 3 non le detengono in società *in house*.

Delle 135 partecipazioni dirette in società *in house* non quotate, per 96 (71,11% del totale) è stata predisposta una relazione, mentre per le restanti 39 (28,89% del totale) non è stata predisposta alcuna relazione, sebbene si sia spesso riscontrata la mancanza di una dichiarazione da parte dell'Ente locale socio circa l'esistenza o meno di affidamento del servizio. Per 84 delle 96 partecipazioni di cui si è detto sopra, la relazione trasmessa, concernente il servizio di gestione integrata dei rifiuti o il servizio idrico integrato, è stata predisposta dall'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici ed i rifiuti) ³¹ con riferimento ai

³¹ L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici ed i rifiuti) è stata istituita a far data dal 1° gennaio 2017 ed è divenuta operativa il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale nella speciale forma di ente pubblico economico. All'AUSIR partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero Ambito territoriale ottimale che è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto. L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti

contesti territorialmente più ampi in cui operano le singole società autorizzate all'erogazione dei suddetti servizi, rispetto al territorio del singolo Ente.

Alla luce del tenore della disposizione di cui all'art. 30 TUSPL e delle finalità del TUSPL, in un'ottica di sistema, tale prassi non appare conforme al dettato normativo, essendo necessaria da parte dell'Ente locale una valutazione che dia conto della gestione concreta del servizio all'interno del territorio comunale, del rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e della soddisfazione o meno delle esigenze per le quali il servizio era stato affidato in quel territorio, seppure in un contesto di ridotta discrezionalità.

In sede di contraddittorio alcuni Comuni hanno riferito di aver ritenuto l'adempimento di cui all'art. 30 del TUSPL assolto direttamente da AUSIR, in qualità di soggetto che a partire dal 2019 ha affidato i servizi e stipulato i relativi contratti di servizio con le società medesime.

La Sezione prende atto e richiama sul punto quanto espresso al paragrafo 1.2.2 *Servizi affidati a società in house* della relazione, ribadendo che la riduzione della discrezionalità non fa venir meno il rapporto diretto con la propria partecipata, sia in relazione agli adempimenti previsti dal d.lgs. 118/2011 in sede di bilancio consolidato, sia in relazione al mantenimento dell'affidamento diretto, non potendosi configurare l'accettazione acritica da parte del Comune socio di una interferenza gestionale in un rapporto che vede la società *in house* come *longa manus* dell'Ente locale, rapporto che, peraltro, dovrebbe trovare coerentemente esplicitazione nei documenti di programmazione dell'Ente medesimo.

I Comuni di Brugnera, Casarsa della Delizia, Maniago, Porcia e Sesto al Reghena hanno evidenziato che la trasmissione della relazione ai sensi dell'art 30 del d.lgs. 201/2022, relativa alla partecipazione societaria in società di gestione di alcuni servizi (manutenzione strade, verde pubblico, servizio "neve", riscossione del canone unico patrimoniale) è stata ritenuta non dovuta in quanto detti servizi costituiscono per l'Ente servizio strumentale.

urbani. Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale e organizzativo, dal piano economico-finanziario, dalla definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza, la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi, il controllo sulle attività svolte dai Gestori in ragione della disciplina complessiva del servizio. La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni. Non si tratta di una partecipazione "all'ente", bensì di una partecipazione "nell'ente" da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci. A sua volta l'AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

La Sezione nel condividere la conclusione degli Enti ritiene utile formulare alcune precisazioni. Come è noto, l'art. 2, comma 1, lettera c) del TUSPL definisce come servizio di interesse economico generale di livello locale (riprendendo la analoga definizione contenuta nel TUSP), qualsiasi attività economica che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato da parte di un'impresa a prescindere dalla natura del soggetto esercente e dalle sue modalità di finanziamento e che garantisca un corrispettivo al prestatore (non occorre che il prestatore ottenga un utile o un guadagno, né importa chi lo retribuisca per detto servizio). L'articolo 2 richiede poi la presenza di una condizione di insufficienza o inadeguatezza del mercato rispetto all'erogazione della prestazione, talché quel servizio non sarebbe svolto senza l'intervento pubblico o sarebbe svolto a condizioni differenti.

La medesima norma indica che tali servizi, ove non previsti (e definiti di rilevanza economica) dalla legge, sono individuati dal singolo ente locale, consentendo in tal modo agli enti locali di essere interpreti dei principali bisogni delle rispettive collettività territoriali e anticipa la facoltà ad essi espressamente riconosciuta dal successivo articolo 10 del TUSPL di ampliare il perimetro dei servizi pubblici locali di competenza.

Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa ribadisce che la definizione di "servizio economico di interesse generale" è da apprezzare caso per caso, tenendo conto dell'incidenza delle modalità di affidamento, del rischio economico, della responsabilità nei confronti del cittadino-utente.

Rispetto a tali servizi occorre distinguere, e quindi escludere dalla ricognizione, i c.d. servizi strumentali, cioè i servizi definiti dalla giurisprudenza amministrativa, richiamata anche dai Comuni di Porcia e Brugnera, come quei *"servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali"* e che, quindi, *"sono rivolti essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico"*, al contrario dei servizi pubblici locali *"che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività"* (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766).

In linea con tale giurisprudenza, anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha avuto modo di chiarire che *"ricorre l'ipotesi del servizio pubblico locale se la prestazione resa viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della*

collettività; costituisce, viceversa, servizio strumentale quello le cui prestazioni si svolgono in favore della stazione appaltante. In definitiva, se è pacifico che i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica attengono alle c.d. utilities (rifiuti, idrico, trasporto pubblico locale), non risulta tuttavia possibile stabilire ex ante un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete e, quindi, di converso, dei servizi privi di rilevanza economica ovvero strumentali, esclusi, in quanto tali, dall'ambito applicativo del d.lgs. n. 201/2022.” (AS1999 – Ricognizione SPL 2023).

Sulla base delle considerazioni svolte, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, spetterà dunque al Comune operare la valutazione del servizio ai fini della sua riconducibilità o meno nel perimetro di applicabilità del TUSPL, valutazione che si auspica, venga esplicitata nella relazione, al fine di una completa ed esaustiva ricognizione.

Sempre in sede di contraddittorio, i Comuni di Porcia e Brugnera hanno evidenziato che la mancata trasmissione della relazione ai sensi dell'art 30 del d.lgs. 201/2022, relativa alla partecipazione in Farmacie Comunali FVG. S.p.A., è stata ritenuta non dovuta in quanto detto servizio non era stato individuato tra quelli indicati dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) n. 639 del 31/08/2023.

La Sezione prende atto delle osservazioni formulate e rileva come l'elenco dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica fornito dal decreto del MIMIT n. 639 del 31/08/2023, non possa ritenersi esaustivo, bensì meramente esemplificativo, dal momento che la sua espressa finalità è quella di fornire degli indicatori di qualità dei richiamati servizi non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione e non già di elencare i servizi soggetti a ricognizione.

Tenuto conto che la verifica periodica richiesta dall'art. 30 del d. lgs. n. 201/2022 ha una valenza prospettica e risulta essere un elemento concreto per la scelta del modello gestionale (cfr. artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022), la Sezione raccomanda agli Enti di predisporre gli aggiornamenti annuali della ricognizione periodica sulla gestione dei servizi pubblici locali, precisando, nella relazione, per ogni servizio economico affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio.

3.2 Esiti delle verifiche sulla gestione dei servizi pubblici locali

La tabella che segue riporta gli Enti locali con partecipazione in società in house non quotate ed indicazione, laddove effettuata da parte dell'Ente locale, dell'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con evidenza della trasmissione della relazione ai sensi dell'articolo 30 del TUSPL.

Tabella 10 – stato della trasmissione della relazione prevista dall'articolo 30 del TUSPL

Ente locale	partecipazione diretta	affidamento dichiarato dall'Ente locale (x)	stato della trasmissione della relazione prevista dall'articolo 30 del TUSPL
AVIANO	HYDROGEA SPA	x	relazione AUSIR
AZZANO DECIMO	AMBIENTE SERVIZI SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha specificato che i servizi idrico e rifiuti sono affidati da AUSIR
	FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO SRL		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato di non affidare nessun servizio a società in house
	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato di non affidare nessun servizio a società in house
BASILIANO	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
	A & T 2000 SPA	x	relazione AUSIR
BRUGNERA	AMBIENTE SERVIZI SPA	x	relazione AUSIR
	FARMACIE COMUNALI FVG SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che il servizio farmacie comunali non è contemplato nell'elenco dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica (decreto MIMIT n. 639 del 31.8.2023)
	LIVENZA SERVIZI MOBILITA' SRL		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che i servizi di manutenzione delle strade, del verde ed il servizio "neve" sono servizi strumentali (Cons. St. Sez. V, 12.6.2009, n. 3766)
BUJA	NET SPA	x	relazione AUSIR
	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
CAMPOFORMIDO	CAFC SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato di non aver effettuato la ricognizione dei spl
	A & T 2000 SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato di non aver effettuato la ricognizione dei spl
CANEVA	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA		relazione NON trasmessa
	HYDROGEA SPA	x	relazione AUSIR
	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA		relazione NON trasmessa
CASARSA DELLA DELIZIA	AMBIENTE SERVIZI SPA		relazione AUSIR

Ente locale	partecipazione diretta	affidamento dichiarato dall'Ente locale (x)	stato della trasmissione della relazione prevista dall'articolo 30 del TUSPL
	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che la società, occupandosi della riscossione del canone unico patrimoniale pubblicitario, svolge per il Comune un'attività strumentale e di supporto al di fuori del novero dei servizi pubblici locali a rilevanza economica
CERVIGNANO DEL FRIULI	AUSA SERVIZI SALUTE SRL		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che per i servizi a rete di rilevanza economica affidati direttamente dall'Ente sarà il Rup affidante a dover acquisire la relazione
	CAFC SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che per il servizio idrico e per i rifiuti provvederà l'AUSIR
	NET SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che per il servizio idrico e per i rifiuti provvederà l'AUSIR
CHIONS	AMBIENTE SERVIZI SPA	x	relazione AUSIR
	FARMACIE COMUNALI FVG SPA		relazione NON trasmessa
	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA		relazione NON trasmessa
CIVIDALE DEL FRIULI	ACQUEDOTTO POIANA SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che l'AUSIR ha approvato la relazione
	SISTEMA SOSTA E MOBILITA' SPA	x	relazione del Responsabile dell'Unità operativa lavori pubblici del Comune
	NET SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che l'AUSIR ha approvato la relazione
CODROIPO	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
	A & T 2000 SPA	x	relazione AUSIR
CORDENONS	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che è assente l'affidamento di spl a società in house
CORMONS	IRISACQUA SRL	x	relazione AUSIR
	ISONTINA AMBIENTE SRL	x	relazione AUSIR
DUINO AURISINA	ACQUEDOTTO DEL CARSO SPA	x	relazione AUSIR
	ISONTINA AMBIENTE SRL	x	relazione AUSIR
FAGAGNA	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
FIUME VENETO	AMBIENTE SERVIZI SPA	x	relazione AUSIR
	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che per Gsm spa non è necessario predisporre la relazione perché essa svolge un'attività strumentale di supporto all'Ente
FIUMICELLO VILLA VICENTINA	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
	NET SPA	x	relazione AUSIR
FONTANAFREDDA	AMBIENTE SERVIZI SPA	x	relazione AUSIR
	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x	relazione NON trasmessa
GEMONA DEL FRIULI	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
	A & T 2000 SPA	x	relazione AUSIR

Ente locale	partecipazione diretta	affidamento dichiarato dall'Ente locale (x)	stato della trasmissione della relazione prevista dall'articolo 30 del TUSPL
GORIZIA	STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che ritiene che non debba essere effettuata la ricognizione gestionale relativa a Sdag spa che gestisce in concessione beni immobili del Comune
	IRISACQUA SRL	x	relazione AUSIR
	ISONTINA AMBIENTE SRL	x	relazione AUSIR
GRADISCA D'ISONZO	IRISACQUA SRL	x	relazione AUSIR
	ISONTINA AMBIENTE SRL	x	relazione AUSIR
GRADO	IRISACQUA SRL		relazione NON trasmessa
	ISONTINA AMBIENTE SRL		relazione NON trasmessa
	SOCIALTEAM SRL	x	relazione del Comune
LATISANA	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
	NET SPA	x	relazione AUSIR
LIGNANO SABBIAADORO	SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO SRL	x	relazione del Comandante del Corpo di Polizia del Comune
	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
	MTF SRL	x	relazione AUSIR
	AMBIENTE SERVIZI SPA		relazione NON trasmessa
MAJANO	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
MANIAGO	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x	relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che la società svolge un servizio strumentale per l'ente (gestione e riscossione del CUP) e pertanto ritiene che, non configurandosi un servizio pubblico locale a rilevanza economica, non debba essere predisposta la relazione ai sensi dell'articolo 30 del TUSPL
	FARMACIE COMUNALI FVG SPA	x	relazione del Comune
MANZANO	ACQUEDOTTO POIANA SPA	x	relazione AUSIR
	NET SPA	x	relazione AUSIR
MARTIGNACCO	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
	A & T 2000 SPA	x	relazione AUSIR
MONFALCONE	IRISACQUA SRL	x	relazione AUSIR
	ISONTINA AMBIENTE SRL	x	relazione AUSIR
MUGGIA	NET SPA	x	relazione AUSIR
PAGNACCO	CAFC SPA	x	relazione NON trasmessa
	A & T 2000 SPA	x	relazione NON trasmessa
PALMANOVA	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
	NET SPA	x	relazione AUSIR
PASIAN DI PRATO	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
	A & T 2000 SPA	x	relazione AUSIR
PASIANO DI PORDENONE	AMBIENTE SERVIZI SPA	x	relazione AUSIR
PAVIA DI UDINE	A & T 2000 SPA	x	relazione AUSIR
	ACQUEDOTTO POIANA SPA	x	relazione AUSIR
PORCIA	FARMACIE COMUNALI FVG SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che il servizio farmacie non è contemplato nell'elenco dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica (decreto MIMIT n. 639 del 31.8.2023)
	AMBIENTE SERVIZI SPA	x	relazione AUSIR

Ente locale	partecipazione diretta	affidamento dichiarato dall'Ente locale (x)	stato della trasmissione della relazione prevista dall'articolo 30 del TUSPL
	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x	relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che la gestione del verde costituisce per l'Ente servizio strumentale (Cons. St. Sez. V - Sentenza 12.6.2009 n. 3766)
PORDENONE	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x	relazione della Utilitas servizi srl per servizio di manutenzione del verde pubblico e relazione AUSIR per rifiuti
	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x	relazione della Utilitas servizi srl per sosta a pagamento
	HYDROGEA SPA	x	relazione AUSIR
POVOLETTO	A & T 2000 SPA		relazione NON trasmessa
	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
	NET SPA	x	relazione AUSIR
POZZUOLO DEL FRIULI	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
	A & T 2000 SPA	x	relazione AUSIR
PRATA DI PORDENONE	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x	relazione AUSIR
REMANZACCO	A & T 2000 SPA		relazione NON trasmessa
	ACQUEDOTTO POIANA SPA		relazione NON trasmessa
RIVIGNANO TEOR	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
	A & T 2000 SPA	x	relazione AUSIR
	NET SPA	x	relazione AUSIR
RONCHI DEI LEGIONARI	IRISACQUA SRL	x	relazione AUSIR
	ISONTINA AMBIENTE SRL	x	relazione AUSIR
ROVEREDO IN PIANO	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x	relazione AUSIR
	HYDROGEA SPA	x	relazione AUSIR
	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x	relazione di Gsm spa per servizio di manutenzione del verde pubblico - verde urbano
SACILE	LIVENZA SERVIZI MOBILITA' SRL	x	relazione del Comune
	AMBIENTE SERVIZI SPA	x	relazione AUSIR
SAN CANZIAN D'ISONZO	IRISACQUA SRL	x	relazione AUSIR
	ISONTINA AMBIENTE SRL	x	relazione AUSIR
SAN DANIELE DEL FRIULI	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
SAN DORLIGO DELLA VALLE	A & T 2000 SPA	x	relazione AUSIR
SAN GIORGIO DI NOGARO	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
	NET SPA	x	relazione AUSIR
SAN GIOVANNI AL NATISONE	A & T 2000 SPA	x	relazione AUSIR
	ACQUEDOTTO POIANA SPA	x	relazione AUSIR
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	AMBIENTE SERVIZI SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che la relazione è di competenza dell'AUSIR
	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x	relazione del Comune
SESTO AL REGHENA	AMBIENTE SERVIZI SPA		relazione AUSIR
	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che la società, occupandosi della riscossione del canone unico patrimoniale pubblicitario, svolge per il Comune un'attività strumentale e di supporto al di fuori del novero dei servizi pubblici locali a rilevanza economica
SPILIMBERGO	HYDROGEA SPA	x	relazione AUSIR
	AMBIENTE SERVIZI SPA	x	relazione AUSIR

Ente locale	partecipazione diretta	affidamento dichiarato dall'Ente locale (x)	stato della trasmissione della relazione prevista dall'articolo 30 del TUSPL
STARANZANO	IRISACQUA SRL	x	relazione AUSIR
	ISONTINA AMBIENTE SRL	x	relazione AUSIR
TARCENTO	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
	NET SPA	x	relazione AUSIR
TAVAGNACCO	NET SPA	x	relazione AUSIR
	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
TOLMEZZO	CAFC SPA		relazione NON trasmessa
	A & T 2000 SPA		relazione NON trasmessa
TRICESIMO	NET SPA	x	relazione AUSIR
	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
TRIESTE	ESATTO SPA		relazione NON trasmessa - il Comune ha comunicato che risultano affidati esclusivamente servizi strumentali di gestione e riscossione delle entrate comunali e non anche servizi pubblici locali di rilevanza economica
UDINE	NET SPA		relazione AUSIR
	SISTEMA SOSTA E MOBILITA' SPA	x	relazione del Comune
	CAFC SPA		relazione AUSIR
ZOPPOLA	AMBIENTE SERVIZI SPA	x	relazione AUSIR
COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI	A & T 2000 SPA	x	relazione AUSIR
COMUNITA' DI MONTAGNA DEL GEMONESE	CAFC SPA	x	relazione AUSIR
COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA	NET SPA		relazione NON trasmessa
	ESCO MONTAGNA FVG SRL	x	relazione della Comunità
	CAFC SPA		relazione NON trasmessa
COMUNITA' DI MONTAGNA DEL NATISONE E TORRE	NET SPA	x	relazione della Comunità

Fonte: dati desunti dai provvedimenti trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge. Dati elaborati dalla Sezione.

Premesso che nel mese di gennaio c.a. la Sezione ha inviato agli Enti locali inadempienti una pec di sollecito, delle 135 partecipazioni dirette in società in house non quotate, per 96 (71,11% del totale) è stata predisposta una relazione, mentre per le restanti 39 (28,89% del totale) non è stata predisposta alcuna relazione, sebbene spesso manchi una dichiarazione da parte dell'Ente locale socio circa l'esistenza o meno di affidamento del servizio. Per 84 delle 96 partecipazioni di cui si è detto sopra, la relazione trasmessa dagli Enti locali, che riguarda il servizio di gestione integrata dei rifiuti o il servizio idrico integrato, è quella predisposta dall'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici ed i rifiuti) ³².

³² L'AUSIR è stata istituita a far data dal 1° gennaio 2017 ed è divenuta operativa il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale nella speciale forma di ente pubblico economico. All'AUSIR partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni

Passando ai contenuti di tali relazioni, in merito al servizio di gestione integrata dei rifiuti e del servizio idrico integrato, come già anticipato, gli Enti locali che hanno fatto pervenire la relazione hanno trasmesso quella predisposta dall'AUSIR. L'AUSIR deve infatti redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di propria competenza dal momento che rientra nel novero dei cosiddetti Enti competenti, essendo stata costituita dalla legge regionale n. 5 del 2016 quale *"Ente di governo d'ambito cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"* (art. 4, c.1). Essendo questa relazione da redigere e approvare entro il 31 dicembre 2023, l'AUSIR ha comunicato di aver preso a riferimento l'anno 2022 per il quale esiste una base certa e consolidata di dati, in particolare sotto il profilo tariffario, sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, salvi alcuni riferimenti a dati, atti o eventi del 2021 o del 2023 che talvolta vengono fatti per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

L'AUSIR ha evidenziato che l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la relazione deve essere inviata, non ha sinora adottato linee guida o un modello per le relazioni ex articolo 30 del TUSPL, pur riservandosi di farlo in futuro al fine di orientare l'azione degli Enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices. L'ANAC ha invece indicato sul proprio sito per il servizio idrico integrato ed il servizio rifiuti alcuni atti ed indicatori dell'ARERA, ex articolo 7 del TUSPL, di cui l'AUSIR ha tenuto conto nella stesura della relazione.

Nei paragrafi che seguono viene proposto un riepilogo dei contenuti delle relazioni predisposte dall'AUSIR per la gestione integrata dei rifiuti e per il servizio idrico integrato con

della regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero Ambito territoriale ottimale che è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto. L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale e organizzativo, dal piano economico-finanziario, dalla definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza, la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi, il controllo sulle attività svolte dai Gestori in ragione della disciplina complessiva del servizio. La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni. Non si tratta di una partecipazione "all'ente", bensì di una partecipazione "nell'ente" da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci. A sua volta l'AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

la finalità di proporre un primo quadro dei fenomeni a livello regionale, nonché una comparazione tra i valori assunti dagli indicatori tra i Gestori in house.

Premesso che in tali relazioni è assente un benchmarking delle società rispetto ad altre società operanti nello stesso settore in contesti simili e che non vengono mai evidenziate prospettive di miglioramento e/o condizioni di sviluppo, appare anche doveroso evidenziare da subito che non è sempre chiaro il procedimento di calcolo degli indicatori, soprattutto con riferimento al servizio idrico integrato. L'AUSIR, inoltre, si è limitata a commentare nella parte descrittiva della relazione solamente i lati positivi del servizio offerto, tralasciando invece osservazioni sulle criticità emerse da alcuni valori assunti dagli indicatori.

Nella regione Friuli-Venezia Giulia, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti ³³ urbani vale la legge regionale n. 5 del 2016 con cui fu istituita l'AUSIR quale Ente di governo ed individuato l'ambito unico, che è l'intero territorio della regione.

Al Gestore del servizio, inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, oppure i singoli servizi che lo compongono, inclusi dunque i Comuni che gestiscono in economia, spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente che, nella regione Friuli-Venezia Giulia è l'AUSIR, che ha il compito validarlo mediante la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni. L'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale.

I prezzi risultanti dai piani economico-finanziari validati dall'AUSIR costituiscono i prezzi massimi del servizio che fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA possono essere applicati agli utenti dei servizi. Spetta infatti a ciascun Comune predisporre e approvare la

³³ L'articolo 183, comma 1, lettera n) del decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce la gestione dei rifiuti come la "raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari", non costituendo invece "attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati". Definita ciascuna di queste attività, poi la gestione integrata dei rifiuti è intesa (lettera ll)) come "il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade (...), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti".

tariffa per il suo territorio in ragione del piano economico-finanziario e dei prezzi massimi in esso contenuti. Pertanto, così come nelle altre regioni, anche in Friuli-Venezia Giulia i Comuni approvano i corrispettivi a carico dell'utenza, cioè la TARI oppure la tariffa cosiddetta corrispettiva. Più spesso è il Comune ad approvare la TARI e a riscuoterla, ma nella regione Friuli-Venezia Giulia da tempo esistono anche, e stanno aumentando, Comuni che hanno optato per la tariffa corrispettiva che è in luogo della TARI ed è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anziché dal Comune.

L'ARERA con deliberazione n. 15 del 2022 ha approvato la nuova "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", in particolare il cosiddetto Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che si applica dal 1° gennaio 2023, prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori.

L'AUSIR ha comunicato a tutti i Gestori e Comuni dell'ambito territoriale ottimale regionale l'intenzione di non introdurre gli standard qualitativi ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dal TQRIF, fatto salvo il mantenimento di quelli migliorativi e/o ulteriori già eventualmente previsti nei contratti di servizio in essere.

In merito agli aspetti dimensionali delle Gestioni nell'Ambito unico regionale ³⁴, vengono riportati nella tabella che segue i dati relativi ai sei bacini di gestione in house (A & T 2000 spa, Ambiente servizi spa, Gea spa, Isontina ambiente srl, Mtf srl e Net spa) evidenziando per ciascuno la popolazione residente ³⁵, la popolazione servita, il numero di Comuni serviti ³⁶ e l'estensione dell'area servita.

³⁴ Al 31 dicembre 2022 sono otto (A & T 2000 spa, AcegasApsAmga spa, Ambiente servizi spa, Gea spa, Isontina ambiente srl, Mtf srl, Net spa, Snua srl) i Gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che operano nell'Ambito ottimale unico regionale, ma ai fini della presente relazione non verranno considerati i gestori AcegasApsAmga spa e Snua srl in quanto società non in house.

³⁵ Dati servizio demografico dell'ISTAT al 1.1.2022.

³⁶ Il territorio di competenza di Rivignano Teor è stato per la parte dell'ex Comune di Rivignano conteggiato (0,5) in A & T 2000 spa e per la parte dell'ex Comune di Teor conteggiato (0,5) in Net spa.

Tabella 11 – aspetti dimensionali relativi ai bacini di gestione in house per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

bacino di gestione in house	abitanti residenti	popolazione servita	Comuni serviti	kmq
A & T 2000 spa	230.144	230.144	78,5	2.931,64
Ambiente servizi spa	172.404	172.404	23	809,36
Gea spa	92.171	92.171	6	253,01
Isontina ambiente srl	149.108	159.219	28	564,72
Mtf srl	6.833	41.885	1	15,71
Net spa	300.074	300.074	56,5	2.059,96

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

La popolazione dei bacini in house è servita ³⁷ principalmente da Net spa (30,13%), A & T 2000 spa (23,11%), Ambiente servizi spa (17,31%), Isontina ambiente srl (15,99%) e, in misura più contenuta, da Gea spa (9,26%) e Mtf srl (4,21%). Le società in house operano su un'estensione territoriale che incide rispetto a quella complessiva, rispettivamente, nella misura del 29,27%, 40,67%, 12,20%, 8,51%, 3,81% e 0,24%.

La suddivisione in zone altimetriche (montagna, collina e pianura) operata dall'Istat registra invece la seguente distribuzione.

Tabella 12 – zone altimetriche relative ai bacini di gestione in house per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

bacino di gestione in house	montagna	Comuni serviti	collina	Comuni serviti	pianura	Comuni serviti
A & T 2000 spa	45.896	37	66.760	17	117.488	24,50
Ambiente servizi spa	-		6.726	4	165.678	19
Gea spa	-		4.267	1	87.904	5
Isontina ambiente srl	-		47.260	6	101.848	22
Mtf srl	-	-	-	-	6.833	1
Net spa	10.723	11	58.691	11	230.660	34,50

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge. Dati elaborati dalla Sezione.

Dunque, il 74,72% della popolazione risiede in pianura, il 19,32% in collina e solamente il 5,96% in montagna.

In merito ai PEF validati dall'AUSIR per il 2022, si evidenzia invece quanto segue.

³⁷ Il dato relativo alla popolazione residente differisce da quello relativo alla popolazione servita in corrispondenza di Isontina ambiente srl e di Mtf srl.

Tabella 13 – PEF validati dall’AUSIR

bacino di gestione in house	quota Gestore 2022 (netto IVA) in euro	quota Gestore 2022 (netto IVA) pro capite in euro	incidenza quota Gestore 2022 (netto IVA) su quota totale 2022	quota Comune, prestatori d'opera e IVA 2022 in euro	quota Comune, prestatori d'opera e IVA 2022 pro capite in euro	incidenza quota Comune, prestatori d'opera e IVA 2022 su quota totale 2022	quota totale 2022 in euro	quota totale 2022 pro capite in euro
A & T 2000 spa	23.537.832	102,27	86,16%	3.779.782	16,42	13,84%	27.317.614	118,70
Ambiente servizi spa	18.688.686	108,40	86,22%	2.987.706	17,33	13,78%	21.676.392	125,73
Gea spa	9.831.242	106,66	82,51%	2.083.254	22,60	17,49%	11.914.496	129,27
Isontina ambiente srl	23.556.198	147,95	83,10%	4.789.734	30,08	16,90%	28.345.932	178,03
Mtf srl	4.320.412	103,15	78,34%	1.194.253	28,51	21,66%	5.514.665	131,66
Net spa	32.357.705	107,83	83,25%	6.510.930	21,70	16,75%	38.868.635	129,53

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall’AUSIR e trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge. Dati elaborati dalla Sezione.

La parte preponderante della quota totale per l’anno 2022 è costituita dalla quota Gestore (netto IVA) che incide nella misura che va da un minimo di 78,34% per Mtf srl ad un massimo di 86,22% per Ambiente servizi spa. La parte restante è determinata dalla quota Comune, prestatori d’opera e IVA che incide nella misura che va da un minimo di 13,78% per Ambiente servizi spa ad un massimo di 21,66% per Mtf srl.

Le quote totali per l’anno 2022 pro capite non sono troppo dissimili e, fatta eccezione per Isontina ambiente srl, che presenta un valore molto più alto rispetto agli altri Gestori in house, pari a euro 178,03 (di cui euro 147,95 per quota Gestore ed euro 30,08 per quota Comune, prestatori d’opera ed IVA), variano da un minimo di euro 118,70 (di cui euro 102,27 per quota gestore ed euro 16,42 per quota Comune, prestatori d’opera ed IVA) per A & T 2000 spa ad un massimo di euro 131,66 (di cui euro 103,15 per quota Gestore ed euro 28,51 per quota Comune, prestatori d’opera ed IVA) per Mtf srl.

I due grafici che seguono mettono a confronto le quote a carico del Gestore con quelle a carico del Comune, dei prestatori d’opera e IVA, in termini assoluti e pro capite rispetto alla popolazione servita.

Figura 2 - quote

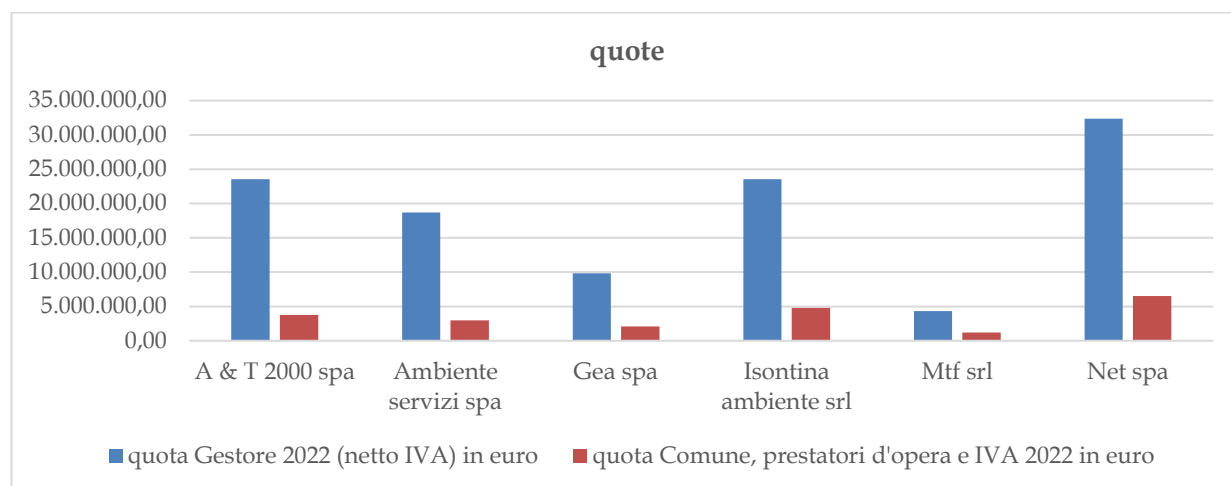
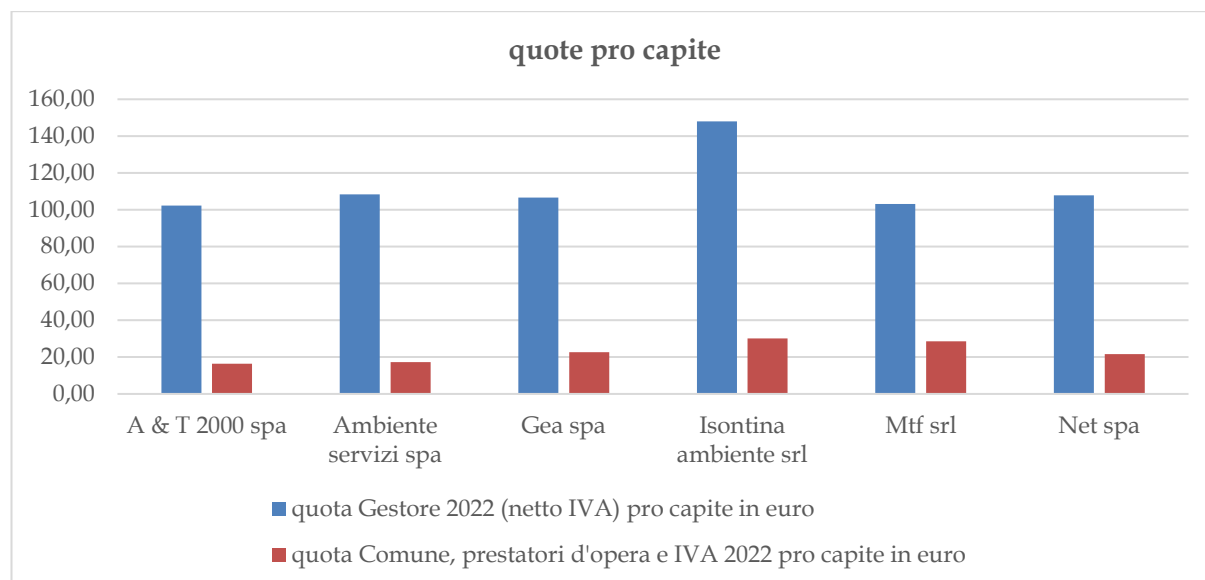


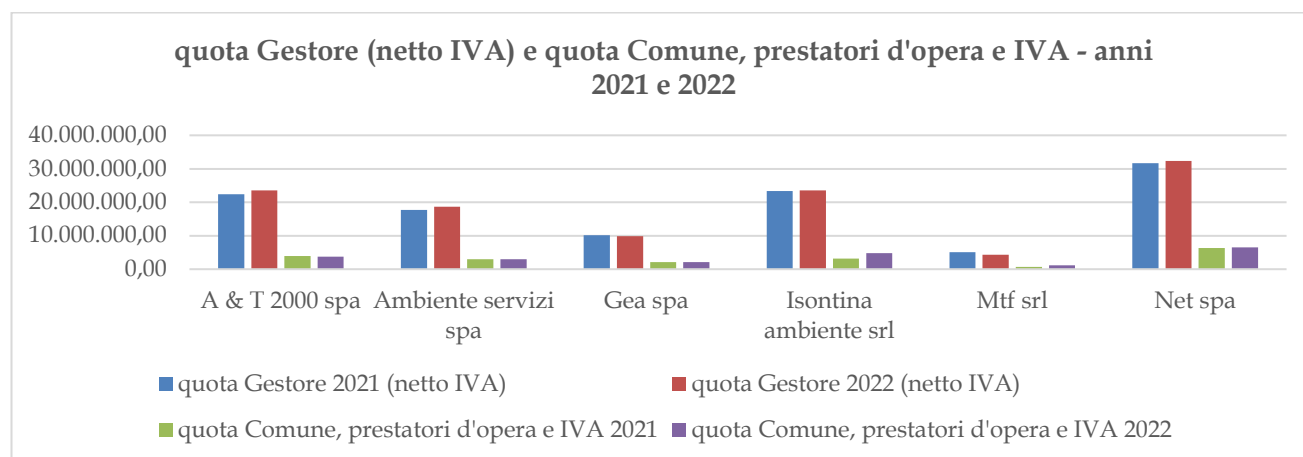
Figura 3 - quote pro capite



In merito alle variazioni intervenute rispetto all'anno precedente, si evidenzia che la quota totale è aumentata per Isontina ambiente srl (euro + 1.749.941,06), per Ambiente servizi spa (euro + 995.201,29), per A & T 2000 spa (euro + 914.449,84) e per Net spa (euro + 844.412,61), mentre è diminuita per Gea spa (euro - 330.961,97) e per Mtf srl (euro - 215.343,18).

Il grafico che segue riporta invece i valori assunti dalla quota Gestore (netto IVA) e dalla quota Comune, prestatori d'opera e IVA negli anni 2021 e 2022.

Figura 4 – quote - anni 2021 e 2022



L'ARERA, con deliberazione n. 363 del 2021, ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. I tre grafici che seguono evidenziano l'evoluzione dei costi del Gestore medi ponderati pro capite validati dall'AUSIR a partire dal 2020, anno di prima applicazione del MTR, e fino al 2025.

Figura 5 – quota totale pro capite - anni 2020-2025

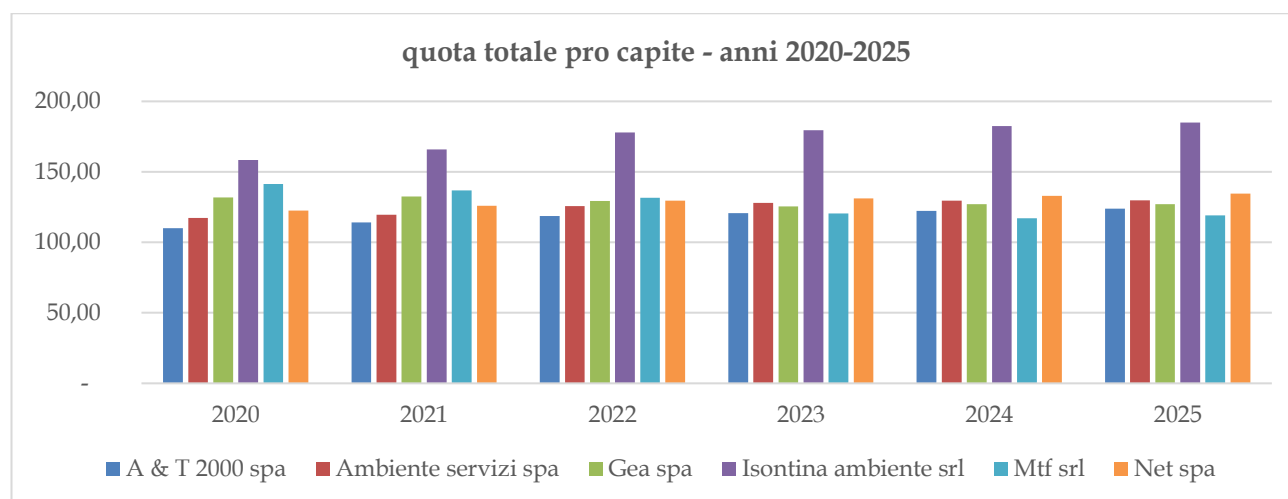


Figura 6 – quota Gestore (netto IVA) pro capite - anni 2020-2025

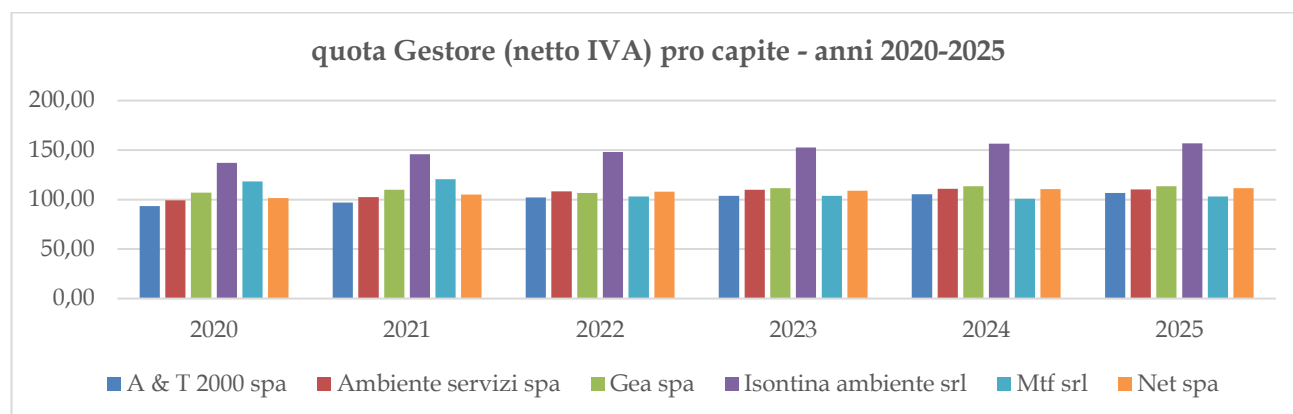
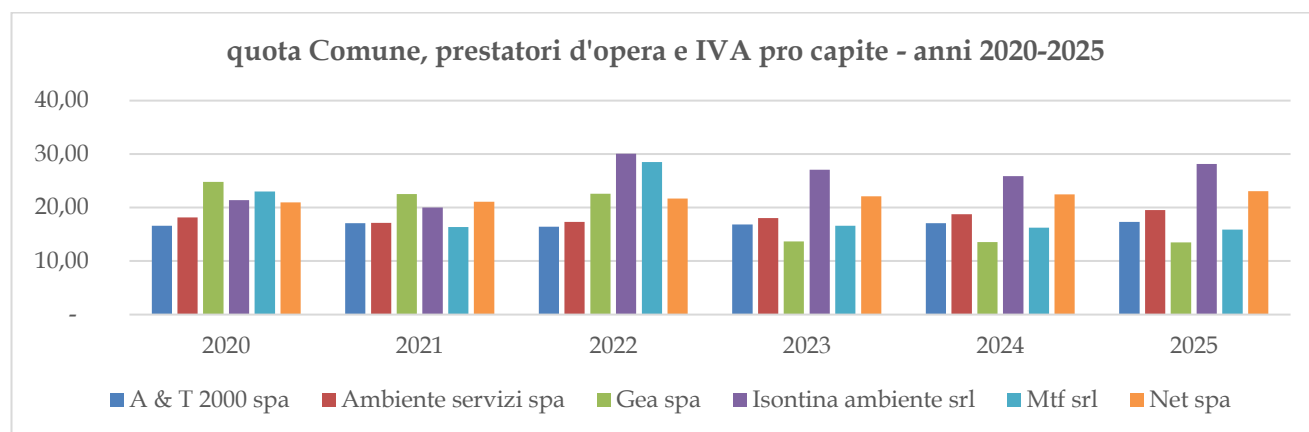


Figura 7 – quota Comune, prestatori d'opera e IVA pro capite - anni 2020-2025



La quota totale pro capite presenta un andamento sempre crescente per A & T 2000 spa, Ambiente servizi spa, Isontina ambiente srl e Net spa, mentre per Gea spa e Mtf srl l'andamento è altalenante.

Il peso del costo del Gestore (comprensivo di IVA) rispetto al totale del PEF validato per il 2022 è illustrato nel prospetto che segue. I dati sono stati ponderati, all'interno del bacino di gestione, in virtù della popolazione residente sul relativo bacino tariffario.

Tabella 14 – costo medio ponderato

bacino di gestione in house	costo Comune + soggetti terzi medio ponderato 2022	costo Gestore + IVA medio ponderato 2022
A & T 2000 spa	4,83%	95,17%
Ambiente servizi spa	5,07%	94,93%
Gea spa	9,22%	90,78%

bacino di gestione in house	costo Comune + soggetti terzi medio ponderato 2022	costo Gestore + IVA medio ponderato 2022
Isoncina ambiente srl	8,45%	91,55%
Mtf srl	13,82%	86,18%
Net spa	8,36%	91,64%

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge. Dati elaborati dalla Sezione.

Dunque, il peso del costo del Gestore (comprensivo di IVA) medio ponderato per il 2022 va da un minimo di 86,18% per Mtf srl ad un massimo di 95,17% per A & T 2000 spa.

In materia di differenziazione, la disciplina europea e quella statale in attuazione richiedono l'attivazione di gestioni accurate per favorire il conseguimento degli obiettivi vincolanti di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, garantendo sia un riciclaggio di elevata qualità, sia l'impiego di materie prime secondarie di qualità.

Con decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2022, n. 88 è stato approvato il Piano regionale di gestione di rifiuti urbani - Aggiornamento 2022, che prevede tra gli altri, l'obiettivo per il Friuli-Venezia Giulia di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In particolare, al fine di potenziare l'invio al riciclaggio dei rifiuti urbani e di promuovere l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano la massima differenziazione, l'obiettivo prevede che entro il 2027 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunga almeno il 75%, laddove l'articolo 3 della legge regionale n. 34 del 2017 fissa, entro il 2024, il raggiungimento di almeno il 70%.

Arpa Fvg nel suo sito raccoglie, bonifica e valida i principali dati annuali e semestrali su produzione e gestione dei rifiuti nella regione Friuli-Venezia Giulia allo scopo di fornire un quadro conoscitivo costantemente aggiornato, anche suddiviso per Comune, ove i dati annuali sono certificati, mentre i dati semestrali sono raccolti e pubblicati al solo fine statistico.

La tabella che segue riporta l'indicatore medio ponderato relativamente alla raccolta differenziata per l'anno 2022 evidenziato nelle relazioni predisposte dall'AUSIR.

Tabella 15 – RD medio ponderato

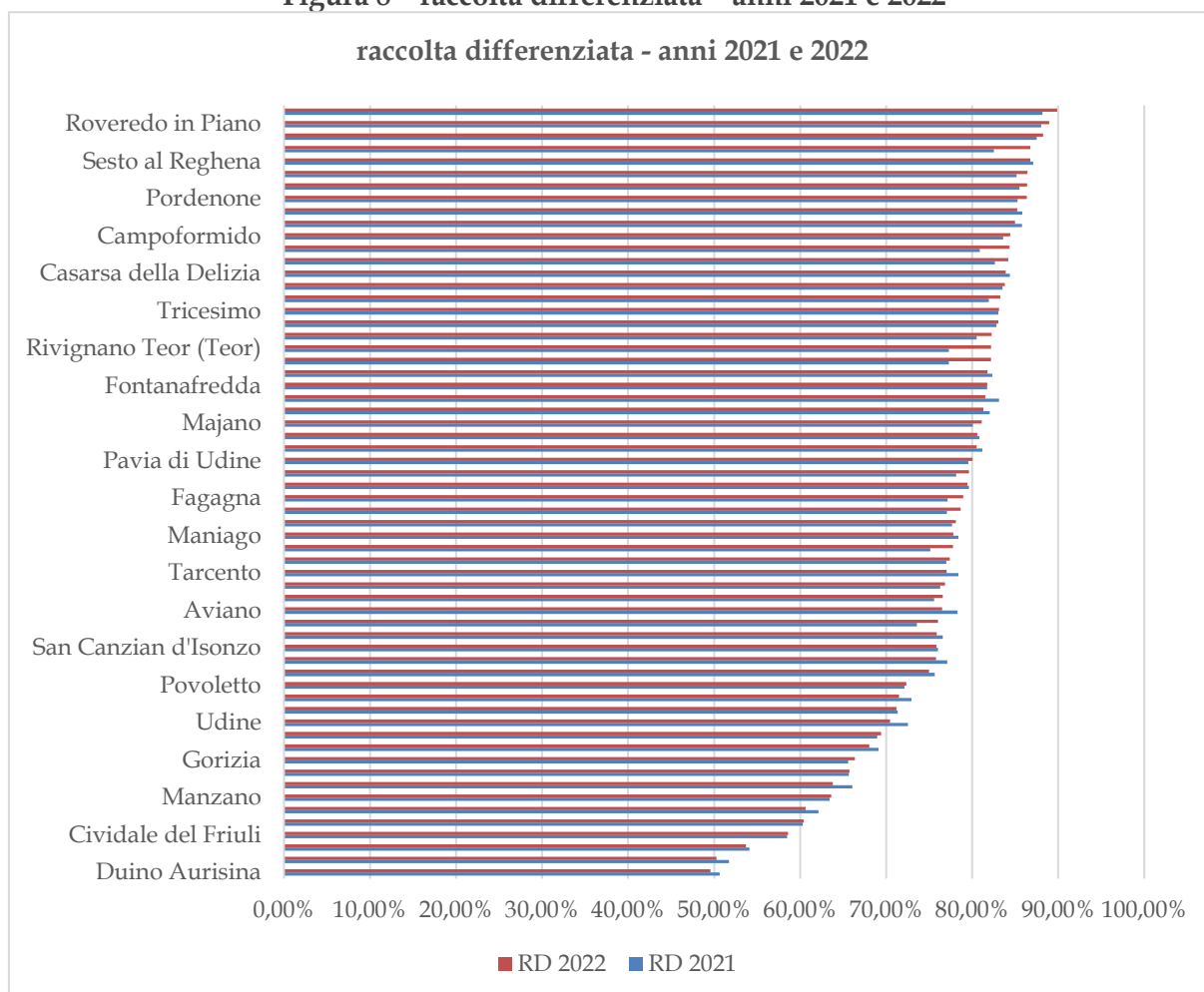
bacino di gestione in house	RD medio ponderato 2022 (fonte ARPA FVG)
A & T 2000 spa	79,64%
Ambiente servizi spa	81,48%
Gea spa	86,93%
Isontina ambiente srl	67,79%
Mtf srl	60,66%
Net spa	68,76%

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge. Dati elaborati dalla Sezione.

I valori dell'indicatore sono elevati per A & T 2000 spa (79,64%), Ambiente servizi spa (81,48%) e Gea spa (86,93%). Decisamente più contenuti invece i valori di Isontina ambiente srl (67,79%), Net spa (68,76%) e Mtf srl (60,66%).

Segue il grafico con i valori registrati dai Comuni per la raccolta differenziata negli anni 2021 e 2022.

Figura 8 – raccolta differenziata – anni 2021 e 2022



I valori più bassi afferiscono a Duino Aurisina (50,66% nel 2021 e 49,58% nel 2022) e Grado (51,71% nel 2021 e 50,29% nel 2022) entrambi con Gestore Isontina ambiente srl. Gli altri Comuni che registrano valori inferiori al 70% sia nel 2021 che nel 2022 sono Palmanova, Cividale del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Lignano Sabbiadoro, Manzano, Muggia, Monfalcone, Gorizia, Fiumicello Villa Vicentina e Tavagnacco.

I valori più alti sono quelli di Chions (87,48% nel 2021 e 88,25% nel 2022) con Gestore Ambiente servizi spa e quelli di Roveredo in Piano (88,01% nel 2021 e 88,94% nel 2022) e Prata di Pordenone (88,16% nel 2021 e 89,87% nel 2022) entrambi con Gestore Gea spa.

In merito agli investimenti, la tabella che segue riporta l'indicazione per ogni Gestore in house del costo complessivo, di eventuali quote coperte da finanziamento, della quota realizzata fino al 31 dicembre 2021, della quota completata tra inizio e fine anno 2022 e della quota da completare a decorrere dal 1° gennaio 2023, nonché dell'investimento per l'anno 2022 pro capite.

Tabella 16 - costo complessivo dell'investimento

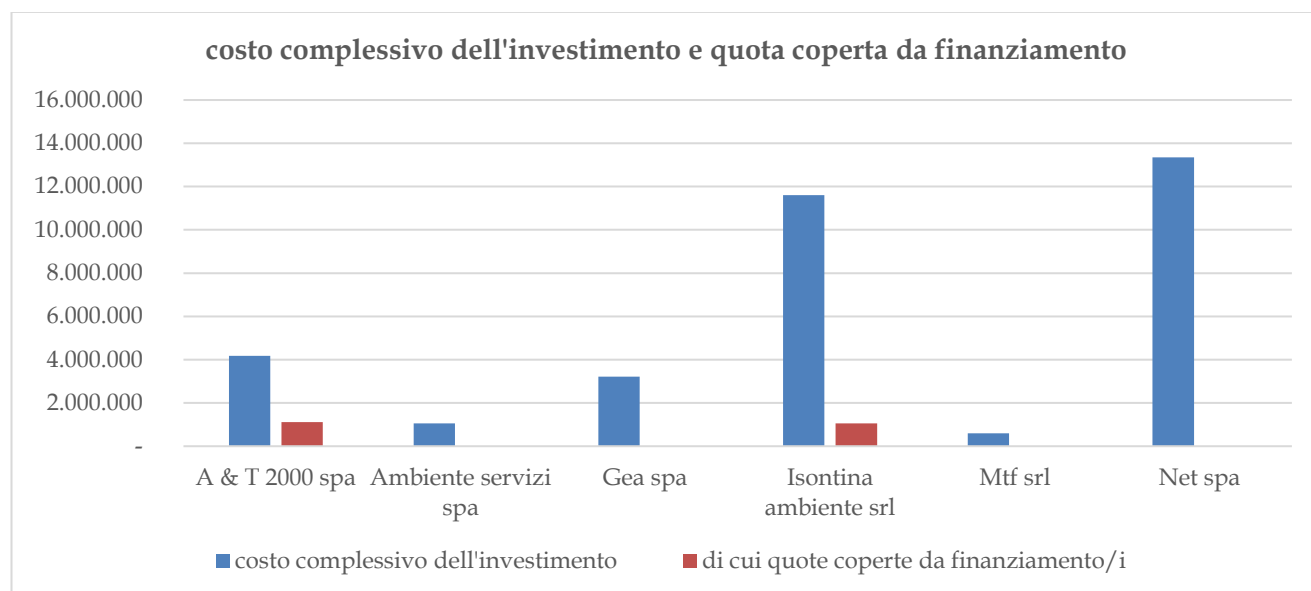
bacino di gestione in house	costo complessivo dell'investimento	di cui quote coperte da finanziamento/i	incidenza del finanziamento/i	tipologia di finanziamento/i	quota dell'investimento realizzata fino al 31.12.2021	quota dell'investimento completata tra 1.1.2022 e 31.12.2022	quota dell'investimento da completare a decorrere dal 1.1.2023	investimento 2022 pro capite
A & T 2000 spa	4.175.947	1.108.200	27%	regionale / comunitario	2.538.538	870.930	766.479	3,78
Ambiente servizi spa	1.060.102	-	0%		-	937.796	122.306	5,44
Gea spa	3.207.951	-	0%		-	3.207.951	-	34,80
Isontina ambiente srl	11.609.956	1.062.285	9%	comunitario	4.122.177	4.103.136	3.384.642	25,77
Mtf srl	591.915	-	0%		-	591.915	-	14,13
Net spa	13.354.965	-	0%		5.490.885	2.663.278	5.200.803	8,88

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge. Dati elaborati dalla Sezione.

Sono Net spa e Isontina ambiente srl a presentare i più elevati costi dell'investimento, con importi pari a, rispettivamente, euro 13.354.965 ed euro 11.609.955. Per Net spa le incidenze più consistenti riguardano una concessione di costruzione e gestione (euro 6.953.721) e oneri pluriennali diversi (euro 5.666.039), mentre per Isontina ambiente srl riguardano il revamping dell'impianto di compostaggio, sistema antincendio e videosorveglianza iniziato prima del 2020 (euro 4.379.120) e un centro di raccolta iniziato prima del 2019 (euro 2.322.205).

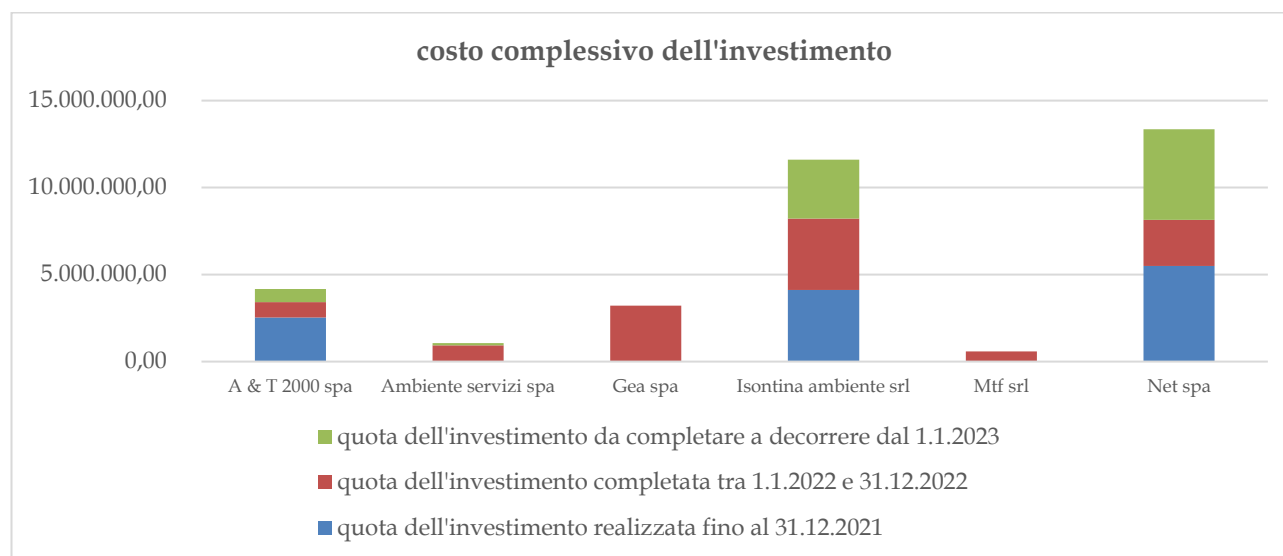
Solamente A & T 2000 spa e Isontina ambiente srl presentano quote coperte da finanziamento/i, la prima per euro 1.108.200 (27% del costo complessivo dell'investimento), la seconda per euro 1.062.285 (9% del costo complessivo dell'investimento) come ben evidenziato nel grafico che segue.

Figura 9 – costo complessivo dell'investimento e quota coperta da finanziamento



Resta da completare a decorrere dal 1.1.2023 una quota dell'investimento di A & T 2000 spa, di Ambiente servizi spa, di Isontina ambiente srl e di Net spa, rispettivamente nella misura del 18,35%, 11,54%, 29,15% e 38,94% del costo complessivo, come illustrato nel grafico che segue.

Figura 10 – costo complessivo dell'investimento



Il valore dell'investimento pro capite per l'anno 2022 è più consistente per Gea spa (euro 34,80), Isontina ambiente srl (euro 25,77) e Mtf srl (euro 14,13). Più contenuti i valori di Net spa (euro 8,88), Ambiente servizi spa (euro 5,44) e A & T 2000 spa (euro 3,78).

Con riferimento agli obblighi stabiliti nel Contratto di servizio e agli oneri e ai risultati della gestione in house in capo al cosiddetto Ente affidante, nel 2022 l'AUSIR non ha sollevato ai Gestori in house contestazioni per inadempimenti rispetto al Contratto di servizio, né ha ricevuto da terzi lamentele oppure richieste di contestazioni di inadempimento verso lo stesso Gestore. Merita comunque segnalare come nel corso dell'anno 2022 un Comune socio di Isontina ambiente srl abbia sollevato alcuni rilievi in merito alla gestione societaria e che tali valutazioni siano state oggetto di confronto tra i Comuni soci, il Gestore e l'AUSIR che hanno trovato una ricomposizione nell'ambito del provvedimento di validazione dei PEF di tutti gli ambiti tariffari serviti dal Gestore. Anche tra il Comune di Lignano Sabbiadoro ed Mtf srl vi è stato un confronto in merito ai criteri di predisposizione del PEF 2021 e tali valutazioni sono state oggetto di specifico confronto tra le parti e l'AUSIR che hanno trovato una ricomposizione nel corso dell'anno 2022 senza comportare variazione della tariffa approvata dall'Ente locale.

Nel 2022 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento in house alle società.

Né A & T 2000 spa, né Ambiente servizi spa, né Isontina ambiente srl, né Mtf srl, né Net spa, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2022 da tali Comuni nei

confronti di tali società che abbiano comportato oneri come ad esempio ripianamenti di perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc. per i Comuni stessi. Gea spa ha invece comunicato all'AUSIR di aver venduto nel corso dell'anno 2022 parte delle azioni proprie ai Comuni di Fanna, Vivaro, Maniago, Frisanco, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Meduno, all'epoca non ancora soci. A seguito di tali vendite, i Comuni suindicati sono diventati soci di Gea spa, condizione propedeutica all'affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani a partire dal 1.1.2023.

Per completezza si segnala che Net spa ha comunicato all'AUSIR che in data 5 dicembre 2022 il Comune di Forni di Sopra, per il quale Net spa non svolge il servizio, ha ceduto la piena proprietà di n. 1.037 azioni alla società Net spa emittente stessa del certificato azionario. Inoltre, in data 30 novembre 2022, a far data dal 1.1.2021, le azioni ordinarie intestate alla Unione Territoriale Intercomunale Natisone sono state devolute alla Comunità di Montagna del Natisone e Torre.

Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa e dunque degli utenti del servizio.

L'AUSIR ha affermato che i risultati delle gestioni in house delle società si ricavano sia dai dati illustrati, sia dai piani economico-finanziari (PEF) per ciascun territorio comunale, validati dall'AUSIR stessa, coi relativi prezzi che devono essere considerati da ogni Comune per il proprio territorio visto che essi rappresentano comunque i prezzi massimi applicabili all'utenza fino all'approvazione definitiva dell'ARERA.

L'AUSIR ha validato i piani economico-finanziari degli ambiti tariffari per il quadriennio 2022-2025. In ragione di tale validazione, il superamento del limite ex articolo 4 MTR ³⁸⁻² si è verificato, con riferimento a A & T 2000 spa per i Comuni di Codroipo, Moggio Udinese, Reana del Rojale, Rivignano Teor (ex Rivignano) e Treppo Grande, con riferimento a Isontina ambiente srl per i Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Duino Aurisina, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Monrupino, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi

³⁸ Metodo tariffario rifiuti.

dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Staranzano e Turriaco, con riferimento a Net spa per il Comune di Rivignano Teor (ex Comune di Teor).

Il dettaglio dei piani economico-finanziari di tutti gli ambiti tariffari dei bacini di gestione è riportato nell'Allegato F della deliberazione dell'AUSIR. Quanto invece al solo ambito tariffario del Comune di Rivignano Teor, che nel 2022 è stato gestito da A & T 2000 spa per la parte dell'ex Comune di Rivignano e da Net spa per la parte dell'ex Comune di Teor, che ancora oggi non ha scelto quale delle due società sia deputata alla gestione nell'intero suo territorio, il dettaglio del relativo piano economico-finanziario è riportato nello speciale Allegato G alla deliberazione dell'AUSIR.

In ragione dei dati sopra illustrati, l'AUSIR ha ritenuto, per quanto di competenza, che la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti realizzata nel 2022 dai Gestori in house abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti ed indicatori stabiliti dall'ARERA.

Col termine servizio idrico integrato, si intende invece l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

I dati relativi alla popolazione servita ³⁹, al numero di Comuni serviti ed ai kmq serviti relativamente ai Gestori in house ⁴⁰ del servizio idrico integrato non quotati che operano nell'Ambito ottimale unico regionale (Acquedotto del Carso spa ⁴¹, Acquedotto Poiana spa, Cafc spa, Hydrogea spa, Irisacqua spa) in virtù di affidamenti disposti non dall'AUSIR ma

³⁹ Dati servizio demografico dell'ISTAT al 1.1.2022.

⁴⁰ Al 31 dicembre 2022 sono sette (AcegasApsAmga spa, Acquedotto del Carso spa, Acquedotto Poiana spa, Cafc spa, Hydrogea spa, Irisacqua srl e Livenza Tagliamento Acque spa) i Gestori del servizio idrico integrato che operano nell'Ambito ottimale unico regionale, ma ai fini della presente relazione non verranno considerati i gestori AcegasApsAmga spa in quanto società non in house e nemmeno Livenza Tagliamento Acque spa in quanto società quotata.

⁴¹ Il Gestore Acquedotto del Carso serve 7.535 abitanti residenti (dato REMSII 2022) nei Comuni di Duino Aurisina, Monrupino e Sgonico quasi unicamente per i servizi acquedottistici, mentre i servizi connessi al collettamento e depurazione sono gestiti dal gestore AcegasApsAmga spa., pertanto, stimando il servizio acquedottistico nella misura del 35% dell'intero sii, si perviene ad una popolazione servita equivalente di 2.637 abitanti.

dalle precedenti Amministrazioni pubbliche con funzioni in materia di servizio idrico integrato, in particolare le ATO e poi le Consulte d'Ambito, alle quali per legge regionale è succeduta l'AUSIR, sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 17 – aspetti dimensionali relativi ai bacini di gestione in house per il servizio idrico integrato

bacino di gestione in house	popolazione servita	n. Comuni serviti	territorio servito (kmq)
Acquedotto del Carso spa	2.637	3	76
Acquedotto Poiana spa	54.516	12	311
Cafc spa	463.274	121	4.641
Hydrogea spa	105.024	20	1.084
Irisacqua spa	137.899	25	475

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

I valori più consistenti (60,69% della popolazione servita, 66,85% dei Comuni serviti e 70,46% del territorio servito) afferiscono a Cafc spa con una popolazione servita di 463.274 abitanti distribuita su 121 Comuni e su un territorio di 4.641 kmq. Decisamente più contenuti i valori assunti dagli altri Gestori in house, con il valore più basso in corrispondenza di Acquedotto del Carso spa con una popolazione servita di 2.637 abitanti, 3 Comuni serviti ed un territorio servito di 76 kmq.

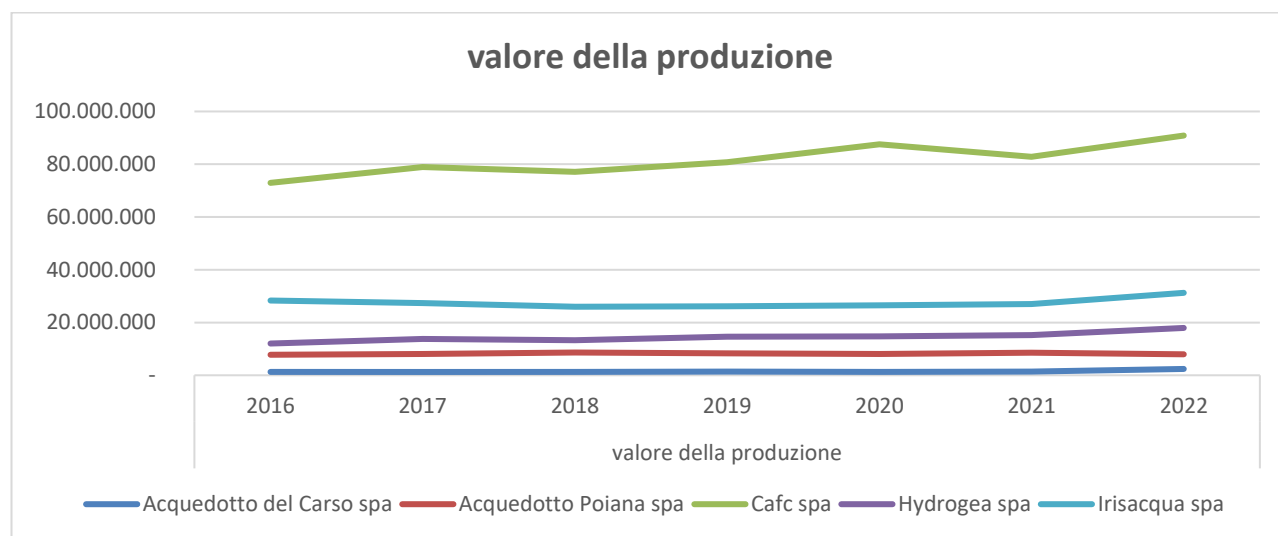
Seguono la tabella ed il grafico che riportano per ogni Gestore in house il valore della produzione dal 2016 al 2022.

Tabella 18 – valore della produzione – anni 2016-2022

bacino di gestione in house	valore della produzione						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Acquedotto del Carso spa	1.258.830	1.252.946	1.312.332	1.444.405	1.293.842	1.386.259	2.400.928
Acquedotto Poiana spa	7.774.548	8.059.601	8.628.481	8.350.020	8.039.582	8.510.368	7.943.062
Cafc spa	72.936.719	78.970.984	77.134.460	80.788.265	87.574.143	82.770.191	90.873.874
Hydrogea spa	12.036.372	13.830.327	13.240.336	14.644.841	14.780.121	15.268.178	17.938.927
Irisacqua spa	28.356.056	27.323.088	25.981.430	26.109.542	26.500.922	27.037.714	31.245.999

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Figura 11 - valore della produzione - anni 2016-2022



Il valore della produzione più consistente in ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 è quello di Cafc spa (euro 90.873.874 nel 2022) seguito da quello di Irisacqua spa (euro 31.245.999 nel 2022) e Hydrogea spa (euro 17.938.927 nel 2022). Decisamente più contenuti invece i valori assunti da Acquedotto Poiana spa (euro 7.943.062 nel 2022) e Acquedotto del Carso spa (euro 2.400.928 nel 2022).

Nel passaggio dal 2021 al 2022 tutti i Gestori in house del servizio idrico integrato, ad eccezione di Acquedotto Poiana spa, hanno registrato una variazione di segno positivo, pari a euro + 8.103.683 per Cafc spa, euro + 4.208.285 per Irisacqua spa, euro + 2.670.749 per Hydrogea spa ed euro + 1.014.669 per Acquedotto del Carso spa.

Il servizio idrico integrato si compone dei segmenti acquedotto, fognatura e depurazione.

In merito al segmento acquedotto, le fonti di approvvigionamento sono pozzi, captazioni e sorgenti. I dati relativi al 2022 sono di seguito riportati.

Tabella 19 - fonti di approvvigionamento del segmento acquedotto

segmento acquedotto - fonti di approvvigionamento - dati 2022						
bacino di gestione in house	pozzi		captazioni		sorgenti	
	numero	volume prelevato	numero	volume prelevato	numero	volume prelevato
Acquedotto del Carso spa						
Acquedotto Poiana spa	6	3.896.078			8	4.095.212
Cafc spa	72	55.807.576	16	390.892	540	15.319.533
Hydrogea spa	28	8.753.795	12	5.906.171	70	4.413.024
Irisacqua spa	36	12.629.317				

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Relativamente ad Acquedotto del Carso spa, l'AUSIR non ha specificato le fonti di approvvigionamento. Per Acquedotto Poiana spa le fonti di approvvigionamento principali sono sia le sorgenti, con un volume prelevato di 4.095.212 mc, che i pozzi, con un volume prelevato di 3.896.078 mc. Per Cafc spa, Hydrogea spa e Irisacqua spa le fonti di approvvigionamento principali sono i pozzi con volumi prelevati di, rispettivamente, 55.807.576 mc, 8.753.795 mc e 12.629.317 mc.

I dati relativi ai cespiti del segmento acquedotto, cioè sollevamenti, serbatoi, potabilizzazioni e reti, sono quelli riportati nella tabella che segue.

Tabella 20 – cespiti del segmento acquedotto

segmento acquedotto - cespiti - dati 2022									
bacino di gestione in house	sollevamenti			serbatoi		potabilizzazioni		reti	
	con telecontrollo	altro	n. tot.	numero	valore complessivo	numero impianti	volume trattato	sviluppo (con allacci)	n. contatori
Acquedotto del Carso spa	3	-	3	6	1.026	-	-	203	3.419
Acquedotto Poiana spa	15	2	17	20	7.287	8	760.558	883	23.416
Cafc spa	147	213	360	708	60.387 parziale	30	10.187.007	6.383	189.069
Hydrogea spa	80	7	87	143	14.188	12	n.d.	1.484	43.418
Irisacqua spa	25	-	25	41	19.395	2	impianti fuori servizio	1.288	63.323

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Il numero più elevato di sollevamenti, serbatoi, potabilizzazioni e reti è da attribuire indiscutibilmente a Cafc spa (360 sollevamenti, 708 serbatoi, 30 impianti di potabilizzazione ed uno sviluppo (con allacci) di reti di 6.383 km). Seguono Hydrogea spa (87 sollevamenti, 143 serbatoi, 12 impianti di potabilizzazione ed uno sviluppo (con allacci) di reti di 1.484 km), Irisacqua spa (25 sollevamenti, 41 serbatoi, 2 impianti di potabilizzazione fuori servizio ed uno sviluppo (con allacci) di reti di 1.288 km), Acquedotto Poiana spa (17 sollevamenti, 20 serbatoi, 8 impianti di potabilizzazione ed uno sviluppo (con allacci) di reti di 883 km) e Acquedotto del Carso spa (3 sollevamenti, 6 serbatoi, nessuno impianto di potabilizzazione ed uno sviluppo (con allacci) di reti di 203 km).

I cespiti relativi al segmento fognatura, cioè sollevamenti, sfioratori e rete fognaria, quest'ultima suddivisa in reti miste e nere, visto che non fanno parte di questa trattazione le reti meteoriche o reti bianche gestite direttamente dai Comuni, hanno invece la seguente consistenza.

Tabella 21 – cespiti del segmento fognatura

segmento fognatura - cespiti - dati 2022											
bacino di gestione in house	sollevamenti				sfioratori				rete fognaria km		
	con telecontrollo	con scarico emergenza	con gruppo elettrogeno	n totale	con telecontrollo	con griglia a fissa	con griglia automatica	n totale	rete nera	rete mista	sviluppo totale
Acquedotto del Carso spa											
Acquedotto Poiana spa	43	36	1	46	-	150	13	163	32	455	529
Cafc spa	165	-	24	367	12	714	-	1.115	264	3.500	3.764
Hydrogea spa	10	10	2	41	-	21	-	139	95	396	491
Irisacqua spa	122	-	29	122	66	47	51	128	84	595	710

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Per Acquedotto del Carso spa non vengono riportati i dati sugli aspetti quantitativi del servizio di collettamento essendo la società affidataria quasi esclusivamente del servizio di acquedotto.

Premesso che non è sempre chiara la genesi dei totali riportati nei prospetti predisposti dall'AUSIR, il più elevato numero di sollevamenti e di sfioratori, nonché la rete fognaria più sviluppata sono da attribuirsi a Cafc spa (367 sollevamenti, 1.115 sfioratori ed uno sviluppo totale della rete fognaria di 3.764 km). Seguono Irisacqua spa (122 sollevamenti, 128 sfioratori ed uno sviluppo totale della rete fognaria di 710 km), Acquedotto Poiana spa (46 sollevamenti, 163 sfioratori ed uno sviluppo totale della rete fognaria di 529 km) e Hydrogea spa (41 sollevamenti, 139 sfioratori ed uno sviluppo totale della rete fognaria di 491 km).

Passando al segmento depurazione, nella tabella che segue vengono evidenziati invece i depuratori per tipologia impiantistica e dimensione.

Tabella 22 – cespiti del segmento depurazione

segmento depurazione - depuratori per tipologia impiantistica e dimensione - dati 2022															
bacino di gestione in house	per tipo (numero) n.					per tipo (carico) A.E.					per dimensione n.				
	vasche Imhoff	primario	secondario	terziario	totale n.	vasche Imhoff	primario	secondario	terziario	altro A.E. (n.)	A.E. < 2.000	2.000 <= A.E. < 10.000	10.000 <= A.E. < 100.000	A.E. >= 100.000	A.E. >= 500.000
Acquedotto del Carso spa															
Acquedotto Poiana spa	2	1	27	1	31	350	500	76.539	4.300	0	14	17	0	0	0
Cafca spa	296	9	157	54	516	68.076	19.335	152.081	1.337.675	2.300 (1)	460	48	6	2	1
Hydrogea spa	39	3	24	9	75	6.838	310	30.620	105.218	0	65	7	3	0	0
Irisacqua spa	5	0	1	8	14	1.550	0	6.900	182.404	0	7	3	4	0	0

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Premesso che Acquedotto del Carso spa non svolge il servizio di depurazione, è Cafca spa a detenere la numerosità (516) e le dimensioni maggiori dei depuratori, seguito da Hydrogea spa, Acquedotto Poiana spa e Irisacqua spa con, rispettivamente, 75, 31 e 14 depuratori.

La popolazione servita dal segmento acquedotto e dal segmento depurazione e la percentuale di incidenza di copertura del servizio ⁴² sono evidenziati nella tabella che segue.

Tabella 23 – segmento acquedotto e segmento depurazione – dati 2021

segmento acquedotto e segmento depurazione - dati 2021			
bacino di gestione in house	abitanti serviti da acquedotto	abitanti serviti da depurazione	copertura del servizio
Acquedotto del Carso spa			
Acquedotto Poiana spa	54.971	43.037	78%
Cafca spa	417.182	363.655	87%
Hydrogea spa	99.419	66.084	66%
Irisacqua spa	139.070	119.335	86%

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

⁴² La fonte dei dati è la predisposizione tariffaria (RDT – dati tecnici) aggiornamento 2022-2023. Visto che per l'anno 2022 erano disponibili solo i dati relativi al servizio di acquedotto, per uniformità, i dati riportati nella tabella si riferiscono all'annualità 2021.

L'AUSIR non ha riportato il dato relativo agli abitanti serviti da acquedotto e la copertura del servizio per Acquedotto del Carso spa.

Il numero più elevato di abitanti serviti sia da acquedotto che da depurazione è quello relativo al bacino di Cafc spa, che conta 417.182 abitanti serviti da acquedotto e 363.655 abitanti serviti da depurazione. Seguono Irisacqua spa (139.070 e 119.335), Hydrogea spa (99.419 e 66.084) e Acquedotto Poiana spa (54.971 e 43.037).

La copertura del servizio si rileva più consistente per Caf spa (87%) e Irisacqua spa (86%). Seguono Acquedotto Poiana spa (78%) e Hydrogea spa (66%).

In merito agli aspetti qualitativi dei servizi nell'Ambito ottimale unico regionale, sono stati elaborati i macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica) e M6 (qualità delle acque depurate).

Il primo macro-indicatore riguarda le perdite idriche, considerate come differenza tra volumi immessi in acquedotto e volumi in uscita. Tale valore, che deve essere il più basso possibile, assume rilevanza in funzione dei volumi assoluti immessi e dei costi di distribuzione, collegati in particolar modo ai costi energetici.

Le perdite vengono misurate sia in rapporto allo sviluppo delle condotte, sia in rapporto al volume di acqua potabile immesso in rete.

Tabella 24 – M1 (perdite idriche) – anno 2021

M1 (perdite idriche) - 2021						
bacino di gestione in house	volumi prelevati	volumi fatturati	perdite mc	km condotte	M1a (perdite lineari mc/Km/gg)	M1b (perdite %)
Acquedotto del Carso spa	945.078	665.551	279.527	202	3,10	29,60%
Acquedotto Poiana spa	9.392.503	4.798.044	4.594.459	747	14,01	48,90%
Cafc spa	71.918.481	39.582.774	32.335.707	5.468	13,88	45,00%
Hydrogea spa	21.182.877	9.961.616	11.221.261	1.324	19,45	53,00%
Irisacqua spa	18.010.651	10.828.297	7.182.354	1.083	15,28	39,90%

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 25 – classi relative a M1 (perdite idriche) – anno 2021

M1 (perdite idriche) - 2021						
bacino di gestione in house	CLASSE 2016	CLASSE 2017	CLASSE 2018	CLASSE 2019	CLASSE 2020	CLASSE 2021
Acquedotto del Carso spa	A	B	A	A	A	B
Acquedotto Poiana spa	D	D	D	D	D	D
Cafc spa	D	C	C	C	C	C
Hydrogea spa	D	D	D	D	D	D
Irisacqua spa	C	C	C	C	C	C

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Sia le perdite lineari, cioè le perdite di mc giornaliera per km, che le perdite su volume prelevato, presentano valori molto alti per quasi tutti i Gestori in house. Nel 2021, per le perdite lineari i valori più consistenti sono da attribuirsi a Hydrogea spa (19,45 mc per chilometro persi al giorno), Irisacqua spa (15,28 mc per chilometro persi al giorno), Acquedotto Poiana spa (14,01 mc per chilometro persi al giorno) e Cafc spa (13,88 mc per chilometro persi al giorno). Più modesto il valore assunto invece da Acquedotto del Carso spa (3,10 mc per chilometro persi al giorno) vista, come puntualizzato dall'AUSIR, la limitata estensione delle reti. Anche le perdite su volume di acqua potabile immesso in rete assumono valori decisamente alti, precisamente 53% per Hydrogea spa, 48,90% per Acquedotto Poiana spa, 45% per Cafc spa, 39,90% per Irisacqua spa e 29,60% per Acquedotto del Carso spa.

Nel 2021 nessuno dei Gestori è in classe A. Acquedotto del Carso spa è in classe B, Cafc spa e Irisacqua spa sono in classe C, Acquedotto Poiana spa e Hydrogea spa sono in classe D. Stupisce non poco che nella propria relazione l'AUSIR non abbia commentato gli elevati e preoccupanti valori assunti dall'indicatore.

Il macro-indicatore M2 riferisce in merito alle interruzioni del servizio di acquedotto ed è definito come la somma della durata delle interruzioni programmate e non programmate annue, moltiplicate per il numero di utenti finali interessati all'interruzione stessa e rapportata al numero totale di utenti finali serviti dal Gestore.

Tabella 26 – M2 (interruzioni del servizio) – anno 2021

M2 (interruzioni del servizio) - 2021				
bacino di gestione in house	utenti finali (compresi utenti indiretti) serviti dal gestore per il servizio di acquedotto - n.	utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni di durata maggiore o uguale a 1 ora del servizio nell'anno - n.	indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - %	M2: interruzioni del servizio - ore
Acquedotto del Carso spa	4.267	785	246,00	0,40
Acquedotto Poiana spa	29.606	3.884	138,50	1,18
Cafc spa	275.705	171.514	135,90	2,20
Hydrogea spa	63.586	7.850	127,30	0,81
Irisacqua spa	85.127	5.020	151,60	0,09

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 27 – classi relative a M2 (interruzioni del servizio) – anno 2021

M2 (interruzioni del servizio) - 2021						
bacino di gestione in house	CLASSE 2016	CLASSE 2017	CLASSE 2018	CLASSE 2019	CLASSE 2020	CLASSE 2021
Acquedotto del Carso spa	A	A	A	A	A	A
Acquedotto Poiana spa	A	A	A	A	A	A
Cafc spa	A	A	A	A	A	A
Hydrogea spa	A	A	A	A	A	A
Irisacqua spa	A	A	A	A	A	A

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Con riferimento all'indicatore interruzione del servizio, la cui costruzione non è affatto chiara, nel 2021 i valori sono per ciascun Gestore in house decisamente contenuti, da un minimo di 0,09 ore per Irisacqua spa ad un massimo di 2,2 ore per Cafc spa. I Gestori in house sono in ogni anno dal 2016 al 2021 tutti in classe A, ad indicare che le interruzioni del servizio sono minime.

Il gruppo M3 indica la qualità dell'acqua erogata sulla base dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità e del tasso di analisi non conformi e si articola in tre componenti: M3a, determinata come numero di utenze interessate da sospensioni o limitazioni dell'uso della risorsa ai fini potabili correlato al numero di giorni nell'anno per cui sono risultate vigenti le medesime sospensioni o limitazioni d'uso ed infine rapportato al numero complessivo di utenti finali allacciati al servizio di acquedotto; M3b, determinata come numero di campioni di acqua analizzati dal Gestore nell'ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di

distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione per i quali è stata rilevata una non conformità per uno o più valori di parametro ai sensi del decreto legislativo n. 31 del 2001 rapportato al numero complessivo di campioni di acqua analizzati dal Gestore nell'ambito di tali controlli interni; M3c, determinata come numero di parametri non conformi all'allegato 1, parte A e/o B e/o C del decreto legislativo n. 31 del 2001 nei campioni di acqua analizzati nell'anno dal Gestore nell'ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione rapportato al numero complessivo di parametri analizzati nell'anno dal gestore nell'ambito di tali controlli interni.

Tabella 28 – M3 (qualità acqua erogata) – anno 2021

M3 (qualità acqua erogata) - 2021			
bacino di gestione in house	M3a: incidenza ordinanze di non potabilità - %	M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - %	M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - %
Acquedotto del Carso spa	-	-	-
Acquedotto Poiana spa	-	1,59	0,08
Cafc spa	0,03	3,58	0,33
Hydrogea spa	-	1,20	0,11
Irisacqua spa	-	0,33	0,06

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 29 – classi relative a M3 (qualità acqua erogata) – anno 2021

M3 (qualità acqua erogata) - 2021						
bacino di gestione in house	CLASSE 2016	CLASSE 2017	CLASSE 2018	CLASSE 2019	CLASSE 2020	CLASSE 2021
Acquedotto del Carso spa	A	A	A	A	A	A
Acquedotto Poiana spa	C	C	C	C	C	C
Cafc spa	E	E	E	E	C	C
Hydrogea spa	C	C	C	E	E	C
Irisacqua spa	D	C	C	C	C	A

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Premesso che anche per questi tre indicatori la precisa costruzione non è affatto chiara, nel 2021 solo Acquedotto del Carso spa ed Irisacqua spa sono in classe A, mentre Acquedotto Poiana spa, Cafc spa e Hydrogea spa sono in classe C. Acquedotto del Carso spa è dal 2016 al 2021 sempre in classe A e Acquedotto Poiana spa è dal 2016 al 2021 sempre in classe C. Gli altri tre Gestori in house registrano invece nel passaggio dal 2016 al 2021 un miglioramento

passando Cafc spa e Hydrogea spa dalla classe E alla classe C e Irisacqua spa dalla classe C alla classe A.

Il gruppo M4 indica l'adeguatezza del sistema fognario tramite gli indicatori M4a, relativo alla frequenza degli allagamenti o sversamenti, M4b relativo all'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena, con la precisazione che gli sfioratori sono regolamentati da normative regionali per cui il dato non è omogeneo a livello nazionale, M4c relativo al controllo degli sfioratori di piena, G4.1 relativo alle rotture annue per km di fognatura ispezionata.

Tabella 30 – M4 (adeguatezza del sistema fognario) – anno 2021

M4 (adeguatezza sistema fognario) - 2021										
bacino di gestione in house	M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km	M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - %	M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - %	lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezioni - km	lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezioni - km	lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezioni - km	lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta a ispezioni - km	numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n.	numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n.	numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n.
Acquedotto del Carso spa										
Acquedotto Poiana spa	0,190	-	-	29,80	7,77	7,28	44,85	1	-	-
Cafc spa	0,293	-	5,70	44,60	-	1,90	46,50	10	-	1
Hydrogea spa	0,838	2,10	-	4,98	-	4,22	9,20	3	-	1
Irisacqua spa	1,410	11,70	-	28,50	0,10	-	28,60	10	-	-

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 31 – M4 (adeguatezza del sistema fognario) – anno 2021

M4 (adeguatezza sistema fognario) - 2021						
bacino di gestione in house	CLASSE 2016	CLASSE 2017	CLASSE 2018	CLASSE 2019	CLASSE 2020	CLASSE 2021
Acquedotto del Carso spa						
Acquedotto Poiana spa					A	A
Cafc spa	A	A	A	A	A	A

M4 (adeguatezza sistema fognario) - 2021						
bacino di gestione in house	CLASSE 2016	CLASSE 2017	CLASSE 2018	CLASSE 2019	CLASSE 2020	CLASSE 2021
Hydrogea spa	E	E	E	E	E	C
Irisacqua spa	D	D	D	C	E	E

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Per valutare l'adeguatezza del sistema fognario sono stati calcolati la frequenza di allagamenti/sversamenti da fognatura, l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena, il controllo degli scaricatori di piena, il numero di episodi di allagamento da fognatura mista e bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo e il numero di episodi di sversamento da fognatura nera.

I valori di M4 (adeguatezza del sistema fognario) non sono riportati per Acquedotto del Carso spa che è affidatario quasi esclusivamente del servizio di acquedotto.

Premesso che L'AUSIR non ha evidenziato per Acquedotto Poiana spa le classi dal 2016 al 2019, negli anni dal 2016 al 2021 Acquedotto Poiana spa e Cafc spa sono sempre in classe A, Hydrogea spa registra un miglioramento passando dalla classe E occupata dal 2016 al 2020 alla classe C del 2021, mentre Irisacqua spa nel 2021 è in classe E come nel 2020.

I due grafici che seguono visualizzano la lunghezza della rete di fognatura nera, bianca e mista ed il numero di episodi di allagamento da fognatura mista e bianca e di sversamento da fognatura nera.

Figura 12 - classi relative a M4 (adeguatezza del sistema fognario) - anno 2021

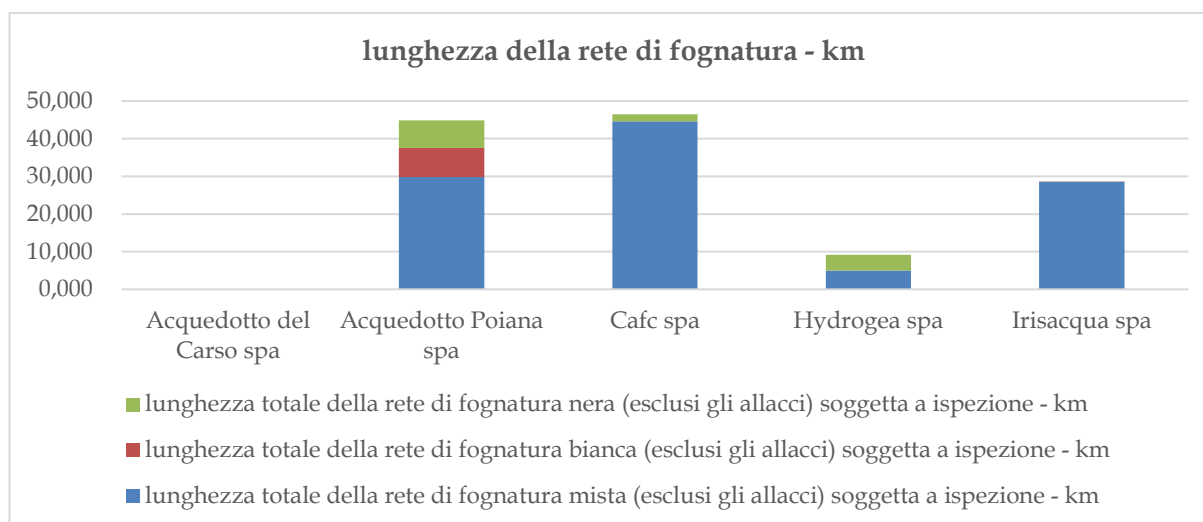
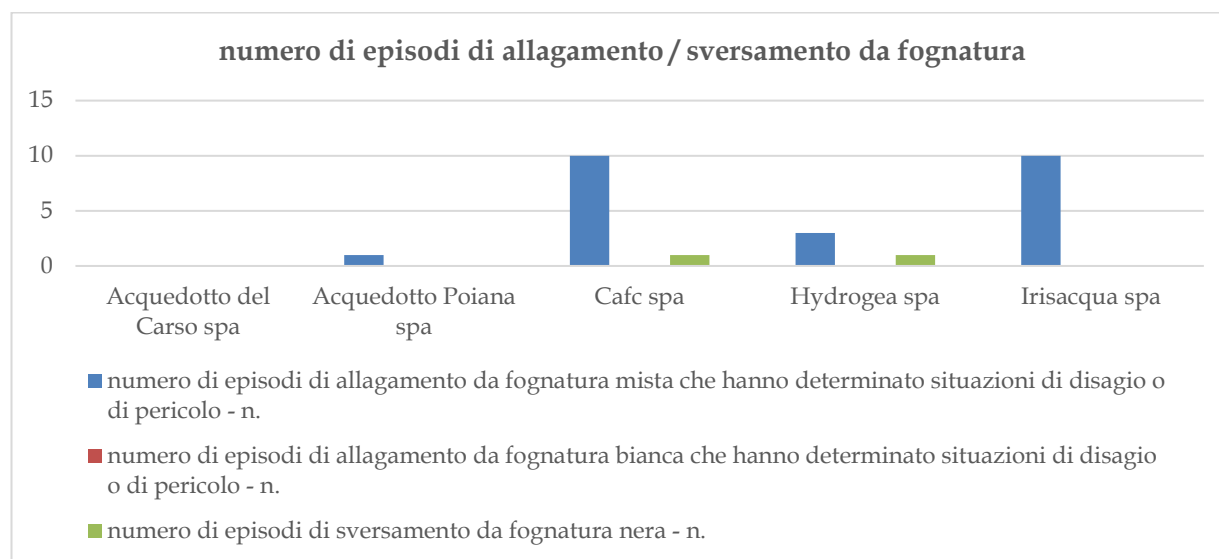


Figura 13 – episodi di allagamento / sversamento da fognatura – anno 2021



Nel 2021, la lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione è stata pari a 44,85 km (29,80 km da fognatura mista, 7,77 km da fognatura bianca, 7,28 km da fognatura nera) per Acquedotto Poiana spa, 46,50 km (44,60 km da fognatura mista, 1,90 km da fognatura nera) per Cafc spa, 9,20 km (4,98 km da fognatura mista, 4,22 km da fognatura nera) per Hydrogea spa e 28,60 km (28,50 km da fognatura mista, 0,10 km da fognatura bianca) per Irisacqua spa.

Il numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo sono stati 1 per Acquedotto Poiana spa, 10 per Cafc spa, 3 per Hydrogea spa e 10 per Irisacqua spa. Non si sono verificati episodi di allagamento da fognatura bianca. Il numero di episodi di sversamento da fognatura nera sono stati invece 1 per Cafc spa ed 1 per Hydrogea spa.

Il gruppo M5 riguarda la depurazione, in particolare le modalità di smaltimento dei fanghi considerando lo smaltimento a discarica non virtuoso, mentre gli indicatori semplici descrivono la copertura del servizio e la presenza di infrazioni comunitarie.

L'indicatore M5 è dato dal rapporto percentuale tra la quota di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente smaltita in discarica nell'anno di riferimento e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta in tutti gli impianti di depurazione presenti nel territorio di competenza del Gestore nel medesimo anno.

L'indicatore G5.1 riguarda l'assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea, G5.2 la copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto, G5.3 l'impronta di carbonio del servizio di depurazione valutato in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1 e misurato in termini di tonnellate di CO2 equivalente. In merito a quest'ultimo indicatore, l'AUSIR non ha fornito alcun dato.

Tabella 32 – M5 (smaltimento fanghi in discarica) – anno 2021

M5 (smaltimento fanghi in discarica) - 2021								
bacino di gestione in house	quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - totale sostanza secca	di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - totale sostanza secca	di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - totale sostanza secca	percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - %	M5: smaltimento fanghi in discarica - %	G5.1: assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E.	numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n.	G5.2: copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - %
Acquedotto del Carso spa								
Acquedotto Poiana spa	88	0	88	3,20	0,00	0,00	23.949	80,89
Cafc spa	3.297	20	3.277	14,60	0,60	0,00	237.454	86,13
Hydrogea spa	263	0	263	22,50	0,00	0,00	43.487	68,96
Irisacqua spa	676	72	604	22,90	10,69	0,00	73.745	86,63

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 33 – classi relative a M5 (smaltimento fanghi in discarica) – anno 2021

M5 (smaltimento fanghi in discarica) - 2021						
bacino di gestione in house	CLASSE 2016	CLASSE 2017	CLASSE 2018	CLASSE 2019	CLASSE 2020	CLASSE 2021
Acquedotto del Carso spa						
Acquedotto Poiana spa					A	A
Cafc spa	C	C	C	C	A	A
Hydrogea spa	A	A	A	A	A	A
Irisacqua spa	A	A	A	A	A	A

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Per Acquedotto del Carso spa non esistono dati e classificazioni per il macro-indicatore M5 (smaltimento fanghi in discarica) dal momento che la società non svolge il servizio di depurazione.

Nel 2021 lo smaltimento dei fanghi in discarica assume valori che vanno dallo 0% per Acquedotto Poiana spa e per Hydrogea spa, a 0,60% per Cafc spa per arrivare a 10,69% per Irisacqua spa.

La copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto nel 2021 passa da 68,96% per Hydrogea spa, a 80,89% per Acquedotto Poiana spa, a 86,13% per Cafc spa, a 86,63% per Irisacqua spa.

L'AUSIR non ha riportato per Acquedotto Poiana spa le classi dal 2016 al 2019. Nel 2021, come anche nell'anno precedente, l'AUSIR ha inserito tutti i Gestori in house del servizio idrico integrato in classe A.

Il gruppo di indicatori M6 riguarda la depurazione ed in particolare la qualità delle acque depurate. M6 è il tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua depurata ⁴³. L'indicatore G6.1 (qualità acqua depurata - valore esteso) è determinato come tasso percentuale di campioni caratterizzati da superamento in relazione anche ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente ai parametri inquinanti inclusi nelle rispettive autorizzazioni allo scarico e sottoposti a controllo da allegato A 37 da parte dell'Autorità competente e ad autocontrollo, in aggiunta delle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato. L'indicatore G6.2 indica la numerosità dei campionamenti eseguiti. L'indicatore G6.3 indica il tasso di parametri risultati oltre i limiti.

⁴³ La valutazione puntuale di superamento dei limiti di emissione si intende effettuata con riferimento alle concentrazioni limitatamente ai soli parametri presenti nella tabella 1, mentre, con riferimento agli impianti di trattamento di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, ai valori contenuti nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 (BOD5, COD, solidi sospesi, azoto totale e fosforo totale).

Tabella 34 – M6 (qualità acque depurate) – anno 2021

M6 (qualità acque depurate) - 2021					
bacino di gestione in house	G6.2 numerosità dei campionamenti eseguiti	numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n.	G6.3 tasso di parametri risultati oltre i limiti - %	M6: qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2 - vedere RQTI 19.5) - %	G6.1: qualità acqua depurata - esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - %
Acquedotto del Carso spa					
Acquedotto Poiana spa	154	2.245	1,92	4,55	9,09
Cafc spa	305	2.894	0,52	1,64	4,59
Hydrogea spa	111	1.616	0,56	3,60	8,11
Irisacqua spa	112	2.931	1,02	8,93	22,32

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 35 – classi relative a M6 (qualità acque depurate) – anno 2021

M6 (qualità acque depurate) - 2021						
bacino di gestione in house	CLASSE 2016	CLASSE 2017	CLASSE 2018	CLASSE 2019	CLASSE 2020	CLASSE 2021
Acquedotto del Carso spa						
Acquedotto Poiana spa	D	D	B	B	B	B
Cafc spa	B	B	B	B	B	B
Hydrogea spa	B	A	A	B	A	B
Irisacqua spa	D	D	C	B	C	C

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Per Acquedotto del Carso spa non esistono dati e classificazioni per il macro-indicatore M6 (qualità acque depurate) dal momento che la società non svolge il servizio di depurazione.

Quest'ultimo gruppo di indicatori è sicuramente quello che presenta la maggior difficoltà di comprensione e conseguente interpretazione. Per tale motivo ci si limita a rilevare che nel 2021, l'AUSIR ha inserito i Gestori in house Acquedotto Poiana spa, Cafc spa e Hydrogea spa in classe B, Irisacqua spa in classe C.

Nella parte conclusiva della relazione riferita al servizio idrico integrato, l'AUSIR ha riportato i dati relativi allo stato di attuazione degli interventi. La tabella che segue fa riferimento a quanto previsto nella programmazione dell'annualità 2022, in particolare alla spesa complessiva per investimenti programmata, ai contributi pubblici che il Gestore ha previsto di

introitare nello stesso periodo, alla spesa pro capite riferita alle utenze servite da acquedotto, alla spesa specifica riferita ai volumi di acqua potabile fatturati.

Tabella 36 – investimenti

bacino di gestione in house	spesa complessiva programmata per investimenti 2022	di cui contributi pubblici	investimento annuo per utenze servite da acquedotto (lordo contributi)	investimento annuo per utenze servite da acquedotto (netto contributi)	investimento annuo per mc di acqua potabile venduto (lordo contributi)	investimento annuo per mc di acqua potabile venduto (netto contributi)
Acquedotto del Carso spa	420.720	12.184	120,65	117,16	0,61	0,59
Acquedotto Poiana spa	3.726.341	0	159,14	159,14	0,81	0,81
Cafc spa	31.203.281	5.340.727	150,26	124,54	0,93	0,77
Hydrogea spa	7.324.184	1.044.533	159,48	136,73	0,92	0,79
Irisacqua spa	10.685.699	2.915.036	168,52	122,55	1,00	0,73

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

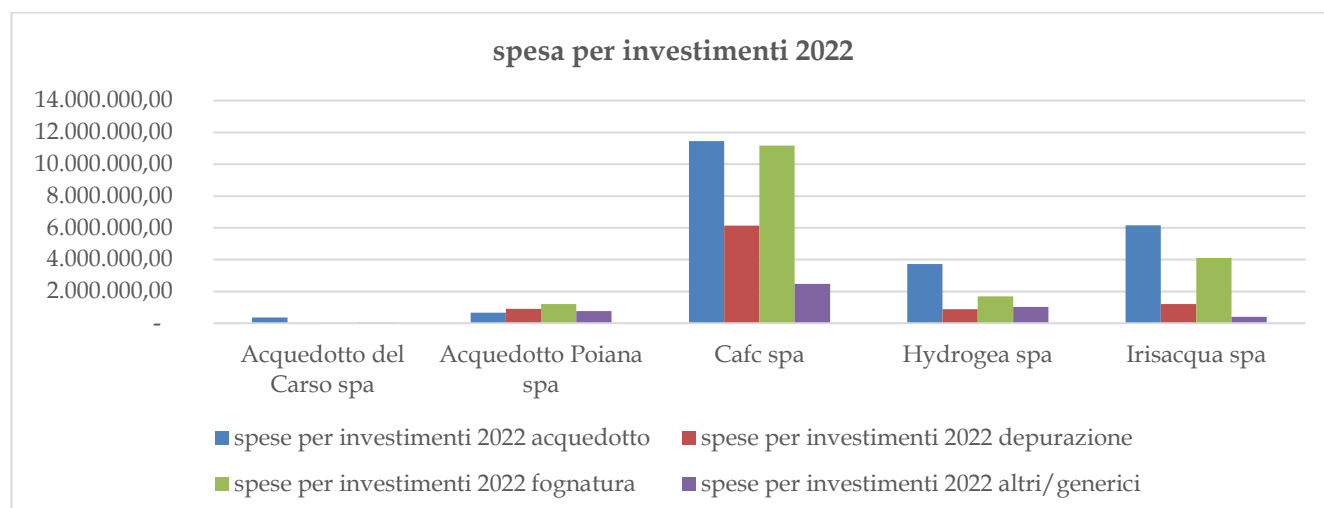
Seguono la tabella ed il grafico che riepilogano le spese per investimenti 2022 effettivamente sostenute dal Gestore, distinte per segmento del servizio idrico integrato, comunicati all'AUSIR dai Gestori.

Tabella 37 – spese per investimenti

bacino di gestione in house	spese per investimenti 2022				
	acquedotto	depurazione	fognatura	altri/generici	totale
Acquedotto del Carso spa	354.546,96	0,00	19.480,04	37.113,48	411.140,48
Acquedotto Poiana spa	672.828,73	902.017,02	1.201.056,21	767.156,47	3.543.058,43
Cafc spa	11.443.628,81	6.142.636,38	11.178.836,21	2.466.311,01	31.231.412,41
Hydrogea spa	3.718.109,00	893.016,00	1.684.365,00	1.028.693,00	7.324.183,00
Irisacqua spa	6.158.851,28	1.201.951,54	4.100.080,53	408.918,37	11.869.801,72

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

Figura 14 – spese per investimenti



La somma complessiva programmata per investimenti nel 2022 è pari a euro 420.720 per Acquedotto del Carso spa, euro 3.726.341 per Acquedotto Poiana spa, euro 7.324.184 per Hydrogea spa ed euro 31.203.281 per Cafc spa, a fronte di una spesa per investimenti pari a, rispettivamente, euro 411.140, euro 3.543.058, euro 7.324.183 ed euro 31.231.412.

L'investimento annuo per utenze servite da acquedotto al netto dei contributi va da un minimo di euro 117,16 per Acquedotto del Carso spa ad un massimo di euro 159,14 per Acquedotto Poiana spa, mentre l'investimento annuo per mc di acqua potabile venduto al netto dei contributi va da un minimo di euro 0,59 per Acquedotto del Carso spa ad un massimo di euro 0,81 per Acquedotto Poiana spa.

Complessivamente la spesa per investimenti afferisce all'attività di acquedotto nella misura del 41,10%, all'attività di fognatura nella misura del 33,44% e all'attività di depurazione nella misura del 16,81%.

Nel corso del 2022 l'AUSIR ha trasferito risorse pubbliche destinate alla realizzazione di opere del servizio idrico integrato a favore di:

- Cafc spa per complessivi euro 4.412.744,95, principalmente per la realizzazione della rete fognaria per le acque nere nell'area sud del capoluogo del Comune di Rivignano Teor – 2° lotto (euro 774.722,50), per lavori di ripristino della captazione alle sorgenti e sostituzione delle condotte danneggiate dal gelo in Comune di Paularo (euro 701.523,14), per una nuova adduzione da Rutte Inferiore a Tarvisio (euro 490.000), per

la realizzazione dei lavori di installazione di modulo per il bioessiccamento presso l'impianto di depurazione di Tolmezzo (euro 455.000), per la realizzazione della rete fognaria zona est Comune di Gemona del Friuli (euro 350.000)

- Hydrogea spa per complessivi euro 597.202,81, per intervento urgente di protezione civile per prevenire eventuali emergenze nell'erogazione di acqua potabile alla popolazione di Pordenone, a salvaguardia della pubblica utilità (euro 376.848,98) e per risanamento ambiti fognari non collegati al depuratore di Pordenone (euro 220.848,98)
- Irisacqua spa per complessivi euro 2.663.142,88, per rifacimento della rete fognaria di Grado - 1° lotto - 1° stralcio.

Dal 2004 l'Italia ha subito alcune procedure d'infrazione per violazione della direttiva n. 271 del 1991, in particolare dell'articolo 3 (estensione delle rete fognarie nell'intero agglomerato), dell'articolo 4 (obbligo di trattamento biologico (trattamento secondario)), dell'articolo 5 (obbligo di trattamento con rimozione di azoto e fosforo (trattamento terziario) nel caso di scarico in area sensibile) e dell'articolo 10 (trattamento non sufficiente del carico nelle normali condizioni climatiche locali). Per il territorio di competenza dell'AUSIR emerge che Acquedotto del Carso spa non è stato interessato da infrazioni alla succitata direttiva. Per l'unico agglomerato (Cividale del Friuli) di Acquedotto Poiana spa oggetto di infrazione c'è stata risoluzione. Per Cafc spa si sono registrate infrazioni in fase di risoluzione per Rivignano, infrazioni tutte risolte per Latisana, Cervignano, Codroipo-Sedegliano-Flaibano, Tolmezzo, Udine, Tricesimo, Rivignano, Pasian di Prato, San Daniele del Friuli e Sappada, anche se per San Daniele del Friuli e Sappada manca la valutazione di risoluzione espressa dalla UE. Per Hydrogea spa/Lta spa e Irisacqua spa si sono registrate infrazioni, tutte risolte, rispettivamente, per due (Pordenone-Porcia-Roveredo-Cordenons e Aviano) e quattro (Grado, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Cormons) agglomerati.

Nel 2022 l'AUSIR non ha sollevato ai Gestori in house contestazioni per inadempimenti rispetto alla Convenzione di servizio, né ha ricevuto da terzi, in particolare dai Comuni o dall'utenza, lamentele oppure richieste di contestazioni d'inadempimento verso lo stesso Gestore.

Nel 2022 non vi sono stati oneri derivanti all'AUSIR dall'affidamento in house ai Gestori.

Nessuno dei Gestori, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2022 da tali Comuni nei confronti del Gestore che abbiano comportato oneri per i Comuni stessi (come ad esempio ripianamenti di perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc).

Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa e dunque degli utenti del servizio.

In merito ai risultati delle gestioni in house, l'AUSIR ha affermato che essi si ricavano sia dai dati quantitativi e qualitativi sopra illustrati, sia dalla tariffa approvata. Nella tariffa del Gestore, precisamente nello schema regolatorio e negli atti che lo compongono, si combinano i dati riguardanti al contempo la qualità e la quantità del servizio nel bacino di utenza servito. L'AUSIR ha riportato per ogni Gestore l'aggiornamento del cosiddetto Piano Economico Finanziario 2020-2023, includente il piano tariffario, il conto economico, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale.

Anche i risultati di esercizio conseguiti nel 2022 sono ampiamente positivi per tutti i Gestori in house, come evidenziato nella tabella che segue.

Tabella 38 – risultato di esercizio dei Gestori in house del servizio idrico integrato – anni 2020-2023

bacino di gestione in house	risultato di esercizio			
	2020	2021	2022	2023
Acquedotto del Carso spa	47.089	2.627	33.239	61.076
Acquedotto Poiana spa	217.010	62.825	1.684.418	1.850.317
Cafc spa	3.275.025	6.742.884	2.909.913	1.654.514
Hydrogea spa	- 645.798	- 1.304.660	438.248	427.008
Irisacqua spa	857.670	346.393	1.415.021	1.730.080

Fonte: dati desunti dalle relazioni prodotte dall'AUSIR e trasmesse dagli Enti locali. Dati elaborati dalla Sezione.

In conclusione, in ragione di tutti i dati illustrati, l'AUSIR ha ritenuto, per quanto di propria competenza, che la gestione del servizio idrico integrato realizzata nel 2022 da tutti i Gestori in house abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti ed indicatori stabiliti dall'ARERA.

Ulteriori e diverse relazioni da quelle elaborate dall'AUSIR sono state trasmesse solamente da un ristretto numero di Enti locali, precisamente da Cividale del Friuli, Comunità di montagna della Carnia, Comunità di montagna del Natisone e Torre, Grado, Lignano Sabbiadoro, Maniago, Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Vito al Tagliamento e Udine. Una sintesi del contenuto di tali relazioni verrà riportata nei paragrafi a seguire.

Si rileva da subito che solamente nelle relazioni trasmesse dal Comune di Pordenone per Gsm spa sul servizio della sosta a pagamento e dal Comune di Roveredo in Piano per Gsm spa sulla manutenzione del verde pubblico è stato effettuato, per la prima, un benchmarking della società con altre due società, e, per la seconda, un confronto con il dato parametro CUC ⁴⁴ regionale. Sono invece state evidenziate prospettive di miglioramento e/o condizioni di sviluppo solamente nelle relazioni trasmesse dal Comune di Pordenone, sia per Gea spa sul servizio di manutenzione del verde pubblico che per Gsm spa sul servizio della sosta a pagamento, e dal Comune di Roveredo in Piano per Gsm spa sul servizio di manutenzione del verde pubblico.

Il Comune di Cividale del Friuli ha trasmesso una relazione redatta dal Responsabile della Unità operativa manutenzione, patrimonio e gare contenente l'analisi gestionale del servizio pubblico locale non a rete di rilevanza economica relativo alla gestione del servizio di sosta a pagamento nell'ambito del territorio comunale volta alla tutela di interessi eminentemente pubblici, che risponde alle finalità di pubblico interesse che guidano le scelte dell'Amministrazione per quanto riguarda il tema della mobilità e del parcheggio veicolare in città.

L'affidamento in house del servizio per la gestione della sosta a pagamento alla società Sistema sosta e mobilità spa (SSM spa) è stato disposto con delibera del Consiglio comunale n. 53 del 29.12.2021 ed è stato formalizzato con la sottoscrizione della relativa Convenzione in data 25.5.2022 per la durata di 10 anni.

In particolare, è stata affidata a SSM spa la gestione della sosta a raso a pagamento su tutto il territorio comunale, nelle zone appositamente individuate dal Comune, la gestione di nuove

⁴⁴ Centrale unica di committenza.

aree e/o strutture di parcheggio a pagamento eventualmente da realizzare, la gestione di eventuali servizi complementari correlati al controllo della circolazione stradale.

La società era affidataria in house del servizio di gestione della sosta a pagamento nel comune di Cividale del Friuli anche nel periodo 2001-2021.

Gli investimenti conclusi nell'esercizio 2022 e fino al 30.11.2023 constano nell'allestimento del parcheggio a pagamento presso l'area ex Ricreatorio, la sostituzione dei parcometri per il pagamento della sosta a raso, la redazione di un primo studio di fattibilità di gestione della zona a traffico limitato mediante varchi elettronici.

La società riconosce al Comune di Cividale del Friuli, a fronte del servizio pubblico affidato, un canone annuo sui ricavi del 50% per ricavi fino ad euro 285.000 e dell'80% per ricavi oltre euro 285.000, calcolato sulla base dei corrispettivi e delle fatture emesse nel periodo di riferimento.

In merito al concreto andamento dal punto di vista economico del servizio, nella relazione prodotta vengono riportati per gli anni 2020, 2021 e 2022 i dati relativi a patrimonio netto (euro 4.762.323, euro 5.018.200, euro 4.729.452), totale debiti (euro 1.629.590, euro 1.697.670, euro 2.055.567), immobilizzazioni (euro 5.504.564, euro 5.297.552, euro 5.600.068), totale attivo circolante (euro 1.472.457, euro 2.119.138, euro 1.745.054), valore della produzione (euro 5.305.375, euro 5.764.381, euro 6.223.073), costi della produzione (euro 4.181.658, euro 4.254.864, euro 4.947.915), utile operativo (euro 1.123.717, euro 1.509.517, euro 1.275.158), risultato ante imposte (euro 1.114.006, euro 1.512.519, euro 1.284.315) e risultato netto (euro 838.509, euro 1.094.385, euro 919.168), nonché ROI (10%, 21%, 18%), ROE (18%, 22%, 19%) e ROS (14%, 28%, 22%).

Il costo complessivo del personale impegnato (1 dirigente, 1 quadro, 8 impiegati e 31 operai) da SSM spa nel 2022 ammonta ad euro 1.793.549 nel 2020, euro 1.901.617 nel 2021 ed euro 1.908.919 nel 2022.

Nella relazione si afferma che il servizio di gestione della sosta a raso è improntato al modello di efficienza adottato dalla società negli anni di vigenza della precedente convenzione, che ha

garantito risultati ampiamente soddisfacenti, e che non vi sono nuovi elementi che possano influenzare negativamente le prestazioni offerte dalla società.

Il Comune di Cividale del Friuli ritiene che il modello organizzativo adottato sia in grado di conseguire gli obiettivi prefissati, considerato anche che lo stesso è orientato al miglioramento continuo mediante implementazione di nuove risorse e tecnologie.

Le modalità di pagamento per la sosta a raso sono i contanti o bancomat/carta di credito al parcometro o scheda prepagata o a mezzo App (servizio Inpark) in modalità prepagata. La sosta gratuita per i veicoli elettrici è prevista in tutte le aree di sosta a pagamento della città, per gli ibridolettrici con emissioni di anidride carbonica fino a 60 g/km e a metano nella sola area di sosta a pagamento in Largo Martiri delle Foibe.

La società SSM spa, come previsto dalla carta dei servizi, provvede a fornire costanti informazioni sui servizi offerti mediante materiali cartacei, comunicati stampa, segnaletica e pannelli informativi oltre che sui canali aziendali.

I reclami possono essere presentati alla sede operativa o per via telefonica o via posta elettronica e la società, che adotta il sistema di gestione per la qualità secondo gli standard UNI EN ISO 9001, si impegna a rispondere entro 20 giorni dalla data di ricevimento del reclamo scritto.

Il Comune di Cividale del Friuli ha riportato gli indicatori di qualità del servizio che includono la qualità contrattuale (definizione di adeguate procedure per attivazione/variazione/cessazione del servizio, tempo di risposta alla richiesta di attivazione/variazione/cessazione di abbonamenti residenti, tempo massimo previsto per la risposta motivata a reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati, tempo massimo di intervento per guasti, adozione della carta dei servizi, modalità di pagamento), la qualità tecnica (presenza della mappatura delle attività, delle attrezzature e dei mezzi, predisposizione di un piano di controlli periodici, obblighi in materia di sicurezza del servizio) e la qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico (agevolazioni tariffarie), elaborati dal Ministero delle Imprese del made in Italy in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 201 del 2022, affermando che essi sono tutti rispettati, senza tuttavia riportarne né la quantificazione né il criterio adottato per la verifica del loro rispetto.

In merito agli obblighi indicati nel contratto di servizio, dall'entrata in vigore della nuova convenzione, SSM spa ha rispettato gli impegni e non sono state ravvisate inadempienze né comminate sanzioni. Le quote di proventi legate alla gestione della sosta sono state regolarmente introitate ed i lavori previsti a carico della società sono stati correttamente realizzati.

Il Comune di Cividale del Friuli non rileva alcun onere corrente per effetto dell'affidamento del servizio alla società. Il contratto di affidamento prevede che gli investimenti effettuati dalla società si intendano realizzati a titolo di corrispettivo e conseguentemente oggetto di autonomo ed integrale addebito al Comune. Tali importi costituiscono altresì canoni in natura a favore del Comune.

La società, anche nell'ambito del precedente affidamento ha sempre conseguito risultati d'esercizio positivi, distribuendo ai soci i relativi dividendi (euro 838.509 nel 2020 ed euro 994.385 nel 2021).

Nell'ultima parte della relazione il Comune di Cividale del Friuli ha riferito che il servizio a pagamento della sosta consente una maggior turnazione degli spazi di parcheggio, dei percorsi in ricerca di un posto ed un utilizzo minore del mezzo privato con conseguenze positive sulla congestione del traffico e sulla salubrità dell'aria in particolar modo nel centro storico della città ad alta vocazione turistica.

La Comunità di montagna della Carnia ha trasmesso una relazione relativamente a Esco Montagna FVG srl a cui con deliberazione di Assemblea dell'allora Unione Territoriale Intercomunale della Carnia n. 19 del 29.6.2020 era stato disposto l'affidamento del servizio pubblico di teleriscaldamento e tutte le prestazioni funzionali all'erogazione dello stesso, da attuarsi mediante la gestione degli impianti e delle reti di teleriscaldamento di proprietà o nella disponibilità dell'Unione, secondo il modello gestorio *in house providing*. Il contratto per l'affidamento del servizio di cui sopra, sottoscritto in data 10.8.2020, aveva scadenza fissata al 6.10.2023, con previsione espressa di un periodo di proroga tecnica di tre mesi. Alla scadenza del contratto, rilevato che erano in corso di esecuzione importanti lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell'impianto di Arta Terme, l'impianto più rilevante sia in termini di dimensionamento che di redditività, il Comitato esecutivo con deliberazione n. 114 del

26.10.2023 aveva invitato l'Assemblea a prorogare il contratto per un anno e con deliberazione n. 46 del 28.11.2023 l'Assemblea aveva deliberato di prorogare e fissare al 6.10.2024 la data di scadenza del contratto di affidamento in house del servizio pubblico di teleriscaldamento alla controllata Esco montagna FVG srl.

In merito al valore su base annua del servizio affidato, per il 2022, il bilancio di Esco montagna FVG srl registra ricavi annui pari ad euro 2.114.341,05, di cui euro 770.991,73 derivanti dalla vendita agli utenti del servizio di teleriscaldamento dell'energia termica prodotta da tutti gli impianti (di cui euro 584.908,21 prodotti dalla sola centrale di Arta Terme) ed euro 598.722,59 derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto in comune di Arta Terme oggetto di incentivazione da parte di GSE, a fronte dei relativi costi annui da sostenere, quantificati in euro 2.090.418 al netto del canone concessorio.

Il canone di concessione annuo viene determinato nel 70% del risultato operativo annuo del bilancio del Concessionario, riferito esclusivamente alle attività affidate dall'Unione al Concessionario.

I principali obblighi imposti al Gestore consistono nell'erogazione del servizio agli utenti, nell'effettuazione delle manutenzioni e dei controlli previsti dai piani di manutenzione degli impianti di teleriscaldamento, nell'informazione periodica.

La struttura preposta al monitoraggio ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex articolo 147 quater del TUEL è l'ufficio Energia cui è stata affidata la gestione dei contratti di servizio stipulati con la società Esco Montagna FVG srl. Quest'ultima è peraltro assoggettata al controllo analogo della Comunità di montagna della Carnia, per la concreta attuazione del quale, è stato affidato un incarico professionale di supporto.

La Comunità di montagna della Carnia ha evidenziato che vengono effettuate verifiche periodiche ed ispezioni che interessano sia gli aspetti tecnici dell'erogazione del servizio, sia la gestione amministrativa del medesimo. Ha inoltre aggiunto che, premesso che la propria attuale dotazione organica del personale non consente di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto, l'affidamento in house risulta preferibile rispetto al ricorso al mercato in quanto risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Ente affidante ed il soggetto affidatario, che consente un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante

di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso all'amministrazione e agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione. I costi del servizio sono contenuti rispetto al mercato esistente, esercitando Esco Montagna FVG srl una sorta di gestione in economia parificabile a quella che l'Unione realizzerebbe con una gestione interna, con il vantaggio che il ricorso ad una configurazione societaria di tipo privatistico consente una gestione del suddetto servizio pubblico rispondente all'esigenza di maggior efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione dei relativi servizi alle utenze. L'Ente sa di poter contare su un servizio di qualità provata, in quanto svolto ad oggi con soddisfazione reciproca sia per quanto concerne le modalità che i tempi di erogazione, visto che gli impianti di teleriscaldamento servono anche utenze particolarmente sensibili, quali uno stabilimento termale, scuole e case di residenza per anziani. Esco montagna FVG srl ha acquisito, lungo oltre un decennio di attività specifica in questo settore e specificatamente sugli impianti dell'Ente, l'esperienza, il *know how* e la versatilità necessarie per gestire al meglio le particolarità legate agli impianti e al territorio su cui sono dislocati.

La tariffazione è come da tariffario di vendita dell'energia termica approvato con delibera dell'Assemblea n. 20 del 29.6.2020 da applicare agli utenti allacciati alle reti di teleriscaldamento di proprietà dell'Unione e gestite dalla società stessa a partire dal 1° luglio 2020. Con deliberazione dell'Assemblea n. 68 del 27.12.2022 sono stati approvati l'aggiornamento delle tabelle costituenti il sistema tariffario di vendita. In considerazione degli interventi di revamping avviati presso la Centrale di Arta Terme, che dovrebbero determinare costi di gestione dell'impianto ridotti, in mancanza di dati storici inerenti ai costi medesimi, con deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 22.6.2023, sono state prorogate le tariffe di vendita di cui sopra in scadenza al 30.6.2023 fino al 30.6.2024.

In merito alla qualità del servizio, oltre alla previsione di concludere nuovi allacciamenti in particolare ad Arta Terme, si registrano assenza di valutazioni o segnalazioni negative da parte dell'utenza. Nel corso del 2023 sono stati effettuati 44 nuovi allacci. L'alta percentuale di nuovi allacci conferma indirettamente un buon grado di soddisfazione anche negli utenti già soggetti a fornitura. Non sono pervenute segnalazioni dell'utenza.

Sulla base dei controlli amministrativi, contabili e tecnici effettuati, l'andamento complessivo del servizio risulta regolare. In particolare, la gestione del servizio è compatibile con i principi

di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa anche in considerazione dell'ottimizzazione dei risultati di gestione riscontrati nel 2022 rispetto all'annualità precedente che si concludeva con un valore della produzione di euro 1.713.971.

Nei primi anni di gestione del servizio, l'andamento economico è risultato positivo, tuttavia gli introiti per l'Ente sono andati riducendosi negli anni in considerazione dei considerevoli costi di manutenzione degli impianti e dell'aumento del costo delle materie prime (legno, cippato, ecc.), ma si auspica che risultati positivi potranno essere nuovamente raggiunti in conseguenza dell'ammodernamento in corso sull'impianto di Arta Terme.

In merito alla gestione del servizio, la Comunità di montagna della Carnia ha specificato che, sulla base dei controlli effettuati, non sono state rilevate criticità.

Anche la Comunità di montagna del Natisone e Torre ha trasmesso una brevissima relazione su Net spa che svolge la gestione integrata dei rifiuti. Relativamente al 2022, sono stati specificati l'impegno di spesa (euro 550.000), la spesa effettiva (euro 485.973,44) ed il rimborso dai Comuni (euro 485.973,44) e che il servizio di gestione integrata dei rifiuti con affidamento in house alla società era effettuato a favore dei Comuni di Attimis, Faedis, Stregna e Savogna in conseguenza della deliberazione del Commissario straordinario della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio n. 38 del 31.3.2021, conseguenza del fatto che il socio pubblico di riferimento per tali Comuni all'interno della compagine di Net spa era appunto la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio di cui detti Comuni facevano parte avendo delegato a tale Ente di Area vasta la relativa gestione del servizio.

In forza della legge regionale n. 26 del 2014 la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio si è estinta nel corso del 2016 con la creazione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre nella quale sono confluiti i Comuni di Attimis e Faedis e dell'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone nella quale sono confluiti i Comuni di Stregna e Savogna. A seguito del passaggio istituzionale, le azioni societarie possedute dalla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio sono state trasferite all'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone e all'Unione Territoriale Intercomunale del Torre con apposito Piano di subentro approvato con deliberazione di Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia. Le Unioni di

Comuni avevano proseguito con il servizio di gestione dei rifiuti urbani a favore, rispettivamente, dei comuni di Savogna e Stregna e dei comuni di Attimis e Faedis.

E' stato ritenuto, per tutto il 2022, in considerazione dell'avvio della Comunità di montagna del Natisone e Torre e dell'assenza di quote azionarie in Net spa direttamente possedute dai Comuni di Savogna, Stregna, Attimis e Faedis, di provvedere ad attribuire la relativa funzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani per detti territori comunali alla Comunità di montagna in modo da garantire la prosecuzione dell'affidamento in house providing in coerenza e conformità alle deliberazioni dell'AUSIR.

Con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 29 del 24.8.2022 è stata disposta la cessione di tutte le partecipazioni in Net spa, avvenuta materialmente il 4.5.2023.

Il Comune di Grado ha fatto pervenire una relazione relativamente alla società Socialteam srl.

In tale relazione è stato specificato che la struttura per anziani non autosufficienti Casa Serena era stata gestita dal Comune con un contratto di servizi con una cooperativa (KCS) per i servizi infermieristici e di pulizia sino al 31 luglio 2022. Successivamente, con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 30.7.2022, era stata affidata l'intera gestione della struttura alla società *in house* Socialteam srl, una società operativa dal 6.12.2006 avente come oggetto sociale le varie attività connesse alla gestione di servizi e forniture in campo sociale, sociosanitario e sanitario, aderendo al suo capitale sociale nella misura del 5%. Nella stessa delibera era stato specificato che la gestione precedente presentava entrate annue per euro 3.527.190 e spese annue per euro 4.245.550,58, con una differenza in negativo, che gravava sul bilancio comunale, di euro 718.360,58. Veniva inoltre evidenziato che il passaggio della gestione alla Socialteam srl comportava invece un costo annuo di euro 3.759.401, con un vantaggio economico per il Comune di Grado di euro 486.149,58, prevedendo anche un'integrazione di spesa di euro 232.211 annue a ripianare lo squilibrio economico rappresentato dal budget di Socialteam srl.

Nella relazione prodotta vengono riportati i dati relativi all'andamento dei bilanci di esercizio al 31.12 degli anni 2020, 2021 e 2022, che presentano differenze tra valore e costi della produzione pari a, rispettivamente, euro 42.610, euro 11.958 ed euro 95.860, ed un utile pari a euro 20.092, euro 719 ed euro 740. Il numero di addetti passa da 247 nel 2020 a 295 nel 2021 a 339 nel 2022. Viene anche rappresentato l'andamento economico finanziario negli anni 2020,

2021 e 2022, che evidenzia una copertura delle entrate con le spese pari a 77,44% nel 2020, a 74,03% nel 2021 e a 65,79% al 31 luglio 2022 e 52,90% da agosto 2022.

Il cambio di gestione deliberato nel corso del 2022 derivava da importanti vicissitudini verificatesi durante la gestione diretta che avevano comportato, tra l'altro, rilevanti riflessi sugli utenti, sulla cittadinanza e sull'Amministrazione politica di Grado. L'operazione era stata compiuta in grande velocità e aveva presentato, sin da subito, alcune criticità e situazioni da monitorare attentamente.

Nel corso del 2023 vi era stato un particolare impegno profuso per ottenere il relativo accreditamento della struttura.

Il Comune ha fatto un elenco degli indicatori di qualità contrattuale e tecnica, dove specifica che si è provveduto alla predisposizione di un piano di controlli periodici e agli obblighi in materia di sicurezza del servizio attraverso l'aggiornamento a novembre 2022 del DVR. Ha poi riportato gli indicatori generali relativi all'ambito sociosanitario e assistenziale (programmazione della formazione, implementazione della formazione, percorso di accreditamento, turn over), all'ambito generale (conclusione formazione privacy, acquisizione software, soddisfazione dei lavoratori), all'ambito di miglioramento continuo (soddisfazione dei lavoratori) con una tempistica di realizzazione non riferita al 2022, ma ad annualità successive (2023 e/o 2024 e/o 2025), seguiti dagli indicatori relativi all'assistenza alberghiera e alla persona, all'accogliimento dell'ospite, all'assistenza infermieristica e riabilitativa, al supporto psicologico, al piano di assistenza individualizzato, all'animazione, alla ristorazione, alla lavanderia, alle pulizie e alle manutenzioni ai quali viene affiancato il valore standard di qualità che si attesta quasi sempre su valori molto alti pari al 100% o poco meno.

Per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono state evidenziate le tariffe applicate in funzione del livello di autosufficienza dei pazienti e secondo che fossero con domicilio di soccorso nel Comune di Grado oppure in altro Comune, con la specificazione che nel 2020/2021 sono state deliberate le stesse rette che, a parità di contributo regionale, hanno determinato lo stesso importo netto da corrispondere da parte degli utenti, mentre nel 2023, con l'incremento del contributo regionale, mantenendo le stesse rette giornaliere lorde, il netto richiesto agli utenti si è ridotto di pari importo a quanto incrementato ad integrazione dalla Regione.

Nella parte conclusiva della relazione il Comune di Grado ha precisato che il controllo analogo viene esercitato regolarmente e che vengono esaminate le situazioni meritevoli sia sotto l'aspetto della qualità dei servizi che dal punto di vista economico-finanziario. Ha inoltre aggiunto che importanti risultati sono stati conseguiti, ma che vi è ancora molto da concretizzare e che si procederà con incontri diretti tra personale del Comune e del Gestore del servizio per meglio attenzionare e definire i vari punti da chiarire/migliorare.

Nel complesso, il Comune di Grado ritiene l'andamento della gestione meritevole di essere fortemente attenzionato sia dal punto di vista della qualità del servizio che di quello dell'equilibrio economico-finanziario.

Il Corpo di Polizia locale del Comune di Lignano Sabbiadoro ha relazionato in merito alla società Servizi e Parcheggi Lignano srl, di cui ha allegato lo statuto, ripercorrendo le fasi di gestione a decorrere dall'esercizio 2000 (affidamento diretto con contratto di servizio della regolamentazione della sosta a mezzo tariffa nelle strade e piazze del Comune di Lignano Sabbiadoro) e fino all'esercizio 2021, riportando quindi i fatti salienti riferiti all'esercizio 2022, caratterizzato dal ripristino della normale operatività dopo i precedenti due esercizi condizionati dalla pandemia, quali la soppressione di 65 posti auto ed il completamento della totale sostituzione dei parcometri con apparecchiature di nuova generazione ad alimentazione solare in grado di accettare il pagamento con carte di credito e debito, nonché dotazione dei punti vendita di abbonamenti e tessere elettroniche dei pos per l'accettazione del pagamento con strumenti digitali.

Dopo un elenco, a titolo rappresentativo e non esaustivo, delle attività svolte, è stato precisato che l'andamento economico della gestione, ampiamente documentato nelle relazioni annuali sul controllo analogo presentate all'Ente controllante, è riassumibile nei parametri economico-patrimoniali registrati nel triennio 2020-2022 quali il reddito netto su patrimonio netto (ROE) pari a 165%, 278% e 341%, il risultato operativo sul capitale investito (ROI) pari a 64%, 79% e 76%, il risultato operativo sul valore della produzione (ROS) pari a 21%, 27% e 32%, il reddito netto su risultato operativo (INGEFSI) pari a 75%, 73% e 73%, il valore della produzione sul capitale investito pari a 3,06, 2,98 e 2,39, il patrimonio netto su attivo immobilizzato (EAR) pari a 34,63, 44,64 e 31,21, il capitale investito su patrimonio netto pari a 3,45, 4,85 e 4,64, il costo del lavoro su ricavi vendite e prestazioni pari a 7,79%, 9,28% e 8,60%, a dimostrazione che

l'andamento economico della società è in progressivo miglioramento come pure i suoi indici reddituali, che testimoniano un livello di efficienza di assoluto rilievo. In particolare, i coefficienti ROE, ROI, ROS si posizionano su livelli di eccellenza.

Premessa la potestà autoritativa del Comune di Lignano Sabbiadoro in merito alla scelta dell'utilizzo dello strumento della propria società in house quale braccio operativo per l'organizzazione e la gestione chiavi in mano dei servizi affidati e contemplati all'interno dell'oggetto sociale, viene precisato che per quanto concerne la segnaletica stradale, l'effettuazione delle attività di esecuzione materiale delle opere viene affidata a soggetti terzi specializzati nel settore, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica che garantiscano l'ottenimento del miglior prezzo analogamente a quanto avrebbe ottenuto direttamente l'Amministrazione con medesime modalità. Per quanto concerne la gestione della sosta, la società corrisponde preliminarmente all'Amministrazione comunale un canone forfetario stagionale a posto auto e quindi in funzione della propria attività di ottimizzazione ed efficientamento dei processi di gestione e, grazie alle sinergie sviluppate con la compagine sociale, realizza un margine operativo che rimane di appannaggio dell'Amministrazione comunale, massimizzando così l'introito realizzabile mantenendo nel contempo il totale controllo del sistema da parte dell'Ente controllante. La gestione congiunta delle due attività permette altresì di realizzare sinergie ed economie di scala a favore della collettività e dell'Amministrazione comunale, derivanti dall'ottimizzazione dell'utilizzo congiunto delle risorse disponibili ed al loro impiego a supporto della necessità del Comune di Lignano Sabbiadoro nella stagione estiva.

In merito alla qualità del servizio vengono riportati indicatori riferiti alla qualità contrattuale (definizione di procedure, tempi di risposta, tempo di intervento, cicli di pulizia), alla qualità tecnica (mappature delle attività relative al servizio e ai mezzi, predisposizione di un piano di controlli periodici, obblighi in materia di sicurezza del servizio, accessibilità utenti disabili) e alla qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico (agevolazioni tariffarie, continuità del servizio, forme di pagamento, attenzione all'ambiente) che presentano tutti valutazioni definite eccellenti.

In chiusura della relazione, il Corpo di Polizia locale del comune di Lignano Sabbiadoro ha affermato che ritiene che sussistano i motivi economici e qualitativi per il mantenimento

dell'affidamento del servizio in house alla società, anche in relazione ai risultati economici conseguiti nella gestione, in quanto i contratti di servizio in essere con la società permettono all'Amministrazione un controllo diretto e puntuale sui servizi resi alla collettività con la facoltà di modificarne forma e contenuto in tempo reale senza i limiti tipici di un affidamento a terzi. Inoltre, la società in house adatta la propria operatività alle indicazioni dell'Amministrazione controllante, il risultato reddituale della gestione esprime una eccellenza di mercato, la società garantisce sinergie ed economie di scala a favore dell'Amministrazione e della collettività derivanti dall'ottimizzazione dell'utilizzo congiunto delle risorse disponibili ed al loro impiego a supporto delle necessità del Comune di Lignano Sabbiadoro durante la stagione estiva.

Il Comune di Maniago ha trasmesso una relazione per Farmacie comunali FVG spa alla quale con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 28.7.2011 ha affidato per la durata di 25 anni la gestione della farmacia di Maniago. In tale relazione ha evidenziato che il concreto andamento economico del servizio può essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. A tal fine ha riportato il bilancio di Farmacie comunali FVG spa, da cui emergono per gli anni 2021 e 2022 un risultato della gestione pari a euro 308.801 e ad euro 240.727, un risultato della gestione operativa pari ad euro 311.936 e ad euro 244.311, un risultato di esercizio pari ad euro 232.887 e ad euro 183.591, nonché un attivo/passivo pari ad euro 3.278.136 e ad euro 3.438.790.

Viene inoltre riportato un set di indicatori di bilancio per gli anni 2021 e 2022 quali la redditività del capitale proprio (R.O.E.) pari a 19,15% e a 13,12%, l'indice di indebitamento (leverage) pari a 2,70 e a 2,46, la redditività del capitale investito (R.O.I.) pari a 9,42% e a 7%, la redditività lorda delle vendite (R.O.S.) pari a 5,98% e a 4,50%, l'indice di rotazione degli impegni pari a 1,58 e a 1,56, l'autocopertura delle immobilizzazioni (indice di copertura primario) pari a 6,92 e a 7,89, la copertura delle immobilizzazioni con le passività consolidate pari a 2,62 e a 2,78, l'indice di liquidità primaria (indice secco di liquidità – quick test) pari a 1,46 e a 1,25.

In merito alla qualità del servizio fornito è stata specificata la qualità contrattuale (definizione delle procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio, tempi di risposta alle richieste di attivazione/variazione/cessazione del servizio e ai reclami, cicli di pulizia,

modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni), la qualità tecnica (mappatura delle attività relative al servizio e delle attrezzature e dei mezzi, predisposizione di un piano di controlli periodici, obblighi in materia di sicurezza del servizio, accessibilità agli utenti disabili) e la qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico (agevolazioni tariffarie, accessi riservati) senza tuttavia affiancare alla stessa una qualche forma di valutazione.

In merito al rispetto del contratto di servizio, il Comune di Maniago ha affermato che non risultano inadempienze contrattuali.

Il Comune di Pordenone ha trasmesso la relazione su Gea spa redatta dalla Utilitatis servizi srl in cui viene esaminato il servizio svolto relativamente alla gestione del verde pubblico in virtù dell'affidamento diretto *in house providing*.

Gea spa rappresenta una realtà industriale fortemente radicata nel territorio di Pordenone e provincia dalla sua nascita nel 1981 come municipalizzata, poi trasformata in azienda speciale (1994) e poi società di capitali.

Il totale dei ricavi nel 2022 è pari ad euro 12,40 milioni (12,53 milioni nel 2021), mentre i ricavi imputabili al servizio di gestione del verde per il comune di Pordenone ammontano ad euro 1,40 milioni (1,36 milioni nel 2021).

In merito alla struttura dei costi operativi di Gea spa (euro 13,23 milioni nel 2022) viene rilevato come le voci che hanno maggior peso sono quelle relative a “servizi” (50% del totale), “salari e stipendi” (24% del totale), “materie prime e consumo” (9,5% del totale), “oneri sociali” (6,4% del totale) e “ammortamento immobilizzazioni materiali” (5,6% del totale).

Nel triennio 2020-2022 il rapporto costi-ricavi è crescente, con incidenze dei costi della produzione sul valore della produzione pari a 90,51% nel 2020, 91,05% nel 2021 e 95,82% nel 2022.

Il risultato lordo (EBITDA) della gestione caratteristica è costantemente positivo (1.746 nel 2020, 1.722 nel 2021 e 1.363 nel 2022) nonostante si sia registrato un decremento nell'ultimo anno. Anche l'EBIT (1.140 nel 2020, 1.128 nel 2021 e 576 nel 2022) risulta positivo nel triennio osservato anche se con un vistoso calo (- 49%) nel passaggio dal 2021 al 2022 dovuto principalmente ad un aumento dei costi di ammortamento nel 2022.

L'utile di esercizio (1.071 nel 2020, 1.008 nel 2021 e 503 nel 2022) è positivo nei tre anni osservati nonostante anche questa voce veda un decremento di circa il 50% nel passaggio dal 2021 al 2022.

Gli indicatori di produttività EBITDA/VP (15% nel 2020, 14% nel 2021, 10% nel 2022), EBIT/VP (9% nel 2020 e 2021, 4% nel 2022), risultato di esercizio/VP (9% nel 2020, 8% nel 2021 e 4% nel 2022) presentano valori positivi nel triennio pressoché costanti nel 2020 e 2021, in calo nel 2022.

In termini di produttività, il valore aggiunto per addetto (67,55 nel 2020, 71,05 nel 2021 e 71,14 nel 2022) cresce lievemente di anno in anno nel triennio. Contestualmente si registra un leggero aumento del costo del lavoro per addetto (45,17 nel 2020, 48,97 nel 2021 e 53,66 nel 2022).

Anche per gli indicatori di redditività ROI (9,9% nel 2020, 8,6% nel 2021 e 3,9% nel 2022), ROE (16% nel 2020, 13,5% nel 2021 e 6,3% nel 2022) e ROS (9,5% nel 2020, 9% nel 2021 e 4,6% nel 2022) si registra un andamento assimilabile a quanto riscontrato per gli indicatori di produttività in quanto i primi due anni fanno registrare valori largamente positivi che subiscono una diminuzione pari a suppergiù la metà del loro valore nel 2022.

La struttura dei debiti finanziari rapportati al patrimonio netto (0,34 nel 2020, 0,31 nel 2021 e 0,29 nel 2022) restituisce nel triennio valori in lieve riduzione. Gli stessi debiti finanziari rapportati al margine operativo lordo (1,31 nel 2020, 1,33 nel 2021 e 1,68 nel 2022) evidenziano un valore in crescita. Il totale dei debiti rapportato al margine lordo (3,58 nel 2020, 3,63 nel 2021 e 4,59 nel 2022) presenta anch'esso un valore in crescita nel 2022, dopo un biennio 2020-2021 pressoché costante.

Analizzando gli indicatori di struttura societaria, si osserva come l'indice di liquidità (1,39 sia nel 2020, che nel 2021, che nel 2022) restituisca un valore positivo e costante nei tre anni oggetto di analisi, poiché le attività correnti sono maggiori delle passività correnti. In riferimento all'indice di struttura (0,94 nel 2020, 0,87 nel 2021 e 0,82 nel 2022), i valori sono inferiori ad 1 nel triennio e mostrano un trend decrescente.

Nella relazione viene affermato che nel complesso la gestione di Gea spa appare solida sia dal punto di vista economico che finanziario.

Rispetto al verde pubblico, nel 2022, si registra un fatturato pari ad euro 1,4 milioni, un numero di addetti pari a 10 (2 impiegati e 8 operai) ed investimenti pari ad euro 928 mila.

Il servizio di manutenzione del verde pubblico si configura per gran parte delle proprie sotto attività come un servizio, regolamentato dal contratto con il Comune di Pordenone, oltre ad effettuare prestazioni extra, a misura, richieste dall'Amministrazione. Diverse attività riportate in contratto sono quantificate e valorizzate. Per valutare la qualità del servizio e garantire il raggiungimento degli standard previsti, Gea spa svolge apposite verifiche, anche acquisendo periodicamente la valutazione dei cittadini tramite indagini e rilevazioni a campione. Gea spa, esaminate le informazioni raccolte, elabora e valuta i dati relativi, intraprendendo le opportune scelte gestionali per il miglioramento della qualità dei servizi. Le azioni di miglioramento del servizio vengono effettuate anche sulla base dell'analisi delle cause dei reclami scritti dagli utenti. Inoltre, ogni anno Gea spa predispone una relazione in cui si confrontano i risultati conseguiti nell'esercizio precedente con gli standard garantiti.

A testimonianza dell'alto livello qualitativo del servizio, Gea spa si impegna a monitorare il patrimonio arboreo per produrre opportuni piani di potatura e di trattamenti fitosanitari al fine di tutelare la salute degli alberi, ad approfondire le eventuali situazioni critiche mediante l'utilizzo di analisi strumentali per l'abbattimento di piante in stato precario e pericolose per l'incolumità pubblica, ad aggiornare costantemente il personale aderendo a corsi di formazione specifici del settore, per operare secondo le più moderne tecniche di arboricoltura, a progettare, allestire e curare le aiuole fiorite per decorare la città su richiesta dell'Amministrazione. Per fare ciò Gea spa ha instaurato forme di collaborazione con diverse strutture del territorio per la manutenzione di alcuni siti.

Gea spa promuove sempre la partecipazione dell'utente sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione, sia per migliorare la collaborazione tra la società ed i cittadini che possono produrre memorie e documenti, formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi, inoltrare reclami, richiedere informazioni. Inoltre, Gea spa verifica periodicamente la qualità del servizio erogato, anche attraverso sondaggi appositi.

La società è impegnata a garantire che la stessa qualità di servizio sia garantita per le diverse aree geografiche di utenza e per le diverse categorie di utenti, tutelando il diritto di tutti i

cittadini all'accesso ai servizi pubblici, e per le regole che disciplinano i rapporti tra utenti e servizi pubblici.

Al fine di garantire la funzionalità del servizio la società effettua interventi periodici di manutenzione ripartiti nel corso dell'anno e differenziati per tipologia di verde pubblico gestito. Vengono inoltre disposti cicli frequenti e programmati di manutenzione e gestione di tutte le aree del verde pubblico. La comunicazione trasparente e l'informazione alla clientela è garantita attraverso l'istituzione di diversi strumenti di comunicazione (sportello fisico, sito web, social media, servizio clienti, mail service). Al fine di garantire un servizio ottimale per gli utenti, mette a disposizione un numero verde operativo tutti i giorni feriali attraverso il quale l'operatore può verificare i tempi e le modalità di erogazione dei servizi e avanzare reclami o segnalazioni di disservizi. Gea spa è impegnata a ridurre i tempi di attesa al telefono per la richiesta di informazioni e attualmente il tempo medio di attesa su base annua è di circa due minuti.

La qualità del servizio offerto è garantita dall'attenzione che la società pone nella gestione delle controversie e dei reclami che possono giungere dai cittadini. Gea spa si impegna infatti a rispondere ad ogni richiesta di informazione, chiarimenti o reclami pervenuti per iscritto o via e-mail entro il tempo massimo di 15 giorni consecutivi e dispone inoltre di una procedura interna di gestione dei disservizi segnalati dall'utente che riceve prontamente una notifica di presa in carico della segnalazione. I tempi di intervento sono diversi a seconda delle attività svolte.

Costituisce impegno prioritario di Gea spa quello di garantire un servizio continuo e regolare, nonché adottare i provvedimenti necessari per ridurre al minimo eventuali disservizi. In caso di interruzioni dovute alla società, questa si impegna ad effettuare una tempestiva ed anticipata comunicazione nei confronti delle utenze in modo da permettere a queste ultime di esserne informate.

Gea spa provvede a selezionare e formare il personale a contatto con il pubblico. Il personale di Gea spa è tenuto a trattare i cittadini con rispetto e cortesia, a rispondere ai loro bisogni, ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi. I dipendenti sono altresì

tenuti ad indicare le proprie generalità sia nei rapporti interpersonali che nelle comunicazioni telefoniche.

Una carta dei servizi è stata redatta e resa disponibile per gli utenti e tutti coloro che sono interessati presso gli uffici Gea spa e sul sito web.

Al centro delle attività di Gea spa c'è sicuramente la sicurezza degli spazi gestiti. Per garantire un adeguato servizio all'utenza, Gea spa si impegna ad utilizzare le più moderne attrezzature di lavoro (mezzi, attrezzature, presidi fitosanitari strettamente dove consentito ed in alternativa adozione di misure di lotta biologica) a salvaguardia dell'ambiente, del cittadino e dei lavoratori, nonché a creare il minor disagio possibile all'utenza durante lo svolgimento dei servizi.

Gea spa si impegna inoltre a rispettare l'ambiente minimizzando gli impatti delle attività svolte e ad assumere ogni iniziativa atta a favorire il recupero delle risorse, ridurre i quantitativi di materiale da smaltire e prevenire dispersioni in aria, acqua o suolo che possano danneggiare la salute e l'ambiente stesso. Viene inoltre disposto un ciclo di pulizia programmata per i servizi igienici presenti nei parchi e nelle strutture gestite dall'azienda e per le fontane, ed è inoltre presente un ciclo di svuotamento dei cestini nei parchi.

Nella relazione viene evidenziato che sulla base di quanto sopra descritto è possibile affermare che il livello qualitativo del servizio offerto è molto buono.

Gea spa misura la propria performance di qualità anche sulla base di una serie di parametri aggiuntivi quali il numero minimo di sfalci annui per aree verdi, di potature ad alberi ad alto fusto, di potature siepi, di interventi di diserbo aree pubbliche e cigli, di decespugliamento cigli, di decespugliamento e spollonatura cigli, di potature sieponi, di sfalci per aree vaste con braccio, nonché di svuotamento cestini e pulizia fontane nei parchi.

In merito agli indici di qualità del servizio riferiti all'accessibilità del servizio (verde pubblico gestito, mappatura delle attività relative al servizio e delle attrezzature e dei mezzi), alla comunicazione e trasparenza (definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio, tempo di risposta alle richieste di informazioni e ai reclami, carta dei servizi), alla sicurezza e pulizia (cicli di pulizia programmata dei servizi igienici, predisposizione di un

piano di controlli periodici, obblighi in materia di sicurezza del servizio, svuotamento cestini nei parchi, pulizie fontane parchi) e alla funzionalità (numero minimo di sfalci annui per aree verdi, numero minimo di potature ad alberi alto fusto, numero minimo di potature siepi, numero minimo di interventi di diserbo aree pubbliche e cigli, numero minimo decespugliamento cigli, numero minimo di decespugliamento e spollonatura cigli, numero minimo di potature sieponi, numero minimo di sfalci per aree vaste con braccio) vengono riportati solamente i valori assunti senza affiancare una qualche forma di valutazione.

Viene da ultimo comunicato che la società nei prossimi anni prevede di effettuare una serie di interventi di miglioramento volti ad incrementare la qualità del servizio offerto. Tra gli interventi che verranno realizzati vi sono l'acquisto di un nuovo software per la programmazione delle attività del servizio verde, la formazione relativa del personale, la formazione specifica ad un nuovo collaboratore del settore verde per il corretto utilizzo del software del verde già in uso, la formazione specifica per i monitoraggi arborei in campo, la prosecuzione del monitoraggio arboreo e implementazione del catasto del patrimonio arboreo stesso, la formazione del personale per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Sempre il Comune di Pordenone ha trasmesso la relazione redatta dalla Utilitatis servizi srl relativamente al servizio di gestione dei parcheggi e della sosta a pagamento con affidamento diretto *in house providing* a Gestione servizi mobilità spa (Gsm spa).

Gsm spa è stata costituita nel 2002 e nel corso degli anni ha modificato la compagine societaria anche in relazione ai Comuni verso i quali svolge servizi che attengono alle finalità dell'Ente. L'assetto societario al 2022 è composto da 24 Enti laddove il Comune di Pordenone rileva la quota di controllo con il 60,53%.

L'expertise di Gsm spa si esprime nelle seguenti filiere: sosta stradale (cosiddetta a raso), sosta in struttura, segnaletica stradale, centro intermodale, pannelli a messaggio variabile, rilevatori di velocità, controllo sosta (con ausiliari), riscossione imposta unica patrimoniale, occupazione del suolo, riscossione coatta, verde pubblico.

La concessione per la riscossione dell'imposta unica patrimoniale risulta, fra tutti, quella più di frequente assegnata ad un soggetto esterno all'Ente locale, sebbene non sia così rilevante per

Gsm spa in termini di quota di ricavo. L'introito per la gestione delle soste a raso e/o in struttura ha infatti determinato nel 2022 il 64% della voce "ricavi delle vendite e prestazioni" che ammonta complessivamente ad euro 5.762.014, in ripresa rispetto al biennio precedente dopo la contrazione del 2020 che vedeva un importo pari a euro 3.672.604 dovuta alle disposizioni di restrizione nella circolazione delle persone (lockdown).

L'assetto di mercato di Gsm spa rilevato al 31.12.2022 dimensiona una platea di utenti di oltre 197 mila abitanti su un'estensione di poco più di 1.000 kmq con densità abitativa media pari a 239 abitanti per kmq. Questi numeri mettono in luce la dinamicità della società in termini di estensione verticale dei servizi offerti con l'ampliamento della gamma di attività alla manutenzione del verde. Al contempo Gsm spa mostra una dinamicità anche orizzontale intesa come allargamento di comuni serviti e di conseguenza della compagine societaria e della dimensione del mercato a cui si rivolge.

Dall'esame dell'andamento dei ricavi del triennio 2020-2022 si osserva un consistente incremento: da euro 3.672.604 del 2020 la società ha recuperato fatturato portandolo ad euro 5.762.014 nel 2022. Questo andamento a strappi risente di un effetto post Covid che ha contribuito alla crescita in maniera repentina. Si osserva una dinamica dello stesso segno nel rapporto contrattuale con il Comune di Pordenone con ricavi totali pari ad euro 2.718.558 nel 2020 e pari ad euro 3.316.880 nel 2022, anche se nell'insieme aziendale l'incidenza sul fatturato dei servizi resi al Comune di Pordenone in termini relativi si è ridotta.

Dunque, Gsm spa è una società dinamica in crescita sia per estensione della gamma di servizi offerti sia per il perimetro degli utenti che, rispetto alla crisi del 2020, nel periodo post Covid mostra un importante recupero di fatturato. Il dinamismo della società mostra un certo grado di affrancamento della dipendenza dei ricavi dalle commesse del Comune di Pordenone che nel triennio registra una riduzione in termini percentuali della quota di fatturato.

La struttura dei costi operativi si rileva stabile laddove il personale assorbe nel 2022 il 33,8% dei costi della produzione, l'incidenza della voce godimento beni di terzi è del 30,7% ed accoglie in prevalenza i canoni verso i Comuni concordati nei contratti di servizio relativi alle royalty riconosciute a quei Comuni che hanno affidato il servizio sosta a pagamento, tra cui il Comune di Pordenone. Appare in crescita la voce degli ammortamenti che raddoppia

l'incidenza percentuale nel passaggio dal 2019 (1,6%) al 2022 (3%). Il fenomeno è coerente con la fase espansiva degli investimenti che la società ha effettuato nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, con l'acquisto di attrezzature, della sosta a pagamento e della segnaletica stradale.

Nel passaggio dal 2019 al 2022 il rapporto costi-ricavi è decrescente ad indicare un significativo recupero di produttività e marginalità al crescere del fatturato.

Nel quadriennio 2019-2022, Gsm spa riporta un risultato lordo (EBITDA) della gestione caratteristica positivo (euro 499.826, euro 598.212, euro 904.429, euro 1.063.274) che si consolida nello stesso segno anche al netto delle poste figurative (ammortamenti) rilevando un EBIT (euro 435.554, euro 504.712, euro 757.575 ed euro 908.200) crescente che si raddoppia nell'arco del quadriennio. L'assetto economico si rileva positivo fino alla generazione dell'utile d'esercizio anch'esso raddoppiato nel periodo in esame (da euro 315.495 nel 2019 ad euro 649.272 nel 2022).

Nella relazione trasmessa viene affermato che la redditività della gestione appare strutturale e non occasionale in quanto si mantiene pur in presenza di una fase espansiva del valore della produzione che ha comunque determinato una crescita dei costi di gestione.

In merito agli indicatori di redditività e finanziari, nel quadriennio 2019-2022 si ritrovano i seguenti valori: ROI (8,1%, 9,8%, 11,9%, 12%), ROS (9,6%, 12,9%, 14,4%, 15,1%), ROE (19%, 21,4%, 24,3%, 22,4%), debt equity ratio (1,25, 1,12, 0,95, 0,76).

La solidità economico-finanziaria della società è stata accertata anche da un'indagine condotta dall'Università Luiss di Roma di concerto con CERVED e commissionata da Industria Felix Magazine su un campione di 786.000 società di capitali, pari al 93% delle società di capitali italiane, che ha premiato il bilancio di Gsm spa che ha ottenuto l'"alta onorificenza di bilancio" per i positivi risultati relativi ai bilanci 2020 e 2021.

Da considerare come elemento distintivo anche i bilanci di Gsm spa relativi agli esercizi 2020 e 2021, che sono risultati possedere i migliori indici di bilancio nel settore mobilità e sosta delle partecipate pubbliche, nonché che la società si è classificata nei primi 30 posti in Italia tra quelli delle 8.000 società di capitali partecipate pubbliche.

Il servizio per la gestione della sosta a raso e in struttura rappresenta il core business della società. Gsm spa attualmente gestisce sul territorio del comune di Pordenone un totale di 3645 posti, di cui 76 destinati ai disabili e 4 alla ricarica di veicoli elettrici. Il 44% degli stalli di sosta gestiti da Gsm spa sono su strada blu, il restante 56% è distribuito in 7 strutture dislocate sul territorio comunale. In tutti gli stalli gestiti, il sistema tariffario prevede una tariffa oraria che in alcuni casi differisce sulla base delle fasce orarie, come si evince da un prospetto riportato nella relazione. Non è attualmente prevista, in nessuna delle aree di sosta gestite, una tariffa giornaliera o forfait.

Innovazione tecnologica, raccolta e gestione dei dati, digitalizzazione e automazione, sistemi di pagamento elettronico e controllo delle aree con trasmissione delle informazioni immediate per la gestione del contenzioso rappresentano gli strumenti in uso alla società per rendere il sistema della mobilità sostenibile, integrato e aggiornato alle necessità e alle evoluzioni delle sfide tecnologiche del futuro.

La gestione della sosta è presentata con la formula “full service”, sia che si utilizzino gli strumenti già in uso, sia che si preveda l’inserimento di dispositivi di ultima generazione in grado di disporre il pagamento con tutti i sistemi oggi a disposizione.

I parcometri di nuova generazione sono alimentati tramite pannelli fotovoltaici integrati gestiti in rete tramite sim dati per permettere al Gestore e di conseguenza all’Amministrazione comunale di ottenere importanti dati sulla mobilità che possono servire per esercitare provvedimenti o sviluppare valutazioni su determinate o specifiche aree. Tramite la sim dati contenuta all’interno del parcometro, grazie alla connessione internet, è possibile verificare e analizzare immediatamente sia gli incassi che le anomalie e, di conseguenza, permettere la tempestività degli interventi.

L’operatività “full service” comprende attività, tutte a carico della società, quali assunzione del personale addetto al controllo delle aree di sosta, elevazione degli avvisi di accertamento, trasmissione delle informazioni/accertamenti al Comando di Polizia Locale per la gestione amministrativa attraverso la strumentazione digitale in uso, fornitura, montaggio ed avviamento dei parcometri, compreso il collegamento internet ed avviamento del pagamento con carta tramite provider Banca intesa, assunzione di qualsiasi costo inerente il servizio di

gestione della sosta, servizio di scassetto, conta e versamenti della moneta, servizio di rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale all'interno delle aree blu, servizio di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei parcometri, servizio di pronto intervento per il ripristino delle anomalie tecnologiche degli stessi parcometri, servizio di call center per rispondere a richieste di informazioni da parte degli utenti, servizio amministrativo di contabilizzazione degli incassi, costi, elaborazioni delle retribuzioni, versamenti IVA, ecc.

Il monitoraggio della qualità del servizio erogato da Gsm spa viene analizzato sotto quattro profili generali, che sono accessibilità del servizio, funzionalità, comunicazione e trasparenza, sicurezza e pulizia.

In merito alla accessibilità del servizio, Gsm spa si impegna per quanto nelle sue possibilità e competenze a garantire e rendere più agevole l'accessibilità ai servizi agli anziani e alle persone disabili e garantisce la fruibilità dei servizi gestiti a tutti i cittadini senza distinzione di nazionalità, sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, censo, condizioni psicofisiche e sociali. Attualmente Gsm spa dispone di 76 posti dedicati alle persone con disabilità che rappresentano il 2% del numero di posti auto totali gestiti con delle differenze in base alla tipologia di struttura.

In merito alla funzionalità, la qualità del servizio offerto è testimoniata anche dal numero di diverse tipologie di pagamento accettate che dimostrano una sempre maggiore attenzione al consumatore e consente l'accesso al servizio di una più ampia gamma di soggetti. Attualmente Gsm spa prevede, in tutte le aree gestite dalla società, sei diverse modalità di pagamento del servizio di sosta, quali contante, app-mobile, tessera ricaricabile, sms, carta di credito, abbonamento. La società fornisce inoltre a tutti coloro che ne facciano richiesta presso l'ufficio amministrativo la fattura relativa al pagamento effettuato e, nel caso di contestazioni o rettifiche, è lo stesso ufficio amministrativo che si occupa di verificare le richieste.

In merito alla comunicazione e alla trasparenza, queste sono garantite attraverso l'istituzione di diversi strumenti di comunicazione, quali sportello fisico, sito web, app mobile, mail service. La società, al fine di garantire un servizio ottimale per gli utenti, mette a disposizione nell'apposita sezione del sito web aziendale, una mappa aggiornata dei parcheggi con sosta a pagamento e una lista dei parcometri disponibili e della loro ubicazione sul territorio

comunale. La qualità del servizio offerto è garantita dall'attenzione posta nella gestione delle controversie e dei reclami che possono giungere dai cittadini. Gli utenti, infatti, possono scrivere in qualsiasi momento all'indirizzo mail aziendale per comunicare eventuali problemi, ed il personale indicato, appositamente formato, si occuperà di fornire una risposta in merito. L'interlocutorio viene gestito in tempi celeri dando una risposta all'utente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

L'attenzione di Gsm spa verso gli utenti è testimoniata anche dalla qualità nell'offerta del servizio di abbonamento che viene gestito in maniera efficace e in tempi rapidi sia in fase di prima richiesta di abbonamento, dove la società garantisce, previa verifica, il rilascio dell'abbonamento entro ventiquattro ore, che in fase di rinnovo, dove i tempi di gestione e rilascio si riducono a soli tre minuti. Il personale della società è inoltre debitamente formato ed in grado di rispondere alle innumerevoli esigenze della comunità. Una carta dei servizi, attualmente aggiornata al 2016, è stata resa disponibile per gli utenti e tutti coloro che sono interessati sul sito web.

In merito alla sicurezza e alla pulizia, al centro delle attività di Gsm spa c'è sicuramente la sicurezza degli spazi dedicati alla sosta. A tal fine, oltre alle altre attività di gestione e manutenzione del servizio, la società offre tra i servizi ausiliari in tutti i posti gestiti, il servizio di videosorveglianza. Nelle strutture multipiano, ciascun piano è dotato di telecamere di videosorveglianza. Ogni multipiano è inoltre dotato di una sua centrale operativa. Al fine di incrementare il livello qualitativo del servizio, si sta valutando l'opportunità della gestione attraverso un'unica centrale operativa. Gsm spa dispone inoltre di un piano di manutenzione della sosta in struttura con verifiche puntuali quotidiane ed estese a tutte le strutture gestite che consentono la verifica del sistema antincendio, del sistema di illuminazione dei sistemi automatici di accesso e delle vie di fuga in caso di incendi. Si è inoltre dotata di un programma di pulizia che prevede in tutte le strutture gestite un ciclo di pulizia quotidiano.

Nella relazione trasmessa viene asserito che sulla base di quanto sopra descritto è possibile affermare che il livello qualitativo del servizio offerto è molto buono e che i servizi svolti per conto del Comune di Pordenone dalla società risultano avere standard e performance ottimali. Viene infatti riportato un valore alto per l'indice di qualità associato all'accessibilità utenti disabili, alla mappatura delle attività relative al servizio, alla mappatura delle attrezzature e

dei mezzi, alla definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio, alla modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni e agli obblighi in materia di sicurezza del servizio. Viene invece riportato un valore medio per la carta dei servizi e per la predisposizione di un piano di controlli periodici.

Per valutare la performance e migliorare l'efficienza in un settore cruciale come quello dei parcheggi gestito da Gsm spa è stato effettuato un benchmarking della società rispetto ad altre due società (Azimut spa di Cervia in Emilia-Romagna e Abaco spa di Desio in Lombardia) operanti in contesti simili a quello del comune di Pordenone per posizionamento geografico (Nord Italia), per popolazione (tra i 30 mila e i 50 mila abitanti) e per dimensione del parco auto circolante.

Sulla base dell'analisi effettuata è stato possibile osservare come Gsm spa, al pari delle altre società competitor, pone al centro la trasparenza nella comunicazione, l'efficacia e la qualità del servizio e la sicurezza. Questo è testimoniato dal fatto che tutte e tre le società hanno redatto e pubblicato sul sito web aziendale una carta della qualità del servizio che descrive i principi fondanti e le caratteristiche del servizio erogato ed hanno tempistiche di attivazione del servizio molto rapide (entro un giorno).

Punto di forza della società, rispetto ai competitor, risultano essere la pianificazione dei cicli di pulizia programmata a livello quotidiano, le modalità di pagamento offerte agli utenti e le tempistiche di risposta ai reclami (entro tre giorni). Da segnalare anche, come punto di forza, il numero di stalli per disabili sul totale dei posti gestiti che si afferma essere in linea con le altre due società. Gsm spa offre sei modalità di pagamento, Azimut spa ne offre cinque e Abaco spa ne offre quattro. Per Gsm spa il ciclo di pulizia è quotidiano, mentre per Azimut spa e Abaco spa non è presente nella carta della qualità del servizio. La gestione dei reclami è pari a tre giorni per Gsm spa, a 6 giorni per Azimut spa e a 8 giorni per Abaco spa. Sono invece da evidenziare come aree di miglioramento il numero di stalli, infatti Gsm spa, all'interno dell'area gestita, presenta un numero di stalli rispetto al numero di auto circolanti che è migliore rispetto alla società Abaco spa, ma peggiore rispetto ad Azimut spa. Inoltre, nonostante Gsm spa presenti una carta della qualità, questa non risulta aggiornata quanto quella delle altre due società, in quanto l'anno di aggiornamento è 2016 per Gsm spa, 2022 per

Azimut spa e 2023 per Abaco spa. Azimut spa prevede nella carta della qualità una sezione dedicata agli obiettivi di miglioramento che si intendono raggiungere.

Gsm spa nei prossimi anni prevede di effettuare una serie di interventi di miglioramento volti ad incrementare la qualità del servizio offerto. Tra gli interventi che verranno realizzati tra il 2023 ed il 2025 vi sono la realizzazione di una nuova sede, la realizzazione di una centrale operativa, la realizzazione del sistema di informatizzazione e digitalizzazione della sosta, il consolidamento del servizio di riscossione coattiva, l'allargamento della compagine sociale, la meccanizzazione dei servizi e l'adeguamento alle nuove tecnologie, la valutazione ed analisi di nuovi servizi. Gli interventi proposti saranno possibili grazie ad un incremento degli investimenti pari ad oltre due milioni che saranno finanziati con capitale proprio dal momento che, dallo stato patrimoniale, non risultano ulteriori debiti a lungo termine.

Il Comune di Roveredo in Piano ha trasmesso una relazione per Gestione servizi mobilità spa (Gsm spa) relativamente all'affidamento diretto in house providing del servizio di manutenzione del verde pubblico – verde urbano.

Gsm spa è stata costituita nel 2002 e nel corso degli anni ha modificato la compagine societaria anche in relazione ai Comuni verso i quali svolge servizi che attengono alle finalità dell'Ente. L'assetto societario al 2023 è composto da 29 Enti laddove il Comune di Pordenone rileva la quota di controllo con il 60,53%.

L'expertise di Gsm spa si esprime nelle filiere della sosta stradale (cosiddetta a raso), sosta in struttura, segnaletica stradale, centro intermodale, pannelli a messaggio variabile, rilevatori di velocità, controllo sosta (con ausiliari), riscossione imposta unica patrimoniale, occupazione del suolo, riscossione coatta, verde pubblico.

La concessione per la riscossione dell'imposta unica patrimoniale risulta, fra tutti, quella più di frequente assegnata ad un soggetto esterno all'Ente locale, sebbene non sia così rilevante per Gsm spa in termini di quota di ricavo. L'introito per la gestione delle soste a raso e/o in struttura ha infatti determinato nel 2022 il 64% della voce "ricavi delle vendite e prestazioni" che ammonta complessivamente ad euro 5.762.014, in ripresa rispetto al biennio precedente dopo la contrazione del 2020 dovuta alle disposizioni di restrizione nella circolazione delle persone (lockdown).

Appare opportuno evidenziare che Gsm spa ha ampliato la gamma di servizi offerti ai Comuni soci nel segmento della manutenzione del verde pubblico, attività che viene rilevata per la prima volta nel 2021 e che si sta consolidando attraverso estensioni di affidamenti inizialmente assentiti in via sperimentale, ma che oggi diventano contratti di servizio in house e che raggiungono ricavi di euro 1.100.000. A partire dal 2022 emerge nelle voci di ricavo la “riscossione coattiva” (euro 38.333), che si conferma una voce importante nel bilancio 2023 (euro 162.566).

L’assetto di mercato di Gsm spa rilevato al 31.12.2023 dimensiona una platea di utenti di oltre 236 mila abitanti (in crescita rispetto al 2022 del 20%) su un’estensione di poco più di 1.000 kmq, con densità abitativa media pari a 239 abitanti per kmq. Questi numeri mettono in luce la dinamicità della società in termini di estensione verticale dei servizi offerti con l’ampliamento della gamma di attività alla manutenzione del verde. Al contempo Gsm spa mostra una dinamicità anche orizzontale intesa come allargamento di comuni serviti e di conseguenza della compagine societaria e della dimensione del mercato a cui si rivolge.

Dall’esame dell’andamento dei ricavi del quadriennio 2020-2023, si osserva un consistente incremento: da euro 3.672.604 del 2020 la società ha recuperato fatturato portandolo ad euro 7.148.190 del 2023.

Dunque, Gsm spa è una società dinamica in crescita sia per estensione della gamma di servizi offerti sia per il perimetro degli utenti.

La struttura dei costi operativi si rileva stabile laddove il personale assorbe nel 2023 il 31,2% dei costi della produzione (33,8% nel 2022), l’incidenza della voce godimento beni di terzi è del 31,5% (30,7% nel 2022) ed accoglie in prevalenza i canoni verso i Comuni concordati nei contratti di servizio. Stazionaria rispetto al 2022, ma in crescita nel periodo di analisi la voce degli ammortamenti che raddoppia l’incidenza percentuale nei cinque anni di osservazione (da 1,6% nel 2019 a 3% sia nel 2022 che nel 2023). Il fenomeno è coerente con la fase espansiva degli investimenti che la società ha effettuato nell’ambito della manutenzione del verde pubblico, con l’acquisto di attrezzature, della sosta a pagamento e della segnaletica stradale.

Da un grafico riportato si evince che nel 2023 il rapporto costi-ricavi è leggermente in crescita rispetto al 2022, ma decrescente nel periodo di analisi, ad indicare un significativo recupero di produttività e marginalità al crescere del fatturato.

Nel quinquennio 2019-2023, Gsm spa riporta un risultato lordo (EBITDA) della gestione caratteristica positivo (euro 499.826, euro 598.212, euro 904.429, euro 1.063.274, euro 1.263.377), che si consolida nello stesso segno anche al netto delle poste figurative (ammortamenti), rilevando un EBIT (euro 435.554, euro 504.712, euro 757.575, euro 908.200, euro 1.071.036) crescente che si raddoppia nell'arco dei cinque anni di analisi. L'assetto economico si rileva positivo fino alla generazione dell'utile d'esercizio, più che raddoppiato nel periodo in esame (da euro 315.495 nel 2019 ad euro 814.474 nel 2023).

La redditività della gestione appare strutturale e non occasionale in quanto si mantiene pur in presenza di una fase espansiva del valore della produzione che ha comunque determinato una crescita dei costi di gestione.

In merito agli indicatori di redditività e finanziari, nel quinquennio 2019-2025, si ritrovano i seguenti valori: ROI (8,1%, 9,8%, 11,9%, 12%, 12,5%), ROS (9,6%, 12,9%, 14,4%, 15,1%, 14,4%), ROE (19%, 21,4%, 24,3%, 22,4%, 21,9%), debt equity ratio (1,25, 1,12, 0,95, 0,76, 0,63).

La solidità economico-finanziaria dell'azienda è stata accertata anche da un'indagine condotta dall'Università Luiss di Roma di concerto con CERVED e commissionata da Industria Felix Magazine su un campione di 786.000 società di capitali pari al 93% delle società di capitali italiane che ha premiato il bilancio di Gsm spa che ha ottenuto l'"alta onorificenza di bilancio" per i positivi risultati relativi ai bilanci 2020 e 2021.

I bilanci di Gsm spa relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono risultati possedere i migliori indici di bilancio nel settore mobilità e sosta delle partecipate pubbliche e la società si è classificata nei primi 15 posti in Italia tra quelli delle 8.000 società di capitali partecipate pubbliche e nei primi due posti come società multiservizi.

Il servizio per la gestione della manutenzione del verde pubblico – verde urbano rappresenta il settore con il maggior incremento per la società. Gsm spa attualmente gestisce sul territorio del comune di Roveredo in Piano la manutenzione dei cigli e fossi stradali per ml 14.100, aree

verdi per mq 78.700, sfalcio delle erbe infestanti di marciapiedi e piste ciclabili per ml 52.000, oltre ai mq di esercizio sviluppati a seconda delle richieste e necessità.

Innovazione tecnologica, modalità di gestione, coordinamento delle operazioni e gestione dei dati rappresentano gli strumenti in uso alla società per rendere il sistema della manutenzione del verde pubblico – verde urbano, integrata e aggiornata alle necessità e alle evoluzioni delle sfide tecnologiche del futuro.

La gestione della manutenzione del verde pubblico – verde urbano è presentata con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine, osservando tutti gli impegni assunti, garantendo il ripristino dell'efficienza e della perfetta pulizia e funzionalità idraulica dei fossi stradali sul territorio comunale. Il servizio viene eseguito a regola d'arte collaborando con gli uffici comunali e di conseguenza con la cittadinanza. La società ha investito nell'acquisto di macchinari e di attrezzature per un'attività maggiormente performante.

Il monitoraggio della qualità del servizio erogato da Gsm spa viene analizzato sotto i profili della funzionalità, in quanto la qualità del servizio offerto è testimoniata dai riscontri positivi degli uffici comunali, e della comunicazione e trasparenza, in quanto la società assicura la comunicazione trasparente e l'informazione all'amministrazione secondo le modalità disposte dal contratto di servizio.

Nella relazione viene asserito che sulla base di quanto appena descritto è possibile affermare che il livello qualitativo del servizio offerto è molto buono.

Per valutare le performance e l'efficienza in un settore come quello della manutenzione del verde pubblico – verde urbano si è valutato il confronto con il mercato favorito dalla CUC ⁴⁵ della Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, la quale ha stipulato delle convenzioni quadro per il servizio di manutenzione del verde lungo le strade e le piste ciclabili gestite dalle Amministrazioni della Regione, la cui adesione in caso di affidamento del servizio a ditte esterne deve peraltro ritenersi obbligatoria, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 26 del 2014.

⁴⁵ Centrale unica di committenza.

Sulla base di quanto previsto dalla sopracitata normativa, il confronto con il mercato è stato fatto con quanto emerso dalla succitata gara ad evidenza pubblica effettuata dalla CUC regionale per l'appalto di manutenzione del verde stradale – lotto territoriale n. 2, in cui rientra anche il Comune di Roveredo in Piano. Questa analisi comparativa ha consentito di verificare che il servizio in oggetto è di grande importanza e di forte impatto: la cura e la tutela dell'ambiente è un aspetto fondamentale dello svolgimento delle funzioni comunali. Il servizio ha inoltre importanti riflessi in ordine alla sicurezza stradale e alla mobilità, nonché con riferimento alle condizioni igienico-sanitarie del territorio. La gestione operativa del servizio è caratterizzata da interventi eseguiti attraverso procedure rapportate ad ogni singolo e specifico provvedimento di intervento. Vi è quindi l'esigenza che le sopracitate attività siano gestite in maniera adeguata, nell'ottica di una regolarità di interventi di manutenzione in grado di ridurre i costi, garantendo un adeguato livello di rapporto costi/benefici per mantenere un decoro estetico e funzionale determinanti per il miglioramento della qualità della vita e per la valorizzazione dell'ambito urbano. La gestione così strutturata consente un'efficace ed efficiente presenza operativa permettendo di garantire il mantenimento dell'ambiente senza tralasciare le necessità dell'Amministrazione che lo affida. Con questo affidamento il Comune potenzia ulteriormente una propria società, anche al fine di rafforzarne le capacità operative ed incrementarne il ruolo sul mercato. La società è in grado di poter soddisfare le necessità dell'Ente, tenuto conto della struttura aziendale, della capacità finanziaria, dell'esperienza maturata nei settori di riferimento come gestore globale della mobilità, dei tributi e della manutenzione del verde pubblico-verde urbano che oggi esercita per oltre una decina di Comuni soci. Pur nella forte diversificazione dei dati, considerata anche la solidità aziendale di Gsm spa, la possibilità di esercitare sulla stessa il controllo analogo già descritto e di concordare, quindi, le modalità di espletamento delle attività aggiuntive e di potenziamento dei servizi da affidare, che è uno degli obiettivi dell'Amministrazione, è possibile affermare che l'offerta di Gsm spa per i servizi richiesti, è reputata conveniente per il Comune sia sotto l'aspetto operativo che economico.

In considerazione di quanto esposto, è stato dimostrato, attraverso un'analisi costi-benefici, la convenienza della soluzione prescelta rispetto alle altre possibili forme di gestione astrattamente contemplate dall'ordinamento giuridico. La soluzione più idonea a garantire lo svolgimento con le caratteristiche di qualità volute dall'Amministrazione comunale delle

attività di servizio di cui si discute secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità è stato il ricorso al modello in house providing a mezzo di Gsm spa. In particolare, il dato parametro CUC risulta complessivamente pari ad euro 85.603,35 (euro 78.295,35 per sfalcio cigli e manutenzione aree verdi ed euro 7.308 per sfalcio erbe infestanti marciapiedi e piste) contro un costo Gsm spa complessivamente pari ad euro 38.851 (euro 32.743 per sfalcio cigli e manutenzione aree verdi ed euro 6.108 per sfalcio erbe infestanti marciapiedi e piste).

Nei prossimi anni la società prevede di effettuare una serie di interventi di miglioramento volti ad incrementare la qualità del servizio offerto. Tra gli interventi che verranno realizzati tra il 2023 ed il 2026 si annoverano la realizzazione sia della nuova sede, che della centrale operativa, che del sistema di informatizzazione e digitalizzazione della sosta, nonché il consolidamento del servizio di riscossione coattiva, l'allargamento della compagine sociale, la meccanizzazione dei servizi e adeguamento alle nuove tecnologie e la valutazione ed analisi di nuovi servizi.

La relazione si conclude con l'affermazione che, come si evince dalle previsioni economico-finanziarie 2023-2026 e dallo stato patrimoniale 2023-2026, gli interventi proposti saranno possibili grazie ad un incremento degli investimenti pari ad oltre due milioni che saranno finanziati con capitale proprio dal momento che, dallo stato patrimoniale, non risultano ulteriori debiti a lungo termine.

Il Comune di Sacile, con l'obiettivo di presidiare l'andamento economico-patrimoniale di Livenza Servizi Mobilità srl (LSM srl) e verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa, ha condotto l'analisi di bilancio sulle risultanze contabili della società aggiornate al 31 dicembre 2022.

Il modello impiegato è stato quello di analisi di bilancio andamentale, che è un approccio che richiede di mettere in relazione le grandezze rilevanti del bilancio, opportunamente riclassificate, al fine di verificare se emergono legami virtuosi ovvero se, sulla base dei valori assunti dagli indici di bilancio, sono riscontrabili criticità.

Sono stati riportati i prospetti di conto economico e stato patrimoniale riferiti al triennio 2020-2022 che riclassificano i dati di bilancio della società secondo il modello impiegato e, successivamente, sono stati valorizzati gli indici di bilancio ed è stata evidenziata una valutazione di sintesi circa l'evoluzione dell'andamento della società aggiornato al 31.12.2022.

L'utile d'esercizio passa da euro 15.184 nel 2020, ad euro 221 nel 2021 ad euro 38.764 nel 2022.

Nel triennio 2020-2022, gli indici generali di bilancio denominati variazione ricavi netti (-6,46%, 6,35%, 33,66%), che esprime l'andamento delle vendite dei servizi e dei beni sul mercato in termini di fatturato, e turnover (1,68, 1,61, 1,98), che esprime in che misura vengono generati ricavi in grado di coprire gli investimenti effettuati, presentano valori in espansione. Gli indici relativi all'equilibrio patrimoniale denominati coefficiente di copertura (1,65, 1,69, 2,15), che esprime la capacità dell'impresa di finanziare con i capitali permanenti reperiti le attività immobilizzate, e liquidità corrente (124,29, 124,70, 136,53), che esprime la capacità di far fronte con le proprie attività correnti ai debiti scadenti nel breve termine, assumono valori sopra soglia di equilibrio. La leva finanziaria (2,38, 2,56, 2,40), cioè passività verso terzi su capitale netto, che analizza le modalità di finanziamento dell'attività rapportando le risorse reperite presso terzi alle risorse investite dai soci a titolo di capitale di rischio e di riserve accumulate, è stabile. Ai valori assunti dal ROI (- 2,10%, 0,61%, 4,35%), che evidenzia l'incidenza della capacità di generare margini positivi attraverso l'espletamento dell'attività caratteristica rispetto al totale del capitale investito, e dal ROS (- 1,25%, 0,38%, 2,20%), che mette in relazione la redditività operativa ed i ricavi, entrambi indici relativi all'equilibrio economico, è attribuita una valutazione positiva.

Il Comune di Sacile ha chiuso la relazione affermando che l'analisi di bilancio e la valorizzazione degli indici evidenziano una situazione complessivamente in equilibrio sia dal punto di vista patrimoniale che finanziario ed economico.

Il Comune di San Vito al Tagliamento ha fatto pervenire una relazione sul servizio di gestione parcheggi a pagamento. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30.7.2002 infatti è stata istituita la sosta regolamentata a pagamento nelle zone del centro storico e a far data dal 16.1.2004 è stato sottoscritto un contratto di servizio con la società in house Gsm spa per la regolamentazione della sosta nel centro cittadino di San Vito al Tagliamento con scadenza 31.12.2007, successivamente prorogato al 31.12.2008. In data 12.1.2009 è stato sottoscritto un successivo contratto con scadenza 31.12.2018, prorogato annualmente fino al 31.12.2022. Il 30.12.2022 è stato sottoscritto il vigente contratto per il periodo 1.1.2023-31.12.2027.

In merito ai rapporti economici, la società presenta annualmente il rendiconto economico della gestione sulla base delle risultanze di quanto di seguito previsto dal contratto. In particolare, tutti i proventi del servizio sono di spettanza di Gsm spa, così come tutti i costi diretti, come dettagliati nel contratto. Tutti gli importi incassati sono trattenuti da Gsm spa fino alla copertura dei costi di fornitura dei servizi prestati e, per la parte eccedente, il Gestore operativo versa al Comune di San Vito al Tagliamento un canone annuo omnicomprendivo per il servizio affidato pari al 85% del risultante margine di gestione ante imposte dirette.

Orari, tariffe e giornate di tariffazione della sosta sono determinati dall'Amministrazione comunale con specifici atti di competenza.

Le modalità di affidamento del servizio garantiscono il pieno e costante controllo della qualità del servizio e delle sue modalità di erogazione, nonché garantiscono un controllo sui servizi affidati analogo a quello ottenibile con una gestione diretta da parte del Servizio di Polizia locale e del Servizio finanziario per le rispettive competenze.

Gli addetti al controllo della sosta trasmettono quotidianamente i dati al servizio di Polizia locale che, a necessità, coordina le attività con gli agenti. Gli uffici trasmettono periodicamente report con gli incassi e comunicano eventuali variazioni, scostamenti delle spese rispetto ai dati previsionali.

Il Comune di San Vito al Tagliamento è titolare dei compiti di pianificazione, di individuazione delle zone da regolamentare, di vigilanza e controllo del servizio, di indirizzo e di approvazione dei programmi di investimento, di elaborazione della politica tariffaria e della determinazione degli orari e delle modalità di tariffazione, assumendosi in proprio la gestione strategica e di indirizzo del sistema di regolamentazione della sosta.

Gsm spa si pone quale soggetto operativo per la gestione e manutenzione del sistema, con funzioni di organizzazione e gestione della parte operativa.

Nella relazione trasmessa vengono riportati, con riferimento al quadriennio 2019-2022, i dati dei rendiconti economici della gestione della sosta a pagamento e dei bilanci d'esercizio della società, da cui risultano ricavi per euro 161.927,16, euro 92.900,24, euro 124.688,61 ed euro 130.891,91 e costi per euro 94.215,21, euro 100.892,97, euro 104.709,93 ed euro 102.537,52. Il

marginale complessivo a favore di San Vito al Tagliamento è invece pari ad euro 57.555,16, euro 0, euro 16.981,88 ed euro 24.101,23. L'utile d'esercizio nel quadriennio 2019-2022 è sempre in crescita (euro 315.495, euro 363.025, euro 545.106, euro 649.272).

Relativamente alle informazioni sugli aspetti qualitativi e quantitativi del servizio, si fa riferimento agli indicatori di cui all'allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che riguardano la qualità contrattuale (definizione delle procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio, i tempi di risposta alle richieste di attivazione/variazione/cessazione del servizio, il tempo di risposta motivata ai reclami, il tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi, i cicli di pulizia programmata, la carta dei servizi), la qualità tecnica (mappatura delle attività relative al servizio, delle attrezzature e dei mezzi, predisposizione di un piano di controlli periodici, obblighi in materia di sicurezza del servizio, accessibilità utenti disabili) e la qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico (agevolazioni tariffarie e accessi riservati) senza tuttavia riportare una qualche forma di valutazione.

Il Comune di Udine ha trasmesso una relazione redatta dal Segretario Generale contenente l'analisi gestionale del servizio pubblico locale non a rete di rilevanza economica relativo alla gestione del servizio di sosta a pagamento nell'ambito del territorio comunale volta alla tutela di interessi eminentemente pubblici, che risponde alle finalità di pubblico interesse che guidano le scelte dell'Amministrazione per quanto riguarda il tema della mobilità e del parcheggio veicolare in città.

L'affidamento in house del servizio per la gestione della sosta a pagamento alla società Sistema sosta e mobilità spa (SSM spa) è stato disposto con delibera del Consiglio comunale n. 54 del 16.7.2021 ed è stato formalizzato con la sottoscrizione della relativa Convenzione in data 22.12.2021, con decorrenza 1.1.2022.

In particolare, è stata affidata a SSM spa la gestione della sosta a raso a pagamento su tutto il territorio comunale nelle zone appositamente individuate dal Comune, la gestione del parcheggio a pagamento nelle autorimesse di Via Andreuzzi, Via Caccia, Via Magrini, Via Crispi (Tribunale), Via Moretti, Piazza Venerio, Via Bertaldia e nell'area di parcheggio a raso di Via del Vascello, la gestione del parcheggio a pagamento nell'autorimessa di Piazza Primo

Maggio, la gestione di nuove aree e/o strutture di parcheggio a pagamento eventualmente da realizzare, anche mediante interventi di manutenzione straordinaria su parcheggi esistenti, la gestione di eventuali servizi complementari.

La società era affidataria in house del servizio di gestione della sosta a pagamento nel comune di Udine anche nel periodo 2001-2021.

La società, nell'espletamento del servizio affidato, garantisce l'apertura al pubblico delle autorimesse h24 sette giorni su sette e provvede alla manutenzione dei parcheggi in struttura e della segnaletica orizzontale/verticale in corrispondenza delle zone a raso gestite mediante risorse umane interne ed attrezzature in dotazione. Ha inoltre organizzato un servizio di pronto intervento costantemente attivo, in grado di intervenire con immediatezza in caso di disservizio.

Il contratto di servizio inoltre prevede che la società debba effettuare investimenti concordati con il Comune di Udine per un importo complessivo di 8 milioni nell'arco della durata della convenzione. Tali investimenti sono in parte relativi a interventi strutturali sulle autorimesse di proprietà del Comune e in parte a interventi relativi a attrezzature e dotazioni di proprietà della società.

Gli investimenti conclusi nell'esercizio 2022 riguardano il parcheggio di via Vascello (euro 80.787,10), l'efficientamento energetico dell'illuminazione led (euro 36.800) e adeguamenti relativi alla prevenzione incendi (euro 6.726,85). La società ha inoltre iscritto nel bilancio dell'esercizio 2022 immobilizzazioni materiali in corso e acconti relativi a impianti controllo accessi per euro 58.780 e parcometri per euro 441.460.

La società riconosce al Comune di Udine, a fronte del servizio pubblico affidato, un canone annuo sui ricavi del 24,9% per ricavi fino ad euro 4.750.000, dell'81% per ricavi da euro 4.750.000 e fino a euro 5.270.000 e del 95% per ricavi oltre a euro 5.270.000, calcolato sulla base dei corrispettivi e delle fatture emesse nel periodo di riferimento.

Il canone relativo all'esercizio 2022 (primo anno di applicazione della nuova convenzione) è stato pari a complessivi euro 1.178.252.

In merito al concreto andamento dal punto di vista economico del servizio, il dato dei ricavi del PEF predisposto in sede di affidamento del servizio è stato pari a euro 4.570.000, mentre il risultato effettivamente registrato nell'espletamento del servizio nel 2022, da cui si evince che la gestione è stata estremamente positiva, è stato pari a euro 5.269.232. Alla luce degli ultimi bilanci di esercizio risulta che la gestione del servizio affidato dal Comune di Udine pesa circa per l'86% nel bilancio complessivo della società. Nella relazione prodotta vengono riportati per gli anni 2020, 2021 e 2022 i dati relativi a patrimonio netto (euro 4.762.323, euro 5.018.200, euro 4.729.452), totale debiti (euro 1.629.590, euro 1.697.670, euro 2.055.567), immobilizzazioni (euro 5.504.564, euro 5.297.552, euro 5.600.068), totale attivo circolante (euro 1.472.457, euro 2.119.138, euro 1.745.054), valore della produzione (euro 5.305.375, euro 5.764.381, euro 6.223.073), costi della produzione (euro 4.181.658, euro 4.254.864, euro 4.947.915), utile operativo (euro 1.123.717, euro 1.509.517, euro 1.275.158), risultato ante imposte (euro 1.114.006, euro 1.512.519, euro 1.284.315) e risultato netto (euro 838.509, euro 1.094.385, euro 919.168), nonché ROI (10%, 21%, 18%), ROE (18%, 22%, 19%) e ROS (14%, 28%, 22%).

Il costo complessivo del personale impegnato (1 dirigente, 1 quadro, 8 impiegati e 31 operai) da SSM spa nel 2022 ammonta ad euro 1.793.549 nel 2020, euro 1.901.617 nel 2021 ed euro 1.908.919 nel 2022. La società ha ampiamente conseguito gli obiettivi per il contenimento delle spese di funzionamento e del personale per il biennio 2021-2022, in ottemperanza ai disposti dell'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016 fissati dal Comune di Udine quale ente controllante con delibera di Giunta comunale n. 413 del 16.11.2021.

Nella relazione si afferma che il servizio di gestione della sosta a raso è improntato al modello di efficienza adottato dalla società negli anni di vigenza della precedente convenzione, che ha garantito risultati ampiamente soddisfacenti, e che non vi sono nuovi elementi che possano influenzare negativamente le prestazioni offerte dalla società.

Il Comune di Udine ritiene che il modello organizzativo adottato sia in grado di conseguire gli obiettivi prefissati, considerato anche che lo stesso è orientato al miglioramento continuo mediante implementazione di nuove risorse e tecnologie.

Le modalità di pagamento per la sosta a raso sono i contanti o bancomat/carta di credito al parcometro o scheda prepagata o a mezzo App (servizio Inpark) in modalità prepagata. E'

prevista la sosta gratuita per i veicoli elettrici, ibridoelettrici con emissioni di anidride carbonica fino a 60 g/km e a metano.

Le tariffe per l'abbonamento mensile di sosta su strada per i residenti sono pari a euro 27,80 per le zone centrali e pari a euro 18,60 per le zone periferiche.

La società SSM spa, come previsto dalla carta dei servizi, provvede a fornire costanti informazioni sui servizi offerti mediante materiali cartacei, comunicati stampa, segnaletica e pannelli informativi oltre che sui canali aziendali.

I reclami possono essere presentati alla sede operativa o agli addetti ai parcheggi in struttura, per via telefonica o via posta elettronica e la società, che adotta il sistema di gestione per la qualità secondo gli standard UNI EN ISO 9001, si impegna a rispondere entro 20 giorni dalla data di ricevimento del reclamo scritto.

Il Comune di Udine ha riportato gli indicatori di processo (progettazione, gestione preventivi e contratti (segnaletica), gestione aree di sosta, realizzazione e manutenzione segnaletica, approvvigionamento) per l'anno 2022 unitamente a obiettivi e risultati conseguiti. Ha inoltre riportato gli indicatori di qualità del servizio che includono la qualità contrattuale (definizione di procedure per attivazione/variazione/cessazione del servizio, tempo di risposta alla richiesta di attivazione/variazione/cessazione del servizio, tempo di risposta motivata a reclami e a richieste di rettifica degli importi addebitati, tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi, cicli di pulizia programmata, carta dei servizi, modalità di pagamento), la qualità tecnica (presenza della mappatura delle attività, delle attrezzature e dei mezzi, predisposizione di un piano di controlli periodici, obblighi in materia di sicurezza del servizio, accessibilità utenti disabili) e la qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico (agevolazioni tariffarie, accessi riservati), elaborati dal Ministero delle Imprese del made in Italy in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 201 del 2022, affermando che essi sono tutti rispettati, senza tuttavia riportarne né la quantificazione né il criterio adottato per la verifica del loro rispetto.

In merito agli obblighi indicati nel contratto di servizio, dall'entrata in vigore della nuova convenzione, SSM spa ha rispettato gli impegni e non sono state ravvisate inadempienze né comminate sanzioni. Le quote di proventi legate alla gestione della sosta sono state

regolarmente introitate ed i lavori previsti a carico della società sono stati correttamente realizzati.

Il Comune di Udine non rileva alcun onere corrente per effetto dell'affidamento del servizio alla società. Il contratto di affidamento prevede che gli investimenti effettuati dalla società si intendano realizzati a titolo di corrispettivo e conseguentemente oggetto di autonomo ed integrale addebito al Comune. Tali importi costituiscono altresì canoni in natura a favore del Comune.

La società, anche nell'ambito del precedente affidamento ha sempre conseguito risultati d'esercizio positivi, distribuendo ai soci i relativi dividendi (euro 838.509 nel 2020 di cui euro 481.383 spettanti al Comune di Udine, ed euro 994.385 nel 2021 di cui euro 570.787 spettanti al Comune di Udine).

Nell'ultima parte della relazione il Comune di Udine ha riferito che il servizio a pagamento della sosta sia a raso che in struttura consente una maggior turnazione degli spazi di sosta, dei percorsi in ricerca di un posto ed un utilizzo minore del mezzo privato con conseguenze positive sulla congestione del traffico e sulla salubrità dell'aria ed ha inoltre affermato che alla luce delle risultanze e delle evidenze riportate, avuto particolare riguardo agli aspetti economici e della qualità dei servizi prestati, nonché ai risultati conseguiti nella gestione, e posta la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie per la forma di affidamento prescelta, risulta pienamente giustificato il mantenimento dell'affidamento in house del servizio in essere a favore della società SSM spa relativamente alla gestione della sosta nel comune di Udine.

4. APPENDICE

Il prospetto che segue riporta le partecipazioni societarie dirette e indirette per le quali gli Enti locali non hanno effettuato la verifica di tutti i requisiti ai sensi dell'articolo 20 del TUSP con la specificazione (x) del requisito per il quale la verifica non risulta effettuata.

Tabella 39 - Enti locali con partecipazioni societarie per le quali non è stata effettuata la verifica di tutti i requisiti ai sensi dell'articolo 20 del TUSP

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di <u>dipendenti</u> o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
1	AMPEZZO	ESCO MONTAGNA FVG SRL	x							
2	ANDREIS	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x			x			x	x
		HYDROGEA SPA				x			x	x
		ATAP SPA				x			x	x
3	AQUILEIA	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x	x						
4	ARBA	HYDROGEA SPA	x							
		AMBIENTE SERVIZI SPA	x	x		x			x	x
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x	x		x			x	x

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività analoghe</u> o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento dei costi di funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		part ind MTF SRL	x	x		x			x	x
5	ARTA TERME	FRIULAB SRL							x	x
6	AVIANO	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x							
7	AZZANO DECIMO	AMBIENTE SERVIZI SPA	x							
		part ind MTF SRL	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
		part ind BANCA 360 CREDITO COOP. FVG SOC. COOP.			x	x	x		x	x
		part ind BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE SOC. COOP.			x	x	x		x	x

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività analoghe</u> o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento dei costi di funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO SRL	x							
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							
8	BARCIS	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x			x			x	x
		HYDROGEA SPA				x			x	x
		ALBERGO DIFFUSO LAGO DI BARCIS - DOLOMITI FRIULANE SOC. COOP.	x	x		x			x	x
		ATAP SPA	x			x			x	x
9	BORDANO	A & T 2000 SPA			x					
		CAFC SPA	x		x					
		part ind FRIULAB SRL	x		x					
10	BRUGNERA	AMBIENTE SERVIZI SPA							x	x

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x			x			x	x
		part ind MTF SRL	x			x			x	x
		ATAP SPA				x			x	x
		FARMACIE COMUNALI FVG SPA				x			x	x
		LIVENZA SERVIZI MOBILITA' SRL				x			x	x
11	BUDOIA	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x				x			
		HYDROGEA SPA	x				x			
		ATAP SPA	x				x			
12	BUTTRIO	A & T 2000 SPA	x							
		ACQUEDOTTO POIANA SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x	x						
13		CAFC SPA								x

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
	CAMINO AL TAGLIAMENTO	part ind FRIULAB SRL							x	x
		A & T 2000 SPA								x
14	CAMPOFORMIDO	CAFC SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							
		A & T 2000 SPA	x							
15	CANEVA	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x							
		HYDROGEA SPA	x							
		ATAP SPA	x							
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							
16	CAPRIVA DEL FRIULI	IRISACQUA SRL	x							
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
		ARRIVA UDINE SPA	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							
17	CARLINO	part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x	x						

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
18	CASARSA DELLA DELIZIA	AMBIENTE SERVIZI SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
		part ind MTF SRL	x	x		x			x	x
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							
19	CASTELNOVO DEL FRIULI	HYDROGEA SPA	x							
		AMBIENTE SERVIZI SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
		part ind MTF SRL	x							
20	CERCIVENTO	SECAB SOC. COOP.	x	x						
		CAFC SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							
		A & T 2000 SPA							x	
21	CERVIGNANO DEL FRIULI	AUSA SERVIZI SALUTE SRL	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di <u>dipendenti</u> o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
22	CHIONS	INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.		x						
	CHIONS	AMBIENTE SERVIZI SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
		part ind MTF SRL	x							
		part ind BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE SOC. COOP.			x	x	x		x	x
		part ind BANCA 360 CREDITO COOP. FVG SOC. COOP.			x	x	x		x	x
		FARMACIE COMUNALI FVG SPA	x	x						
		ATAP SPA	x							
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di amministratori superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di contenimento dei costi di funzionamento	lett. g) --- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
23	CIMOLAIS	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x	x		x			x	x
		ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT SOC. COOP.	x	x		x			x	x
		HYDROGEA SPA				x			x	x
		ATAP SPA	x			x	x		x	x
24	CIVIDALE DEL FRIULI	part ind FRIULAB SRL	x							
		CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE SOC. COOP. SOCIALE	x							
		NET SPA	x							
25	CLAUT	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x			x			x	x
		HYDROGEA SPA				x			x	x

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di <u>dipendenti</u> o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT SOC. COOP.				x	x		x	x
		ATAP SPA				x			x	x
26	CLAUZETTO	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x			x			x	x
		HYDROGEA SPA				x			x	x
		ATAP SPA				x			x	x
27	CODROIPO	CAFC SPA							x	x
		part ind FRIULAB SRL							x	x
		A & T 2000 SPA								x
28	COMEGLIANS	ALBERGO DIFFUSO COMEGLIANS SOC. COOP. A R. L.	x							
29	CORDENONS	ATAP SPA	x			x			x	x

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di <u>dipendenti</u> o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA				x			x	x
		PORDENONE FIERE SPA				x			x	x
30	CORDOVADO	AMBIENTE SERVIZI SPA	x			x				
		ATAP SPA				x			x	x
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x			x				x
31	CORMONS	IRISACQUA SRL	x							
		ENOTECA DI CORMONS SOC. COOP. AGRICOLA	x	x						
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							
		ARRIVA UDINE SPA	x							
32	CORNO DI ROSAZZO	A & T 2000 SPA	x							
		ACQUEDOTTO POIANA SPA	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di <u>dipendenti</u> o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento dei costi di funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		part ind FRIULAB SRL	x	x						
33	DOGNA	CAFC SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							
34	DOLEGNA DEL COLLIO	IRISACQUA SRL	x							x
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x							x
		ARRIVA UDINE SPA	x						x	x
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x						x	x
35	DUINO AURISINA	ACQUEDOTTO DEL CARSO SPA				x			x	x
		ISONTINA AMBIENTE SRL				x			x	x
36	ENEMONZO	part ind FRIULAB SRL	x							
37	ERTO E CASSO	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x	x		x			x	x
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x			x			x	x

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT SOC. COOP.	x	x		x			x	x
		HYDROGEA SPA				x			x	x
		ATAP SPA	x			x			x	x
38	FANNA	ATAP SPA				x			x	x
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA				x			x	x
		GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA				x			x	x
39	FARRA D'ISONZO	IRISACQUA SRL	x							x
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x							x
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x						x	x
40	FIUME VENETO	part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x		x	x			x	x

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di amministratori superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di contenimento dei costi di funzionamento	lett. g) --- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		part ind MTF SRL	x	x	x	x			x	x
41	FOGLIANO REDIPUGLIA	ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
		ARRIVA UDINE SPA	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							
42	FONTANAFREDDA	AMBIENTE SERVIZI SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
		part ind MTF SRL	x		x					
		part ind BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE SOC. COOP.			x					
		ATAP SPA	x							
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di <u>dipendenti</u> o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
43	FORNI DI SOPRA	SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA SOC. COOP. A R. L.	x							
44	FRISANCO	ATAP SPA	x							
		GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x							
45	GONARS	part ind FRIULAB SRL	x							
46	GORIZIA	STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA	x							
		IRISACQUA SRL	x							
		SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE - SAAV	x							
		AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA SOC. CONS. PER AZIONI	x							
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		ARRIVA UDINE SPA	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							
47	GRADISCA D'ISONZO	ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							
		ARRIVA UDINE SPA	x							
48	GRADO	GIT GRADO IMPIANTI TURISTICI SPA	x							
		IRISACQUA SRL	x							
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
		ARRIVA UDINE SPA	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							
		SOCIALTEAM SRL	x							
49	LIGNANO SABBIADORO	SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO SRL	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		part ind FRIULAB SRL	x			x			x	x
		LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SOC. CONS. PER AZIONI	x							
		MTF SRL	x			x				
		AMBIENTE SERVIZI SPA	x			x				
		part ind MTF SRL	x			x				
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x			x			x	x
		part ind BANCA 360 CREDITO COOP. FVG SOC. COOP.				x			x	x
		part ind BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE SOC. COOP.				x			x	x
50	LUSEVERA	CAFC SPA	x				x		x	x

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		part ind FRIULAB SRL	x	x			x		x	x
		A & T 2000 SPA	x				x		x	x
51	MALBORGHETTO VALBRUNA	CAFC SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							
52	MANIAGO	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x	x						
		FARMACIE COMUNALI FVG SPA	x	x						
		GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x							
53	MANZANO	ACQUEDOTTO POIANA SPA	x							x
		part ind FRIULAB SRL	x	x		x			x	x
		NET SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x	x						

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
54	MARANO LAGUNARE	FRIULAB SRL	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							
55	MARIANO DEL FRIULI	ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
		ARRIVA UDINE SPA	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							
56	MEDEA	ARRIVA UDINE SPA	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							
57	MEDUNO	ATAP SPA				x			x	x
		GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA							x	x
58	MOGGIO UDINESE	A & T 2000 SPA							x	
		CAFC SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività analoghe</u> o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento dei costi di funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
59	MOIMACCO	A & T 2000 SPA	x							
		ACQUEDOTTO POLIANA SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x	x						
60	MONRUPINO	ACQUEDOTTO DEL CARSO SPA		x						
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x	x						
61	MONTEREALE VALCELLINA	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA							x	x
		HYDROGEA SPA				x			x	x
		ATAP SPA				x			x	x
62	MORARO	IRISACQUA SRL	x							
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
		ARRIVA UDINE SPA	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							
63	MORSANO AL TAGLIAMENTO	AMBIENTE SERVIZI SPA	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
		part ind MTF SRL	x			x				
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							
64	MORTEGLIANO	CAFC SPA				x				x
		part ind FRIULAB SRL				x			x	x
		A & T 2000 SPA		x		x			x	
65	MOSSA	IRISACQUA SRL	x							
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
		ARRIVA UDINE SPA	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							
66	PAGNACCO	CAFC SPA			x					x
		part ind FRIULAB SRL	x		x	x	x		x	x

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività analoghe</u> o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento dei costi di funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		A & T 2000 SPA			x					x
67	PALMANOVA	part ind FRIULAB SRL		x		x			x	x
		NET SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x	x		x			x	x
68	PALUZZA	CAFC SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							
		A & T 2000 SPA	x							
69	PAULARO	ALBERGO DIFFUSO VAL D'INCAROJO SOC. COOP.	x							
70	PAVIA DI UDINE	A & T 2000 SPA	x							
		ACQUEDOTTO POIANA SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x	x						
71	PINZANO AL TAGLIAMENTO	HYDROGEA SPA	x							
		AMBIENTE SERVIZI SPA	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di <u>dipendenti</u> o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività analoghe</u> o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento dei costi di funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		part ind MTF SRL	x	x		x			x	x
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x	x		x			x	x
		part ind BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE SOC. COOP.	x	x		x			x	x
		part ind BANCA 360 CREDITO COOP. FVG SOC. COOP.	x	x		x			x	x
72	POCENIA	part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività analoghe</u> o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento dei costi di funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA --- la partecipazione è stata inserita nel provvedimento, ma non risulta dal Registro delle imprese	x							
73	POLCENIGO	AMBIENTE SERVIZI SPA	x						x	x
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x			x			x	x
		part ind MTF SRL	x			x			x	x
		part ind FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.				x			x	x
		part ind BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE SOC. COOP.				x			x	x

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		HYDROGEA SPA	x			x			x	x
		ATAP SPA	x			x			x	x
		LIVENZA SERVIZI MOBILITA' SRL	x			x			x	x
74	PONTEBBA	CAFC SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							
75	PORCIA	ATAP SPA	x							
		FARMACIE COMUNALI FVG SPA	x							
		AMBIENTE SERVIZI SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
		part ind FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.								x
		part ind MTF SRL	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività analoghe</u> o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento dei costi di funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							
76	PORDENONE	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x							
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							
		HYDROGEA SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							
78	PRADAMANO	ACQUEDOTTO POIANA SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x	x						
		A & T 2000 SPA	x							
79	PRATA DI PORDENONE	ATAP SPA	x							
		GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x							
80	PRAVISDOMINI	ATAP SPA	x							
		ASCO HOLDING SPA	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		AMBIENTE SERVIZI SPA	x	x		x			x	x
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x	x		x			x	x
		part ind MTF SRL	x	x		x			x	x
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							
81	PREMARIACCO	A & T 2000 SPA	x							
		ACQUEDOTTO POIANA SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x	x						
82	REANA DEL ROJALE	A & T 2000 SPA	x			x			x	x
		CAFC SPA	x			x			x	x
		part ind FRIULAB SRL	x	x		x			x	x

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
83	REMANZACCO	A & T 2000 SPA	x							
		ACQUEDOTTO POLIANA SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x	x						
84	RESIA	part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.		x					x	x
		CAFC SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							
85	RESIUTTA	A & T 2000 SPA	x							
		CAFC SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							
86	RIVIGNANO TEOR	CAFC SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							
		A & T 2000 SPA	x							
		NET SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
87	ROMANS D'ISONZO	ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
88	ROVEREDO IN PIANO	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA				x			x	x
		ATAP SPA				x			x	x
		HYDROGEA SPA				x			x	x
		PORDENONE FIERE SPA				x			x	x
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA				x			x	x
89	RUDA	CAFC SPA			x		x			
		part ind FRIULAB SRL			x		x			
		NET SPA			x		x			
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.					x			
90	SACILE	LIVENZA SERVIZI MOBILITA' SRL	x			x			x	x

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		AMBIENTE SERVIZI SPA	x						x	x
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x			x			x	x
		part ind FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.				x			x	x
		part ind BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE SOC. COOP.				x			x	x
		part ind MTF SRL	x			x			x	x
91	SAN CANZIAN D'ISONZO	IRISACQUA SRL	x							
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x				x			
		ARRIVA UDINE SPA	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x	x						
92	SAN DORLIGO DELLA VALLE	A & T 2000 SPA	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
93	SAN FLORIANO DEL COLLIO	IRISACQUA SRL	x							
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
		ARRIVA UDINE SPA	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							
94	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	AMBIENTE SERVIZI SPA	x	x		x			x	x
95	SAN GIOVANNI AL NATISONE	A & T 2000 SPA	x							
		ACQUEDOTTO POIANA SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x	x					x	x
96	SAN LORENZO ISONTINO	IRISACQUA SRL	x							
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
		ARRIVA UDINE SPA	x			x				
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività analoghe</u> o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento dei costi di funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
97	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	AMBIENTE SERVIZI SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x			x	x		x	x
		part ind BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE SOC. COOP.	x	x		x	x		x	x
		part ind BANCA 360 CREDITO COOP. FVG SOC. COOP.	x	x		x	x		x	x
		part ind MTF SRL	x			x	x		x	x
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							
98	SAN PIER D'ISONZO	AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							
99	SAN PIETRO AL NATISONE	ACQUEDOTTO POIANA SPA	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività</u> <u>analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento</u> <u>dei costi di</u> <u>funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità</u> <u>istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		part ind FRIULAB SRL	x	x					x	x
100	SAN QUIRINO	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x							
101	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	AMBIENTE SERVIZI SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
		part ind MTF SRL	x							
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							
		ATAP SPA	x							
102	SANTA MARIA LA LONGA	part ind FRIULAB SRL	x							
103	SAPPADA	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	x							
		part ind LA DOLOMITI AMBIENTE SPA	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività analoghe</u> o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento dei costi di funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		part ind VIVERACQUA SCARL	x							
		part ind SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL	x							
		BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	x							
		A & T 2000 SPA			x	x	x			
		CAFC SPA	x	x						
		part ind FRIULAB SRL			x	x	x		x	x
104	SAURIS	ALBERGO DIFFUSO SAURIS SOC. COOP.	x							
		ESCO MONTAGNA FVG SRL	x							
105	SAVOGNA D'ISONZO	IRISACQUA SRL	x							
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
		ARRIVA UDINE SPA	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività analoghe</u> o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento dei costi di funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
106	SEQUALS	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x			x			x	x
		HYDROGEA SPA	x	x		x			x	x
107	SESTO AL REGHENA	AMBIENTE SERVIZI SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
		part ind MTF SRL	x							
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							
108	SGONICO	ACQUEDOTTO DEL CARSO SPA	x							
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
109	SPILIMBERGO	ATAP SPA	x							
		HYDROGEA SPA	x							
		AMBIENTE SERVIZI SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
		part ind MTF SRL	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di amministratori superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di contenimento dei costi di funzionamento	lett. g) --- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
110	STARANZANO	ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							
111	TAIPANA	CAFC SPA	x				x		x	x
		part ind FRIULAB SRL	x	x		x	x		x	x
		A & T 2000 SPA	x				x		x	x
112	TALMASSONS	part ind FRIULAB SRL			x	x	x		x	x
113	TARVISIO	NET SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							
114	TAVAGNACCO	NET SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
		CAFC SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di <u>dipendenti</u> o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività analoghe</u> o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento dei costi di funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO SRL	x							
115	TERZO DI AQUILEIA	part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.		x						
116	TRAMONTI DI SOPRA	ATAP SPA	x							
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							
		GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x							
117	TRAMONTI DI SOTTO	ATAP SPA	x							
		GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x							
118	TRASAGHIS	CAFC SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							
119	TRAVESIO	HYDROGEA SPA	x							
		AMBIENTE SERVIZI SPA	x							
120	TREPPA GRANDE	CAFC SPA			x		x			
		part ind FRIULAB SRL					x			

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività analoghe</u> o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento dei costi di funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
121	TREPPLO LIGOSULLO	part ind FRIULAB SRL							x	x
122	TRIVIGNANO UDINESE	ACQUEDOTTO POIANA SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							
		NET SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x							
123	VAJONT	AMBIENTE SERVIZI SPA	x			x			x	x
124	VALVASONE ARZENE	AMBIENTE SERVIZI SPA	x							
		part ind ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	x			x	x		x	x
		part ind MTF SRL	x			x	x		x	x
		part ind BANCA 360 CREDITO COOP. FVG SOC. COOP.	x	x		x	x		x	x

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di amministratori superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di contenimento dei costi di funzionamento	lett. g) --- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
		part ind BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE SOC. COOP.	x	x		x	x		x	x
		GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	x							
125	VARMO	A & T 2000 SPA	x							
126	VENZONE	A & T 2000 SPA	x		x					
		CAFC SPA	x							x
		part ind FRIULAB SRL	x		x					
127	VILLESSE	IRISACQUA SRL	x							
		ISONTINA AMBIENTE SRL	x							
		ARRIVA UDINE SPA	x							
		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	x							
128	VITO D'ASIO	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA				x			x	x
		HYDROGEA SPA	x							

Ente locale		società partecipata (diretta o indiretta)	art. 20, c. 2 del TUSP							
			lett. a) --- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4		lett. b) --- società che risultino prive di dipendenti o con un n. di <u>amministratori</u> superiore a quello dei dipendenti	lett. c) --- partecipazioni in società che svolgono <u>attività analoghe</u> o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	lett. d) --- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un <u>fatturato</u> medio non superiore a un milione di euro	lett. e) --- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	lett. f) --- necessità di <u>contenimento dei costi di funzionamento</u>	lett. g) --- necessità di <u>aggregazione</u> di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4
			c. 1 - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie <u>finalità istituzionali</u>	c. 2, c. 3, c. 7, c. 8, c. 9 bis, c. 9 ter, c. 9 quater						
129	VIVARO	ATAP SPA				x			x	x
		GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	x			x			x	x
130	ZOPPOLA	AMBIENTE SERVIZI SPA	x							
131	COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI	A & T 2000 SPA	x		x					x
132	COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA	CAFC SPA	x							
		part ind FRIULAB SRL	x							

Fonte: dati desunti dai provvedimenti trasmessi dagli Enti locali per previsione di legge. Dati elaborati dalla Sezione.

INDICE

SINTESI	4
Esiti del contraddittorio	14
1. Il quadro normativo e il perimetro del controllo della corte.....	15
1.1 Il decreto legislativo n. 175 del 2016 (TUSP)	15
1.1.1 La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche	18
1.1.2 Tipologia e perimetro del controllo.....	23
1.2 Il decreto legislativo n. 201 del 2022 (TUSPL)	25
1.2.1 La relazione periodica sull'andamento dei servizi pubblici locali	26
1.2.2 Servizi affidati a società in house	31
1.2.3 Tipologia e perimetro del controllo.....	34
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	37
2.1 Premessa.....	37
2.2 Confronto con i monitoraggi precedenti	41
2.3 Risultati della razionalizzazione periodica per l'anno 2022	46
3. VERIFICHE PERIODICHE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	84
3.1 Premessa.....	84
3.2 Esiti delle verifiche sulla gestione dei servizi pubblici locali	88
4. APPENDICE	164

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - numero di società direttamente partecipate	42
Tabella 2 - numero di partecipazioni dirette	45
Tabella 3 - mantenimento e dismissione delle partecipazioni dirette.....	47
Tabella 4 - partecipazioni in società per azioni direttamente partecipate	56
Tabella 5 - partecipazioni in società a responsabilità limitata direttamente partecipate.....	64
Tabella 6 - partecipazioni in società consortili direttamente partecipate	67
Tabella 7 - partecipazioni in società cooperative direttamente partecipate	72
Tabella 8 - società con partecipazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del TUSP ..	77
Tabella 9 - partecipazioni indirette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del TUSP	78
Tabella 10 - stato della trasmissione della relazione prevista dall'articolo 30 del TUSPL	88

Tabella 11 – aspetti dimensionali relativi ai bacini di gestione in house per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	96
Tabella 12 – zone altimetriche relative ai bacini di gestione in house per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	96
Tabella 13 – PEF validati dall’AUSIR.....	97
Tabella 14 – costo medio ponderato.....	100
Tabella 15 – RD medio ponderato	102
Tabella 16 – costo complessivo dell’investimento	103
Tabella 17 – aspetti dimensionali relativi ai bacini di gestione in house per il servizio idrico integrato	108
Tabella 18 – valore della produzione – anni 2016-2022.....	108
Tabella 19 – fonti di approvvigionamento del segmento acquedotto.....	109
Tabella 20 – cespiti del segmento acquedotto.....	110
Tabella 21 – cespiti del segmento fognatura	111
Tabella 22 – cespiti del segmento depurazione	112
Tabella 23 – segmento acquedotto e segmento depurazione – dati 2021	112
Tabella 24 – M1 (perdite idriche) – anno 2021	113
Tabella 25 – classi relative a M1 (perdite idriche) – anno 2021	114
Tabella 26 – M2 (interruzioni del servizio) – anno 2021.....	115
Tabella 27 – classi relative a M2 (interruzioni del servizio) – anno 2021.....	115
Tabella 28 – M3 (qualità acqua erogata) – anno 2021	116
Tabella 29 – classi relative a M3 (qualità acqua erogata) – anno 2021	116
Tabella 30 – M4 (adeguatezza del sistema fognario) – anno 2021	117
Tabella 31 – M4 (adeguatezza del sistema fognario) – anno 2021	117
Tabella 32 – M5 (smaltimento fanghi in discarica) – anno 2021.....	120
Tabella 33 – classi relative a M5 (smaltimento fanghi in discarica) – anno 2021.....	120
Tabella 34 – M6 (qualità acque depurate) – anno 2021	122
Tabella 35 – classi relative a M6 (qualità acque depurate) – anno 2021.....	122
Tabella 36 – investimenti	123
Tabella 37 – spese per investimenti.....	123
Tabella 38 – risultato di esercizio dei Gestori in house del servizio idrico integrato – anni 2020-2023	126
Tabella 39 - Enti locali con partecipazioni societarie per le quali non è stata effettuata la verifica di tutti i requisiti ai sensi dell’articolo 20 del TUSP	165

INDICE DEI GRAFICI

Figura 1 – distribuzione del numero di società direttamente partecipate in base al numero di partecipazioni.....	76
Figura 2 – quote.....	98
Figura 3 – quote pro capite	98

Figura 4 – quote - anni 2021 e 2022.....	99
Figura 5 – quota totale pro capite - anni 2020-2025	99
Figura 6 – quota Gestore (netto IVA) pro capite - anni 2020-2025.....	100
Figura 7 – quota Comune, prestatori d’opera e IVA pro capite - anni 2020-2025	100
Figura 8 – raccolta differenziata – anni 2021 e 2022.....	102
Figura 9 – costo complessivo dell’investimento e quota coperta da finanziamento	104
Figura 10 – costo complessivo dell’investimento.....	105
Figura 11 – valore della produzione – anni 2016-2022	109
Figura 12 – classi relative a M4 (adeguatezza del sistema fognario) – anno 2021.....	118
Figura 13 – episodi di allagamento / sversamento da fognatura – anno 2021.....	119
Figura 14 – spese per investimenti	124

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

